

102.

Allegato B

ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

INDICE

	PAG.		PAG.
Mozione:		Pecoraro Scanio	4792
Leccese	4777	Pecoraro Scanio	4793
Interpellanza:		Lucchese	4793
Alemanno	4781	Lucchese	4793
Interrogazioni a risposta orale:		Scalia	4794
Mussi	4783	Pittella	4794
Angelici	4784	Matacena	4796
Folena	4784	Foti	4797
Interrogazioni a risposta in Commissione:		Vigni	4798
Delmastro Delle Vedove	4786	Palma	4798
Lucidi	4786	Aloi	4798
Pezzoli	4786	Matacena	4799
Di Nardo	4787	Foti	4799
Rodeghiero	4787	Foti	4800
Foti	4788	Bergamo	4800
Pittella	4789	Armosino	4801
Interrogazioni a risposta scritta:		Giuliano	4801
Delmastro Delle Vedove	4790	Castellani	4802
Delmastro Delle Vedove	4790	Mantovano	4802
Previti	4790	Mantovano	4803
Pecoraro Scanio	4791	Pagliuca	4804
Previti	4791	Borghezio	4805
Previti	4792	Cangemi	4805
		Galletti	4808
		Lucchese	4809
		Apposizione di una firma ad una interpellanza	4810

N.B. Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

	PAG.		PAG.
Apposizione di firme a interrogazioni	4810	Galdelli	4-00580 XXVI
		Garra	4-02963 XXVII
Interrogazioni per le quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza:		Giardiello	4-00460 XXVIII
Baccini	4-02093 III	Losurdo	4-03216 XXIX
Baccini	4-03464 IV	Lucchese	4-03248 XXX
Bampo	4-01864 IV	Marinacci	4-02384 XXXII
Becchetti	4-00953 V	Morgando	4-02552 XXXIII
Benedetti Valentini	4-03006 VI	Olivo	4-02646 XXXIV
Bergamo	4-03258 VII	Panetta	4-01880 XXXV
Berselli	4-00065 VIII	Pasetto Nicola	4-00180 XXXVI
Bielli	4-02277 IX	Pasetto Nicola	4-00806 XLII
Carboni	4-03229 X	Pasetto Nicola	4-01257 XLIII
Cardiello	4-03759 X	Pasetto Nicola	4-01624 XLIV
Castellani	4-02235 XI	Pasetto Nicola	4-02092 XLIV
Cennamo	4-02297 XII	Pecoraro Scanio	4-01994 XLVI
Cento	4-00870 XIII	Peretti	4-00484 XLVII
Cola	4-02769 XIV	Peretti	4-03349 XLVIII
Crimi	4-02295 XV	Pezzoli	4-03402 XLIX
De Cesaris	4-00938 XV	Pistelli	4-01821 XLIX
Donato Bruno	4-03440 XVII	Pistone	4-00340 L
Fei	4-03183 XIX	Pittella	4-02344 LII
Fontan	4-02366 XIX	Pittella	4-03345 LIII
Foti	4-02535 XX	Pozza Tasca	4-02282 LIV
Frau	4-00354 XXI	Ranieri	4-02252 LV
Frosio Roncalli	4-00372 XXIII	Scalia	4-02007 LVI
Gagliardi	4-01633 XXV	Zaccheo	4-01646 LVII
		Zacchera	4-00135 LVIII

MOZIONE

La Camera,

considerato che il Governo si è impegnato a contribuire all'undicesima ricostituzione del capitale dell'*International development association* (istituzione che fa parte del gruppo della Banca mondiale, insieme ad Ifc, Ibrd e Miga) per una somma di lire 537 miliardi e 900 milioni, e che il contributo per il 1997 è rappresentato dal finanziamento ad un fondo provvisorio di lire 295 miliardi;

ritenendo necessario garantire un uso coerente, efficiente, trasparente e sostenibile dei contributi italiani verso l'Ida e verso il gruppo della Banca mondiale in generale;

ricordata una mozione parlamentare sulla decima ricostituzione di capitale dell'Idax del 1994, nella quale si chiedeva al Governo di garantire che le scelte del nostro rappresentante presso la Banca mondiale, nonché le politiche e progetti della Banca, non violassero o contraddicessero gli impegni internazionali presi dal nostro Paese nel campo ambientale, e che il Governo accettò tale mozione come raccomandazione sia alla Camera che al Senato;

ricordato inoltre che il nostro Governo, insieme a quelli dei G7, sottoscrisse al Vertice dei G7 di Halifax (1995) una serie di impegni per la riforma delle istituzioni multilaterali di sviluppo, tra i quali: a) integrazione di parametri ambientali in tutti gli aspetti dei programmi; b) adozione di strategie volte ad aumentare la partecipazione nelle attività di sviluppo a livello nazionale, così come di processi di valutazione di impatto ambientale; c) considerazione delle cause che sono alla radice della povertà; d) armonizzazione delle politiche del Miga e dell'Ifc con le politiche esistenti di Ibrd ed Ida; e) necessità di

affrontare la questione del debito multilaterale; f) aumento della trasparenza e miglioramento dei canali di controllo e responsabilizzazione della Banca tramite, tra l'altro, il rafforzamento delle funzioni dell'*Inspection Panel*;

ricordato che i paesi finanziatori dell'Ida11 si sono impegnati ufficialmente ad integrare i parametri ambientali nei progetti ed a far sì che gli stessi siano al servizio delle popolazioni locali, rispettino i loro diritti e contribuiscano allo sviluppo sostenibile;

considerati con interesse gli impegni presi dal Presidente della Banca mondiale per una riforma di quest'istituzione, allo scopo di anteporre la qualità alla quantità dei prestiti;

constatato che, nonostante tali impegni, la Banca mondiale deve ancora identificare meccanismi volti a garantire l'applicazione effettiva delle proprie politiche; anche l'Undp ha dovuto riconoscere a tal riguardo che «nemmeno la Banca mondiale si è avvicinata molto all'adempimento del proprio mandato»;

rilevato con preoccupazione che il livello di applicazione delle stesse è tuttora basso e che, al momento, la situazione rimane preoccupante; ad esempio, di centosessantadue progetti della Banca nel settore agricolo, quasi nessuno applica la condizione della gestione integrata (Ipm) adottata nel 1985;

sottolineate le carenze della Banca nell'attuazione delle politiche energetiche, evidenti in un recentissimo studio del Wwf svedese, secondo il quale, di cinquantasei progetti in preparazione, solo tre sono pienamente in regola con le linee guida fissate dalla Banca nel 1992 per il settore energetico e l'efficienza energetica;

constatato a tal riguardo che il settore energetico è uno dei principali ambiti di intervento della Banca mondiale ed ha un notevole impatto sugli impegni presi dagli Stati con la ratifica della convenzione sui mutamenti climatici, e che, ciononostante, la Banca continua a finanziare principal-

mente impianti termoelettrici ed altre infrastrutture che, direttamente o indirettamente, causeranno un aumento delle emissioni di gas serra;

rilevato che la preoccupante tendenza della Banca ad ignorare le proprie politiche si è ripetuta di recente anche nei piani di sviluppo per le foreste tropicali centrafricane, con progetti che aumenterebbero la deforestazione e violerebbero i diritti dei popoli indigeni;

sottolineati i rischi derivanti dalla revisione da parte del personale della Banca delle proprie politiche sociali ed ambientali allo scopo di renderle non vincolanti, eludendo così le necessarie riforme volte a responsabilizzare il personale della Banca ed a migliorare la qualità del proprio operato;

constatato che, nonostante le intenzioni della Banca di dare maggiore impulso alle politiche sociali e di supporto alle classi svantaggiate, l'impegno in termini finanziari ed umani della Banca è ancora limitato rispetto allo scopo prefisso (ad esempio, il rapporto tra economisti ed esperti in scienze sociali è al momento di ventotto a uno);

rilevato altresì che, secondo una recente valutazione interna della Banca, le procedure di valutazione di impatto ambientale vengono spesso svolte troppo tardi per avere un effetto sostanziale sulla scelta dei progetti e sulla loro attuazione;

sottolineata la necessità di garantire un controllo indipendente e la trasparenza delle attività della Banca tramite il rafforzamento dell'autonomia ed indipendenza di organismi — quali l'*Inspection panel* — che operano a tutela delle comunità locali danneggiate da inadempienze della Banca;

riconosciuta l'urgenza di una soluzione alla questione del debito multilaterale, che comporta tuttora il trasferimento di ingenti risorse finanziarie e fondi Ida dai Paesi in via di sviluppo verso gli organismi creditori;

preso atto di un notevole aumento degli impegni finanziari di Ifc e Miga nel settore delle garanzie agli investimenti ed assicurazioni di rischio politico per compagnie multinazionali, e dell'uso dei fondi Ida per garantire investimenti in grandi infrastrutture, piuttosto che in progetti di lotta alla povertà;

considerato che nel 1997 la commissione per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni unite dovrà esaminare e valutare lo stato di attuazione degli accordi presi dagli Stati durante e dopo la Conferenza di Rio su sviluppo ed ambiente, tra cui Agenda 21, la Convenzione sul clima e quella sulla biodiversità;

riconosciuto il ruolo fondamentale della società civile e dei suoi rappresentanti presso gli stati membri della Banca mondiale nell'indirizzarne le proprie politiche e sostenerne la riforma ecologica e sociale;

impegna il Governo:

a sostenere presso la Banca mondiale (Ibrd, Ida, Ifc e Miga) e le sedi competenti i seguenti punti di riforma:

a) stanziamento di almeno il quaranta per cento dei fondi Ida per progetti relativi a servizi sociali quali salute, istruzione ed educazione demografica, sostegno alle microimprese, gestione della domanda energetica e conservazione di energia e risorse idriche, progetti di conservazione e recupero ambientale; agricoltura sostenibile;

b) blocco dell'uso di fondi Ida per la costruzione di grandi infrastrutture, quali dighe e centrali elettriche, e per garanzie agli investimenti di compagnie private;

c) garanzia della piena partecipazione delle popolazioni locali ad ogni stadio del ciclo di progetto, tramite politiche effettive di consultazione, trasparenza ed accesso all'informazione;

d) revisione delle politiche di aggiustamento strutturale, tuttora condizione

primaria per i paesi poveri per accedere ai fondi Ida ed ai meccanismi di riduzione o cancellazione del debito estero;

e) aumento della trasparenza all'interno della Banca mondiale tramite canali effettivi di controllo e valutazione del suo operato, nonché misure di incentivazione per migliorare la qualità dei progetti e garantire l'applicazione obbligatoria delle proprie politiche in particolare per ciò che concerne ambiente, consultazione, informazione, partecipazione, reinsediamento forzato, energia, popoli indigeni, politiche agricole e lotta alla povertà;

f) soluzione del problema del debito multilaterale, tramite, tra l'altro, l'istituzione di un fondo multilaterale finanziato in parte dalle vendite di quote delle riserve auree o altre risorse del Fondo monetario internazionale e la revisione delle condizioni di accesso alle politiche di riduzione del debito;

g) rafforzamento del ruolo e del mandato dell'*Inspection panel*, rendendo le sue decisioni più incisive e vincolanti, allargando il suo mandato così da comprendere le attività ed i progetti di Ifc e Miga, garantendone l'indipendenza;

h) estensione del diritto di accesso all'informazione rendendo pubblici documenti quali le *Country assistance strategies* ed i *Country portfolio performance reviews e reports*;

i) armonizzazione delle politiche di Ifc e del Miga con quelle di Ida e Ibrd, in particolare per quello che riguarda ambiente, reinsediamento forzato, energia, popoli indigeni, consultazione ed accesso all'informazione;

l) rafforzamento dei dipartimenti ambiente di Ifc e Miga, così da rendere possibile un'effettiva valutazione dell'impatto ambientale e sociale dei progetti finanziati o assicurati;

m) adozione di politiche che abbiano come obiettivo prioritario la sostenibilità ambientale e sociale, superando la logica di riduzione *a posteriori* dell'impatto

ambientale e sociale, e garantiscano l'applicazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale prima dell'inizio di qualsiasi progetto;

n) coerenza dei progetti della Banca mondiale con gli impegni presi dagli stati donatori con le Convenzioni su clima e biodiversità e la sottoscrizione di Agenda 21 nonché altre convenzioni rilevanti;

o) blocco dei prestiti che possano accelerare direttamente o indirettamente la distruzione o il degrado delle foreste o violare i diritti dei popoli indigeni, estendendo il divieto di finanziare direttamente attività di estrazione di legname a fini commerciali nelle foreste tropicali vergini a tutti i tipi di foreste, comprese quelle temperate e boreali;

p) riconversione delle politiche del settore agroalimentare al fine di evitare l'abbandono di modelli produttivi sostenibili e di autosostentamento, e garantire alle popolazioni locali ed ai popoli indigeni e nativi il diritto alla terra ed alle proprie risorse;

q) aumento progressivo e sostanziale delle quote di finanziamento per progetti di gestione della domanda e di efficienza energetica nonché per l'uso di fonti energetiche alternative;

r) blocco degli incentivi all'uso di fonti energetiche non rinnovabili (carbone, petrolio, eccetera) e redazione di un inventario delle emissioni di gas-serra conseguenti all'attuazione dei suoi progetti nei settori energia e trasporti;

s) adozione di una politica sui mutamenti climatici che preveda un piano d'azione per la riduzione delle emissioni di gas serra nell'atmosfera;

ad identificare una serie di meccanismi volti ad aumentare la trasparenza dell'operato del direttore esecutivo rappresentante dell'Italia nei confronti del Parlamento, tramite la pubblicazione delle sue decisioni di voto e la redazione di linee

guida che ne informino le scelte presso il Consiglio dei direttori della Banca mondiale;

a farsi portavoce di queste richieste presso il gruppo della Banca mondiale e le sedi competenti, nonché presso i governi di Malta, Portogallo, Grecia ed Albania, rappresentati dal nostro direttore esecutivo.

(1-00055) « Leccese, Bandoli, Boato, Brunetti, Cento, Crucianelli, De

Benetti, De Cesaris, Divella, Galdelli, Gambale, Gardiol, Giordano, Guidi, Leoni, Lorenzetti, Lumia, Maggi, Mantovani, Melandri, Michelangeli, Nardini, Piscitello, Pistone, Pozza Tasca, Rivolta, Rodeghiero, Rossiello, Rosso, Russo, Scozzari, Servodio, Valpiana, Volpini ».

INTERPELLANZA

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e dei lavori pubblici, per sapere — premesso che:

l'articolo 10 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, prevede la costituzione dell'osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, composto da cinque membri nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici; tali membri debbono essere scelti fra esperti di indiscussa moralità ed indipendenza, aventi specifiche professionalità e consolidate esperienze nel campo immobiliare;

nello stesso articolo si attribuisce ai predetti Ministri il compito di determinare le modalità organizzative e di funzionamento dell'osservatorio, la remunerazione dei componenti e la fissazione delle quote di ripartizione tra gli enti degli oneri connessi al finanziamento, fissando gli oneri connessi al finanziamento dell'osservatorio in duemila milioni di lire annui per cinque anni, ripartiti tra gli enti pubblici in proporzione all'entità dei rispettivi patrimoni immobiliari;

con decreto interministeriale del 31 maggio 1996 sono stati nominati i cinque componenti dell'osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, che rimarranno in carica per cinque anni, ossia fino al 17 marzo 2001;

con successivo decreto interministeriale del 14 ottobre 1996, vengono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento e viene fissata per ciascuno dei componenti dell'osservatorio l'indennità annua lorda di 100 milioni di lire, per il coordinatore (nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale) tale indennità è di 120 milioni, mentre altri con-

sulenti e collaboratori verranno nominati fino a copertura dell'intero *budget* complessivo di dieci miliardi;

ai fini del rimborso delle spese i membri dell'osservatorio sono equiparati ai dirigenti generali dello Stato;

la carica di componente l'osservatorio è incompatibile con quella di presidente, di componente il consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale degli enti previdenziali pubblici;

in relazione alle esigenze organizzative e funzionali dell'osservatorio, l'articolazione della struttura tecnica, la ripartizione delle competenze nel suo interno e l'individuazione delle qualifiche del personale da assegnare alla stessa sono determinate dall'osservatorio medesimo;

ai membri dei consigli di amministrazione degli enti previdenziali è corrisposta una indennità annua lorda di circa trentaquaranta milioni di lire, con carica triennale o quadriennale mentre ai membri dei Civ (consigli di indirizzo e vigilanza), vengono corrisposti soli venti-trenta milioni —:

quali siano i criteri di merito e di competenza che hanno determinato la designazione dei cinque membri dell'osservatorio;

se risponda al vero che uno di questi membri proviene dall'ambiente professionale del centro studi «Nomisma», notoriamente legato al Presidente del Consiglio dei ministri in carica, poiché in tal caso la nomina di questo esperto non risponderebbe ai criteri di indipendenza espressamente stabiliti nel comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 104, istitutivo dell'osservatorio;

se non sia incongruo che le remunerazioni annue dei componenti dell'osservatorio siano state fissate in misura superiore al doppio di quelle dei membri dei consigli di amministrazione e in misura superiore al triplo dei membri dei consigli di indirizzo e vigilanza degli enti previdenziali, ovvero di organi che sono diretta-

mente responsabili dell'amministrazione e della vigilanza per conto dei lavoratori degli enti previdenziali;

quali siano le spese che l'osservatorio dovrà affrontare tali da giustificare, in tempi di drastici tagli alle spese della pubblica amministrazione, uno stanziamento complessivo di dieci miliardi, dato che, come viene stabilito ai decreti istitutivi, l'osservatorio potrà avvalersi pienamente degli uffici tecnici degli enti;

se non ritengano che l'articolo 10 del decreto-legge 16 febbraio 1996, n. 104 sia andato oltre la delega convenuta nell'articolo 3, comma 27, della legge n. 335 del 1995, istituendo l'osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, le cui competenze non sono altro che la duplicazione dei compiti istituzionali degli organi amministrativi e di vigilanza degli enti, limitando pertanto l'autonomia degli enti medesimi e rischiando di burocratizzare ancor di più la previdenza italiana, con un aumento del già eccessivo dirigismo ministeriale;

se non ritengano opportuno rivedere l'articolo 3 della legge n. 335 del 1995, per impedire la svendita del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, la quale rappresenterebbe un impoverimento degli enti medesimi, che perderebbero la garanzia per l'erogazione delle prestazioni;

se abbiano attentamente valutato l'impatto che la rapida dismissione del patrimonio immobiliare degli enti può avere in termini estremamente negativi sul mercato delle costruzioni. Infatti, l'immissione di un patrimonio immobiliare sterminato nel brevissimo termine di cinque anni potrebbe distruggere il comparto dell'edilizia per alcuni decenni, mentre la scomparsa di enti disponibili all'acquisto e alla immissione sul mercato degli affitti di alloggi di taglio medio-basso può aggravare ulteriormente il già allarmante problema degli sfratti e della casa nei grandi centri;

se non ritengano che sussistano profili di incostituzionalità nell'insieme di queste normative che di fatto espropriano i lavoratori di un patrimonio immobiliare costituito con i loro versamenti agli enti previdenziali; tale patrimonio immobiliare non può essere manovrato a piacimento dalle autorità statali, soprattutto quando queste manovre si risolvono con un impoverimento e una diminuita sicurezza dell'investimento.

(2-00309) « Alemanno, Storace, Marzano, Ostilio, Panetta, Matteoli, Galeazzi, Armaroli, Urso, Armani, Galati, Fabris, Teresio Delfino, Bastianoni, Marinacci ».

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

—

MUSSI, NAPPI, VOZZA, GUERRA, CENNAMO, JANNELLI, GIARDIELLO, NARDONE e PETRELLA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nella serata di sabato 23 novembre 1996, è stato consumato, nella città di Torre Annunziata (Napoli), un ennesimo crimine di stampo camorristico: il commerciante Raffaele Pastore, di trentacinque anni, è stato barbaramente assassinato, nel suo deposito di mangimi per animali, da due *killer*, mentre sua madre è stata dagli stessi ferita a colpi di pistola;

Raffaele Pastore aveva, tempo addietro, denunciato tentativi di estorsione ai suoi danni effettuato da aderenti al *clan* camorristico Gionta ed aveva reso possibile l'arresto di uno degli uomini aderenti allo stesso e il materiale autore del tentativo;

nel maggio del 1995 parimenti vittima di *killer* della camorra era stato Andrea Marchese, noto commerciante di Torre Annunziata;

la città di Torre Annunziata è stata, negli anni scorsi, teatro di azione di efferrati *clan* camorristici, le cui attività e la cui presenza avevano fortemente condizionato la vita sociale ed economica della città, anche attraverso la creazione di un perverso intreccio tra questi gruppi e settori politico-amministrativi della città;

in tale periodo maturò il delitto Siani ed in cui si realizzò una capillare infiltrazione camorristica nello stesso Consiglio comunale, che fu perciò nel 1993 sciolto;

la città di Torre Annunziata è, attualmente, impegnata a partire dalla sua amministrazione, rinnovata nella tornata elettorale nel dicembre del 1995, in uno sforzo di riacquisizione della positiva immagine e

funzione che ebbe in anni non lontani quale centro di significative attività produttive e commerciali;

la stessa città è parte di un territorio — area torrese-stabiese — interessato da un programma di reindustrializzazione e di creazione di condizioni di sviluppo ed occupazione;

vasti settori cittadini, organizzazioni di categoria e gruppi di sana imprenditoria locale appaiono fortemente e responsabilmente interessati a contribuire alla creazione delle suddette condizioni;

al di là delle varie ipotesi circa le cause del crimine — vendetta per la denuncia di estorsione di cui innanzi, nuovo tentativo di estorsione o tentativo di rapina — è lecito ipotizzare che nella città e nell'area circostante siano in atto processi di riorganizzazione di gruppi camorristici rimasti privi di guida a seguito delle iniziative delle autorità giudiziarie e delle forze dell'ordine che hanno portato all'arresto di capi *clan* della zona, in testa Valentino Gionta di Torre Annunziata;

l'episodio criminoso di cui innanzi potrebbe avere il significato e quindi l'effetto di scoraggiare ogni tendenza ed ogni intervento teso a favorire nella città sviluppo ed occupazione, con l'ambizione, forse, di ricreare un clima di dominio criminale e di terrore sociale collettivo —:

quali iniziative intenda assumere al fine di contrastare e sconfiggere il non ipotetico rischio di riorganizzazione di gruppi criminali nella città e nell'area torrese-stabiese;

se lo stesso non reputi urgente, tra le prime, l'adozione di misure straordinarie tese a potenziare gli organici delle forze dell'ordine quale prima e più immediata manifestazione della presenza dello Stato;

se risulti rispondere al vero quanto si è appreso da organi di stampa cittadini, e cioè che il Pastore avrebbe richiesto protezione da parte delle forze dell'ordine;

in caso affermativo, quali siano le ragioni per le quali la suddetta protezione non gli sarebbe stata data. (3-00488)

ANGELICI. — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che:

le compagnie petrolifere, come denunciato dall'Adiconsum, al variare del prezzo del greggio, con decisione unanime e coordinata, aumentano il prezzo della benzina e del gasolio sulla base non di una giusta ripartizione del rincaro, ma della convenienza a gravare sull'uno o sull'altro prodotto a seconda delle proprie esclusive esigenze di mercato;

a seguito di questa unanime e coordinata strategia, il prezzo del gasolio da riscaldamento, in ottobre 1996, è aumentato di più di cento lire al litro contro le venti-venticinque della benzina, con un aggravio di circa cento mila lire al mese dei costi che sono chiamate a sostenere le famiglie per il riscaldamento delle proprie abitazioni;

è assolutamente inconcepibile continuare a tenere agganciata automaticamente la variazione del prezzo del metano a quella del gasolio, anche quando nessun aumento è intervenuto per quest'ultimo prodotto, con l'assurda penalizzazione di quanti avevano accolto l'invito del Governo a convertire a gas metano il proprio impianto di riscaldamento a gasolio —:

se non ritenga opportuno: *a)* impedire, con apposito provvedimento, che le compagnie petrolifere adottino per benzina e gasolio una strategia di mercato fortemente penalizzante degli interessi dei consumatori; *b)* modificare la normativa che governa la variazione del prezzo del gas metano all'interno di una logica anch'essa rispettosa degli interessi dell'utenza. (3-00489)

FOLENA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

a fronte dell'inerzia nel perseguire disciplinarmente il presidente del tribunale

militare di Roma dottor Agostino Quistelli, e il giudice *a latere* togato, dottor Bruno Rocchi, che, ad avviso dell'interrogante, hanno condotto in modo scandaloso il processo a carico del criminale di guerra Erich Priebke, annullato dalla Corte suprema di Cassazione con sentenza del 15 ottobre 1996, la procura generale militare presso la Corte suprema di Cassazione ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti del dottor Antonino Intelisano, e cioè del magistrato che ha promosso ed istruito il procedimento contro l'ufficiale nazista, sostenendo l'accusa nel dibattimento;

sembra che tale iniziativa si ricolleggi alla ricusazione del presidente e del giudice *a latere* togato del tribunale, promossa dal pubblico ministero, disattesa in una sorta di avvistamento corporativo della Corte militare d'Appello e, infine, ritenuta pienamente fondata dalla Corte di Cassazione, che ha dichiarato l'inefficacia di tutti gli atti del dibattimento;

l'interrogante ritiene che, a fronte dei travestimenti formali, l'indagine disciplinare tradisca in realtà l'intento punitivo verso la condotta del magistrato requirente, che ha interrotto l'onerosa ed indulgente inerzia di categoria verso i criminali di guerra, ponendo indirettamente a nudo incongruenze normative nonché limiti strutturali e culturali di istituzioni dello Stato;

appare inoltre intollerabile che a condurre l'indagine sia un sostituto procuratore generale, il dottor Vindicio Bonacura, il quale, con buona pace dei principi di incompatibilità, è contemporaneamente componente elettivo del consiglio della magistratura militare (e quindi una sorta di pubblico ministero nella camera di consiglio dell'organo disciplinare); conclamato amico e sodale del presidente del tribunale, nei confronti del quale ostenta propensione di difesa ad oltranza e a ciclo completo; autore della « memoria » resa in

Cassazione nel giudizio del 15 ottobre 1996 che, sorprendentemente, concludeva in senso adesivo alla difesa del Priebke, secondo argomentazioni rigettate completamente dalla Corte;

ad avviso dell'interrogante, la pervicace propensione del sostituto procuratore, considerato che il titolare della potestà disciplinare o altro collega non in posizione di incompatibilità possono svolgere l'indagine, potrebbe quasi integrare gli estremi di un vero e proprio abuso d'ufficio, consumato grazie anche alla superficialità *in eligendo* e alla disattenzione *in vigilando* degli organismi interni della

struttura complessiva della giustizia militare —:

se sia a conoscenza delle circostanze sopra riportate e se risultino confermate le motivazioni poste a fondamento dell'avvio del procedimento disciplinare a carico del dottor Intelisano;

quali urgenti iniziative, anche di carattere legislativo, intenda assumere al fine di realizzare una riforma radicale e complessiva degli istituti della giustizia militare, che, ancora una volta, hanno mostrato i segni della propria assoluta inadeguatezza. (3-00490)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

DELMASTRO DELLE VEDOVE, MARTINAT, ZACCHERA e RASI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi è improvvisamente esplosa, in tutta la sua drammaticità, la crisi della cartiera di Serravalle Sesia (Vercelli) che, nell'area valsesiana, ha sempre costituito ed ancor oggi costituisce, pur se in dimensioni ridotte, un importantissimo punto di riferimento occupazionale;

le stesse organizzazioni sindacali hanno lanciato un giustificatissimo grido d'allarme per la evidente mancanza di prospettive finanziarie per il futuro dell'azienda, a dispetto dei buoni andamenti dei mercati nei confronti del prodotto della cartiera di Serravalle;

anche il sindaco di Serravalle Sesia ha già provveduto ad invitare gli organi competenti ad intervenire per una verifica della situazione complessiva, grave al punto che un solo istituto di credito ha trascritto pignoramento immobiliare per un valore di undici miliardi e novecentotré milioni;

la reale condizione della cartiera di Serravalle deve essere esaminata con urgenza assoluta, di concerto con l'autorità regionale, provinciale e comunale, per accertare la possibilità di interventi in qualche modo risolutivi e, comunque, per tentare di salvaguardare l'occupazione di almeno settantasette dipendenti —:

se sia informato della annosa vicenda che ruota intorno alla cartiera di Serravalle e che ha condotto, in un logoramento progressivo nel corso degli ultimi anni, al pauroso decremento di mano d'opera, con i corrispondenti riflessi sull'occupazione in Valsesia;

se non ritenga, di approntare un piano di intervento per acquisire i dati finanziari ed aziendali del problema, per

valutare l'obiettivo possibilità per la cartiera di Serravalle di restare sul mercato in ragione delle prospettive del mercato stesso e della struttura tecnica e finanziaria dell'azienda;

quali iniziative si intendano assumere per tentare di conservare il posto di lavoro ai dipendenti della cartiera di Serravalle Sesia. (5-01097)

LUCIDI, FOLENA e RUZZANTE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nei confronti del personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio negli istituti del Triveneto sono stati aperti nel 1995 circa duemila procedimenti disciplinari;

al personale del corpo di polizia penitenziaria, provenienti da tutti gli istituti del Triveneto impiegato nelle traduzioni dei detenuti presso le aule giudiziarie di Padova, a causa della carenza del personale disponibile, non viene consentito di effettuare un'interruzione del servizio per la consumazione del pranzo, nonostante il servizio inizia alle ore 8 e frequentemente si protrae fino alle ore 20 —:

se sia a conoscenza della situazione sopra descritta e quali iniziative abbia assunto o intenda intraprendere di fronte ad una così alta incidenza di procedimenti disciplinari nel Triveneto;

se non ritenga opportuno accertare le cause per verificare se queste siano da addebitare ad una forte indisciplina del personale oppure ad una incapacità di gestione del personale stesso da parte della dirigenza dell'Amministrazione locale;

quali disposizioni siano state emanate o si intendano emanare affinché si possa porre fine ai predetti, inaccettabili disagi ai quali viene sottoposto il personale addetto al servizio delle traduzioni di Padova.

(5-01098)

PEZZOLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il signor Salvatore Caruso di 54 anni, era dipendente della ditta « Bettin Narciso

e Figli - Appalti ferroviari » di Mellaredo di Pianiga in provincia di Venezia, consorziata con il Consorzio nord est, per la quale ha lavorato circa trenta anni presso la stazione ferroviaria di Fortezza (Bolzano);

nel 1988 la ditta menzionata perde l'appalto di Fortezza, conseguendone un altro, sempre per le ferrovie dello Stato, in Vicenza. Su precisa richiesta della stessa società Bettin, il Caruso viene convinto a trasferirsi nel capoluogo vicentino con tutta la famiglia, sopportando i relativi disagi;

appena giunto in Venezia, il Caruso inizia a subire una forte pressione psicologica, con chiari intenti persecutori, nel tentativo di farlo dimettere spontaneamente dall'impiego;

viene peraltro adibito, in netto contrasto con le leggi vigenti, a mansioni inferiori rispetto a quelle che gli competevano in base alla qualifica e ai compiti sino ad allora svolti;

la ditta Bettin aveva collocato il Caruso tra gli esuberi delle piccole partite, cui le ferrovie dello Stato assicurano comunque un posto; la ditta dispone a tutt'oggi di ulteriori due esuberi, coperti contrattualmente dalle ferrovie dello Stato, ma preferisce assegnarli, con chiaro intento fraudolento, a dei giovani, per evidenti scopi di risparmio sulla retribuzione e i contributi;

la ditta Bettin, in pratica, fruisce dall'accordo con le ferrovie dello Stato per il collocamento degli esuberi delle piccole partite, destinati evidentemente a non pregiudicare lavoratori che non hanno più speranza di trovare nuova sistemazione sul mercato del lavoro per ragioni di età, e li sfrutta per assumere giovani a livelli retributivi e previdenziali notevolmente inferiori, in netto contrasto con lo spirito stesso dell'accordo;

il Caruso è stato licenziato e ha iniziato una vertenza contro la ditta, per le ragioni esposte, al fine di ottenere il reintegro, essendo altrimenti sul lastrico assieme alla famiglia che dal suo lavoro traeva l'unica fonte di sostentamento -;

se non ritenga che la nazione sia stanca di uno Stato incapace di difendere

i più deboli da siffatte furberie e non ravveda l'opportunità che le ferrovie dello Stato verifichino direttamente presso i soggetti nominati, le modalità vengono effettivamente impiegate le disponibilità per i piccoli esuberi da parte delle ditte che ne usufruiscono. (5-01099)

DI NARDO. — *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

le agenzie ippiche hanno concordato con l'Unire la nuova convenzione che regola i rapporti tra l'ente pubblico e i delegati in merito all'accettazione delle scommesse ippiche;

l'accordo con l'Unire prevede la definizione di zone di competenza per ciascun delegato e l'allargamento della rete di accettazione: 620 nuovi bandi di concorso per l'assegnazione di altrettante nuove deleghe in aggiunta alle attuali 320;

in termini di occupazione l'apertura di 620 nuove agenzie comporta l'assunzione di oltre 1.300 impiegati e l'utilizzo di almeno 3.500 addetti all'accettazione;

l'apertura di succursali (allestite sia dalle attuali che dalle nuove agenzie) comporta l'assunzione di circa 3.800 tra impiegati ed altrettanti addetti all'accettazione, senza considerare l'indotto economico: imprese, artigiani, installatori eccetera circa 9.000 unità lavorative;

l'incremento del movimento, inoltre, comporterebbe per l'erario almeno il doppio delle entrate attuali -;

quali siano le reali motivazioni ed i veri significati del parere negativo espresso dal Ministro interrogato sulla stipula di questa convenzione, parere negativo che di fatto oltre a penalizzare l'intero settore ed in primo luogo i lavoratori vanifica, secondo stime attendibili, introiti alle casse dell'erario di svariati miliardi. (5-01100)

RODEGHIERO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

nell'anno scolastico 1996-1997, presso la classe terza B del liceo scientifico statale « E. Fermi » di Cantù (Como), è stata adot-

tato il testo di educazione civica « Verso una nuova repubblica », di Alberto Sensini, Armando Editore;

a pagina 239 del sopracitato testo si parla di « campagna contro i terroni in atto in Lombardia e nel Veneto »;

a pagina 244 si dice che nello statuto di Alleanza Nazionale (ex Msi) « si condanna espressamente il razzismo », lasciando intendere che chi non dichiara di essere antirazzista deve essere automaticamente etichettato come nemico delle altre razze;

a pagina 240 si scrive erroneamente *Mein Kempf* invece che *Mein Kampf* (il libro di Hitler); a pagina 244 si afferma che Anna Frank morì a ventisei anni, invece che a sedici; a pagina 244 si scrive di disposizioni di legge che « giudichino », invece che « riconoscano come un reato »;

alle pagine 241, 242, 244 si cita un testo del sociologo Ferrarotti, edito dalla stessa casa editrice del testo in esame —

se il testo sia stato effettivamente approvato dal collegio dei docenti del liceo scientifico statale « E. Fermi » di Cantù (Como), come da decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 (articolo 7), ed in quali altri istituti superiori lo stesso testo sia stato adottato;

se sia in grado di spiegare da chi sia stata organizzata la « campagna contro i terroni in Lombardia e nel Veneto », come scritto a pagina 239, e quante siano state le vittime di tale campagna;

se non ritenga che il testo, citando espressamente lo statuto di un partito politico, sia strumento di propaganda politica, circostanza inammissibile per un testo scolastico, che ha il preciso compito di informare gli studenti, e non di condizionarli approfittando del grandissimo potere della scuola sulla formazione delle coscienze dei giovani;

se, una volta verificata la sussistenza delle necessarie autorizzazioni, non ritenga opportuno, come da decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articolo 155, ritirare il testo da tutte le scuole dove esso è stato adottato, in virtù della limpida propaganda

politica in esso riscontrabile, dei numerosi refusi ed imprecisioni, e del chiaro clientelismo editoriale evidenziato dal continuo riferimento ad un testo edito dalla stessa casa editrice;

se non ritenga opportuno invitare il corpo docente degli istituti che hanno adottato il libro di testo ad iniziative che rimedino all'evidente danno culturale e formativo di una vera coscienza civica, democratica e tollerante, provocato dalla sua adozione. (5-01101)

FOTI. — *Ai Ministri dell'interno, delle poste e delle telecomunicazioni e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in data 22 luglio 1995 il signor Roberto Fulvio Brustia presentava al comune di Piacenza denuncia di inizio attività per la realizzazione di impianto tecnologico (antenna per telefonia cellulare) sulla copertura dell'edificio posto in Piacenza, via San Francesco 8;

nella predetta denuncia, presentata ai sensi dell'articolo 8, comma 9, del decreto-legge 26 maggio 1995, n. 193, lo stesso Brustia dichiarava che il realizzando impianto sarebbe stato posto a servizio della rete nazionale di telefonia cellulare di Omnitel Pronto Italia spa;

in data 12 agosto 1995 il dirigente del dipartimento assetto del territorio, unità operativa urbanistica del comune di Piacenza, con nota protocollo n. 11479, diffidava la Omnitel ad eseguire le opere in questione, ritenendole soggette a richiesta di concessione edilizia: si valutava, opportunamente, che l'antenna da collocare non fosse — infatti — a servizio dell'edificio, ma costituisse opera di urbanizzazione;

a seguito di sopralluogo sulla copertura dell'edificio posto in via San Francesco 8, l'ispettore edile del comune di Piacenza, accertato che lì era stato installato un traliccio di ferro come indicato nella citata denuncia di inizio attività presentata dal citato Brustia, redigeva verbale di violazione edilizia, inviandone copia alla procura della Repubblica presso la pretura di Piacenza (nota protocollo 1278/V del 12 settembre 1995);

il 31 agosto 1995 perveniva al comune di Piacenza domanda di concessione edilizia in sanatoria che, esaminata dalla commissione edilizia di quel comune, veniva sospesa in attesa dell'acquisizione del parere dell'unità sanitaria locale, del nulla-osta dell'assemblea condominiale, e della presentazione degli elaborati dettati dalla legge n. 46 del 1990, in materia di scariche atmosferiche;

con ordinanza del 5 settembre 1995 il pretore di Piacenza (dottor Bruno), adito da alcuni condomini dell'immobile posto in via San Francesco 8, ordinava alla Omnitel Pronto Italia spa la sospensione della costruzione del ripetitore oggetto della presente interrogazione;

l'Omnitel, con nota del 30 novembre 1995 (protocollo n. 16124 del 6 dicembre 1995 del comune di Piacenza) attestava che, anche nel caso di specie, si veniva a configurare una « situazione tipica per le stazioni cittadine di telefonia cellulare Omnitel installate sulla cima di edifici sempre piuttosto sporgenti rispetto alla quota media degli edifici nell'immediato intorno: l'edificio necessita di protezione contro i fulmini e non ne è dotato »; ed ancora « ...l'Omnitel ha quindi emanato una direttiva interna che prescrive, in relazione alle installazioni di questo tipo, il ripristino delle condizioni antecedenti all'installazione; si tratta cioè di portare a terra tutti i fulmini che, probabilmente, potranno colpire l'antenna, senza creare danni all'edificio »;

in data 12 gennaio 1996 il comune di Piacenza rilasciava la concessione edilizia in sanatoria (C.E. n. 2) all'Omnitel per l'opera in questione;

con decreto del 27 settembre 1996 — visti gli articoli 232, 233 e 234 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 — il prefetto della città di Piacenza imponeva « sul fabbricato posto in Piacenza, via San Francesco 8, servitù permanente inamovibile di linea telefonica a favore della Omnitel Pronto Italia spa, mediante la posa dei cavi e della canalina indicati in premessa —:

se i fatti siano noti ai Ministri interrogati e quale ne sia la valutazione, soprattutto in considerazione del fatto che lo sviluppo delle moderne tecniche di comunicazione non può, comunque, risultare pregiudizievole per la salute e la sicurezza dei cittadini, ed in particolare dei proprietari dell'immobile posto in Piacenza, via San Francesco 8, già costretti ad adire — vittoriosamente — il pretore di Piacenza per la tutela dei legittimi interessi;

se il Ministro dell'interno non ritenga di dover richiamare la prefettura di Piacenza a riconsiderare la decisione assunta con il decreto in premessa citato, anche in relazione agli eventuali pericoli che il funzionamento della struttura può arrecare ai cittadini;

se sia pendente nei confronti del signor Roberto Fulvio Brustia, nato ad Aosta il 10 marzo 1957 e residente a Milano, via Volvinio n. 46, procedimento penale in ordine ai fatti evidenziati e, in caso affermativo, in quale stadio si trovi e se siano già stati formalmente elevati i capi d'imputazione. (5-01102)

PITTELLA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

il terzo canale della Rai svolge una importante funzione informativa sulle problematiche regionali e locali altrimenti trascurate;

la sua ricezione nella regione basilicata non è uniformemente accettabile, giacché vi sono alcune aree dove il segnale si riceve in modo disturbato;

tra queste aree vi è certamente il comune di Castelluccio Inferiore (Potenza);

da qualche tempo, i teleutenti di tale comune ricevono male anche il primo e il secondo canale, pare a causa dell'influenza delle emittenti Mediaset e della debolezza del segnale Rai —:

se non ritenga, come pare urgente all'interrogante, intervenire per risolvere tale questione. (5-01103)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro per la solidarietà sociale, nel corso di un recentissimo convegno, ha sostanzialmente aperto anche ai cosiddetti « single » la possibilità di accedere all'adozione;

l'argomentazione messa a fondamento del pronunciamento del Ministro è la seguente: « Ci sono persone capaci di amare e di essere famiglia molto più di una coppia » (cfr. *La Stampa* del 26 novembre 1996, pagina 12);

l'osservazione, certamente condivisibile, sembra peraltro muovere da una filosofia « premiale » nei confronti dei « single » certamente degnissimi, ma sembra trascurare il fatto che, nell'istituto dell'adozione, la figura da tutelare è quella del bambino —:

se, nell'ambito dell'istituto dell'adozione, non ritenga preferibile assicurare al bambino adottato un quadro familiare che offra sia la figura materna che la figura paterna. (4-05526)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

presso la stazione ferroviaria di Biella San Paolo sono ricoverati un numero imprecisato di vagoni che, coibentati con amianto, debbono essere « bonificati »;

il capannone entro il quale detti vagoni sono ricoverati è di fatto isolato, con ciò lasciandosi intendere la pericolosità della situazione;

è addirittura impossibile verificare il numero dei vagoni ricoverati e le condizioni dei medesimi;

uno dei muri perimetrali è peraltro parzialmente crollato, vanificando, ed anzi rendendo ridicole le precauzioni di natura sanitaria;

il numero dei vagoni è così elevato che, completata l'area del capannone, molti di essi hanno dovuto essere lasciati all'aperto;

nessuno sa per quanto tempo i vagoni dovranno restare a Biella —:

quanti siano i vagoni da « bonificare » ricoverati alla stazione di Biella;

in quali condizioni essi siano;

se essi rappresentino, in effetti, un serio pericolo per la salute;

in caso affermativo, se le condizioni di ricovero siano tali di garantire i cittadini dal relativo rischio;

quali siano i tempi previsti per il trasporto dei vagoni presso le sedi delle società che dovranno provvedere alla loro bonifica. (4-05527)

PREVITI. — *Ai Ministri della sanità, dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

sotto gli occhi di tutti è il grave stato delle strutture cimiteriali realizzate negli ultimi anni nell'area del cimitero Flaminio, sito in località Prima Porta, nel comune di Roma;

la costruzione di nuovi loculi — realizzata dalla cooperativa CCC di Carpi e da altre cooperative aderenti alla lega delle cooperative — ha comportato spese elevatissime a fronte di realizzazioni del tutto inadeguate, alcune delle quali sono improvvisamente crollate poco tempo dopo l'ultimazione dei lavori;

le pareti delle strutture realizzate non sono state adeguatamente impermeabiliz-

zate e, pertanto presentano macchie di materiale cadaverico, con grave rischio per la salute pubblica —:

se non si ritenga opportuno intervenire nei modi consentiti a tutela della sicurezza e della salute pubblica. (4-05528)

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

nel mese di agosto del 1996, il direttore generale dell'osservatorio per le malattie delle piante di Verona segnalava al ministero delle risorse agricole alimentari e forestali la comparsa di « Plom pox virus » (*Sharka*) nel territorio veronese;

lo *Sharka* è una gravissima malattia virale delle drupacee, oggi non curabile;

la legislazione nazionale (decreto ministeriale 26 novembre 1992) ne obbliga la lotta tramite estirpazione e distruzione delle piante colpite, essendo questo l'unico modo per bloccare la diffusione del virus;

il servizio fitosanitario di Verona, nel giugno 1996, aveva individuato numerosi focolai della malattia in frutteti di pesche del veronese, segnalando alle autorità competenti che la zona da bonificare interessava circa trecento ettari e che il costo che gli agricoltori avrebbero dovuto sopportare per la distruzione dei frutteti si aggirava intorno ai dieci miliardi;

la preoccupante situazione viene prontamente illustrata sia all'interrogante che ai dirigenti del ministero delle risorse agricole;

l'efficacia di un'azione di profilassi è subordinata alla concessione di adeguati risarcimenti agli agricoltori tenuti per obbligo alla eradicazione degli alberi; ciò si poteva ottenere solo tramite un provvedimento di urgenza: la segreteria dello scrivente ha contattato la divisione generale delle politiche agricole e agroindustriali del ministero delle risorse agricole;

fu quindi stabilito che il ministero delle risorse agricole avrebbe predisposto un apposito decreto attraverso cui si sa-

rebbe riconosciuto agli agricoltori veronesi colpiti dalla calamità un rimborso di dieci miliardi per il 1997 e ulteriori stanziamenti per una bonifica totale nei successi 1998 e 1999, il tutto riconducibile agli stanziamenti previsti dal Fondo di solidarietà nazionale;

il decreto fu redatto e trasmesso agli uffici competenti per avviarne l'approvazione; a distanza di oltre due mesi non si è riusciti a vedere ancora la pubblicazione del decreto e, vista la gravità del problema e l'urgenza della sua soluzione, lo scrivente ha chiesto i motivi del ritardo;

sembrebbe che il decreto contro la diffusione dello *Sharka* sia stato 'congelato' per mancanza di copertura finanziaria;

risulterebbe, inoltre, che il ministero del tesoro richieda tempi lunghi per provvedere al suo finanziamento;

nel frattempo la vicenda diventa sempre più grave e difficile da risolvere, con il serio rischio che il virus possa diffondersi, arrecando gravi danni —:

se non ritenga estremamente urgente favorire l'approvazione del decreto-legge contro la diffusione del virus citato in premessa, magari ricercando una sua copertura finanziaria non solo attraverso il Fondo di solidarietà nazionale ma anche in altri capitoli di bilancio;

se non sia comunque necessario trovare un'adeguata soluzione al problema, visto che, non contribuendo a risarcire gli agricoltori veneti costretti a distruggere i loro frutteti, i danni che deriverebbero da una mancata azione di profilassi del territorio sarebbero di gran lunga superiori per l'economia agricola veneta e il bilancio dello Stato, a fronte delle spese necessarie a finanziare il decreto citato. (4-05529)

PREVITI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

a Roma, via della Crescenza rappresenta un'importante collegamento viario

tra via di Grottarossa e via dei Due Ponti, in un tracciato ideale che dal grande raccordo anulare muove in direzione della Basilica di San Pietro;

via della Crescenza è una strada molto pericolosa in cui si formano, durante le ore di punta, lunghe file anche a causa di uno stretto ponte che impedisce il passaggio contemporaneo di autoveicoli procedenti in senso contrario —:

se e quali iniziative intendano assumere per includere la ricostruzione del tracciato di via della Crescenza tra le opere pubbliche che saranno realizzate per il Giubileo dell'anno 2000. (4-05530)

PREVITI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

è prevista la realizzazione del « Programma Suburbia » nella zona di Labaro-Prima Porta del comune di Roma;

il programma dovrebbe utilizzare i fondi stanziati dalla legge n. 68 del 1988 e prevede la realizzazione di una serie di opere di carattere sociale e collettivo nella periferia nord del comune di Roma;

appare quantomeno opportuno e necessario, nell'interesse della collettività, procedere alla realizzazione in tempi brevi del « Programma Suburbia » —:

se sia a conoscenza degli interventi e dei tempi di realizzazione del « Programma Suburbia »;

se e quali misure intenda assumere per garantire ai cittadini interessati la realizzazione in tempi certi e rapidi del programma citato. (4-05531)

PECORARO SCANIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

tra i parametri fissati dal trattato di Maastricht per accedere all'Unione europea vi è quello di ridurre i tassi di interesse sui titoli di Stato a lunga scadenza, equi-

parandoli a quelli degli altri *partners* europei, che viaggiano intorno al cinque per cento;

tale tendenza al ribasso sarà sempre più accentuata ed è ragionevole supporre che, sia se entriamo nell'Unione europea dal 1° gennaio 1999 sia se entriamo in ritardo, i rendimenti dei titoli pubblici saranno obbligati a scendere sotto la soglia del cinque per cento;

qualsiasi previsione di rendimento di polizze vita e/o pensionistiche, quindi, non potranno prescindere dal suddetto dato;

ciononostante le compagnie di assicurazioni continuano a proiettare rendimenti molto più elevati ai sottoscrittori di polizze vita e pensionistiche;

i preventivi rilasciati agli utenti da primarie compagnie, proiettano tassi di rendimenti dell'8,5 e perfino del 10 per cento, malgrado gli attuali (e i futuri) rendimenti dei BTP decennali, viaggiano intorno al 5/6 per cento;

con un rendimento promesso dell'8,5 per cento, un sottoscrittore di una polizza ventennale che effettui un versamento di 100 mila lire mensili (a cui la compagnia applica un caricamento del 10 per cento), avrà una rendita vitalizia alla scadenza pari a 3,2 milioni annui, mentre la stessa polizza, proiettata ad un tasso del 5 per cento, darà una rendita di 1,9 milioni annui —:

se ritenga corretto l'operato delle compagnie di assicurazione e delle banche che offrono polizze vita con la promessa di rendimenti miracolistici, difficilmente realizzabili tra venti anni;

se in tale fattispecie non si racchiuda un ben congegnato inganno a danno di migliaia di sottoscrittori, come quello già consumato con la vendita di polizze negli anni ottanta, le cui mirabolanti promesse risultano di gran lunga inferiore alla realtà;

quali misure urgenti il Governo intenda assumere per evitare che i consumatori diventino facili esche di promesse

di rendimento ingannevoli, propagandate dalle compagnie al solo scopo di piazzare prodotti assicurativi presso i risparmiatori. (4-05532)

PECORARO SCANIO. — *Ai Ministri delle finanze, del tesoro e per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, prevede delle agevolazioni per gli invalidi;

tale agevolazione è riferita alla tassa di concessione governativa applicata al servizio di telefonia radiomobile; servizio di estrema necessità per molti invalidi: si tratta, per alcune categorie disagiate, un segnale di grande attenzione;

ai sensi di quanto disposto dal decreto ministeriale 28 dicembre 1995 la tassa non è dovuta per le licenze o i documenti sostitutivi intestati ad invalidi a seguito di perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori, nonché ai non vedenti. Per godere dell'esenzione l'invalidità deve essere attestata dalla competente azienda sanitaria locale e la relativa certificazione deve essere consegnata al concessionario del servizio all'atto della stipula dell'abbonamento;

la normativa in questione non è affatto chiara, in quanto non viene per nulla specificato qual è la percentuale invalidante necessaria per poter ottenere i benefici suddetti. Di fatto la Telecom e le altre compagnie telefoniche, in attesa di direttive specifiche, richiede il cento per cento di invalidità ai soggetti richiedenti;

le stesse compagnie telefoniche molte volte fanno delle discrezionali eccezioni: in sostanza si lascia alla libera interpretazione dei funzionari l'applicazione di questa norma del tutto vaga;

in altre occasioni e per altre agevolazioni è richiesta una percentuale minima

certa di invalidità: superiore ai due terzi, in base alla quale si può chiedere di usufruire di un determinato beneficio —:

quali siano le valutazioni dei Ministri interrogati in merito a quanto esposto in premessa;

se non ritengano di dover, alla luce di quanto in premessa, emanare provvedimenti atti a chiarire il contenuto e la percentuale minima di invalidità per poter ottenere i benefici determinati dalla legge n. 202 del 1991, a rimuovere situazioni di palese disparità e le interpretazioni discrezionali da parte di funzionari delle società di telefonia mobile. (4-05533)

LUCCHESI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

quando e se intenda disporre un prolungamento degli attuali orari di ricevimento del pubblico nei vari commissariati di polizia per adempimenti amministrativi. Attualmente viene praticato l'orario di ricevimento del pubblico dalle ore 8,30 alle ore 12,30; il sabato dalle ore 8,30 alle ore 11,30. Chi è impegnato in attività lavorative non può assolutamente recarsi negli uffici, quindi una apertura nel pomeriggio appare essenziale;

se non si ritenga che determinate comunicazioni amministrative possano essere inviate dai cittadini anche tramite fax: una semplificazione delle antiquate procedure va fatta;

se non ritenga di utilizzare il personale di polizia per vigilare le città e, per le attività burocratiche, non ritenga di affidarle a personale civile;

quando ritenga di potere assicurare che tali procedure possano essere sostituite dai nuovi metodi moderni e civili, così come avviene in tutti i Paesi europei.

(4-05534)

LUCCHESI. — *Ai Ministri del tesoro e della funzione pubblica e degli affari regionali.* — Per sapere:

se siano a conoscenza dei tempi lunghi per il pagamento di fatture o note di

addebito da parte della pubblica amministrazione, la cui lentezza nell'operare è spaventosa e i cui errori formali costituiscono un difetto ineliminabile, visto l'andamento generale ed il modo superficiale di operare. Sta di fatto che un mandato di pagamento, allorché vi è la volontà di porlo in essere, compie tanti passaggi per cui si richiedono almeno sei mesi per la definizione, sempreché tutto vada bene, altrimenti possono passare anche due anni. Ogni ufficio tiene detto mandato almeno per due mesi, tra valutazione e firma, dopo l'iter, adesso anche la Banca d'Italia fa rilievi di formalità e rispedisce indietro i mandati di pagamento, che riprendono l'iter inverso, giungendo a chi deve rifare il provvedimento (anche per una banalità) dopo mesi, quindi si ricomincia il lungo iter. Di esempi ve ne sono tanti, ormai è la prassi: nessuno riesce a riscuotere se non dopo svariati mesi o anni. Non solo, ma al cittadino — nell'era del duemila — non si forniscono notizie per telefono, deve quindi sobbarcarsi lunghe code nei vari uffici, negli orari limitati, per chiedere notizie di un mandato che lo interessa. Una situazione aberrante e mortificante, che rileva come siamo ancora nell'era della pietra, altro che computer! Addirittura il ministero dell'università e della ricerca scientifica non riesce a pagare un mandato di poche lire che riguarda gli inizi del 1995;

cosa intendano fare per determinare tutto un modo diverso di operare, per rendere questa pubblica amministrazione più vicina all'Europa e più lontana dai paesi sottosviluppati dell'Africa;

come intendano muoversi, quale disposizione intendano dare per evitare che il cittadino venga quotidianamente mortificato e penalizzato da questa amministrazione abulica, inetta, miope, incapace.

(4-05535)

SCALIA, DE BENETTI e PAISSAN. — Ai Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:

si sono svolti di recente, al ministero dell'ambiente, diversi incontri con gli am-

ministratori della regione Liguria, della provincia e del comune di La Spezia, per definire la precisa applicazione dell'accordo con l'Enel sul processo di ambientalizzazione della Centrale di Vallegrande;

una recente delibera della giunta regionale della Liguria, la n. 2217 del 5 luglio 1996, riporta, in allegato, precise prescrizioni tecniche, elaborate dal CTA, sugli adeguamenti a cui deve uniformarsi l'Enel sia a regime sia nel periodo transitorio;

sembra che i rappresentanti degli enti locali, durante gli incontri, abbiano dato, al Ministro dell'ambiente, il proprio consenso su una formulazione che prevede prescrizioni tecniche non rispondenti a quanto stabilito dalla delibera n. 2217 e tendenti a lasciare margini di indeterminatezza, soprattutto agli impegni dell'Enel nel periodo precedente la ristrutturazione dell'impianto;

non risulta che la giunta regionale della Liguria abbia deliberato alcun atto tendente a modificare la delibera n. 2217, in cui si chiedeva all'Enel di impegnarsi, nel periodo di transizione verso l'adeguamento ambientale, ad utilizzare un quantitativo minimo di metano di 200.000.000 metri cubi all'anno e a non superare un tetto massimo di 1 milione di tonnellate/anno di carbone utilizzato —:

se i Ministri interrogati non ritengano di dover sospendere la definizione di ogni atto di loro competenza in merito all'accordo di cui in premessa in attesa di vanificare la congruenza di tale atto con la delibera n. 2217 della giunta regionale della Liguria e le prescrizioni tecniche ad essa allegate;

quali provvedimenti verranno presi affinché i contenuti della delibera n. 2217 della giunta della regione Liguria, che fissa precisi limiti all'utilizzo del carbone e del metano, vengano rispettati *in toto* dall'Enel. (4-05536)

PITTELLA. — Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:

da oltre un anno sono state rese pubbliche le posizioni di circa 120 infer-

mieri generici illegittimamente addetti all'esecuzione di esami Eeg, e l'anomala, precaria, posizione di circa 500 infermieri professionali destinati a svolgere mansioni di tecnico di neurofisiopatologia, il cui profilo professionale è stato definito con decreto del Ministro della sanità n. 183 del 15 marzo 1995;

nel notiziario 2/1995 dell'Associazione italiana tecnici di neurofisiopatologia è stato pubblicato l'elenco preciso dei circa 1300 operatori, suddivisi per qualifiche, ospedali, città e regioni. Tali dati sono stati riportati anche dalla stampa periodica specializzata e da alcuni quotidiani: *Mondo sanitario* di febbraio e di marzo 1995, *Asi* del 10 e del 27 marzo 1995, *Panorama sanità* del 1° e dell'8 aprile 1995, *Sole-24 ore* del 4 e del 12 aprile 1995, *il Corriere medico* del 25 aprile 1995;

questi dati erano stati forniti al ministero della sanità il 24 maggio 1995 in occasione della presentazione del progetto formativo Sinc-Ipasvi-Aitn per i circa 500 infermieri professionali, già addetti all'Eeg prima del 15 marzo 1991, ai fini dell'aggiornamento professionale obbligatorio sulla esecuzione di Eeg per accertamento di morte cerebrale;

il progetto è stato elaborato dalle organizzazioni professionali direttamente interessate, Società medici di neurofisiologia (Sinc), Federazione infermieri professionali (Ipasvi) e Associazione tecnici di neurofisiopatologia (Aitn), a seguito di un lungo e meticoloso lavoro teso a garantire la corretta applicazione delle metodiche diagnostiche per l'accertamento della morte cerebrale;

con parere del 16 gennaio 1996 il Consiglio superiore di sanità ha deciso che sono da ritenere abilitati alla esecuzione di esami Eeg per accertamento di morte cerebrale solo gli infermieri addetti all'Eeg da almeno tre anni al 15 marzo 1995;

il progetto Sinc-Ipasvi-Aitn e la decisione del Consiglio superiore di sanità sono stati riportati dalla stampa: *Asi* del 29 maggio 1995, 8 gennaio 1996, 12 febbraio

1996; *Panorama sanità* del 10 giugno 1995, 29 luglio 1995, 7 gennaio 1996, 16 gennaio 1996, 22 febbraio 1996; *la Repubblica* del 4 novembre 1995, *il Sole-24 Ore* del 13 gennaio 1996, *Mondo sanitario* del maggio 1996;

l'Aitn, con lettera del 21 marzo 1996, rispondendo alla richiesta formulata il 24 febbraio 1996 dall'Ufficio professioni del ministero della sanità aveva confermato i dati statistici al 13 maggio 1995 e aveva sollecitato il Ministero per un intervento urgente e risolutivo sulla posizione degli infermieri, ovvero per rendere esecutivo il parere del Consiglio superiore di sanità;

in considerazione della totale assenza di risposte in merito, il Presidente della Sinc, professor G. Caruso, in data 16 luglio 1996 ha inoltrato al dirigente del predetto ufficio professioni una richiesta di intervento urgente, proponendo una precisa definizione della problematica su cinque punti;

in assenza di risposta da parte del ministero, il presidente della Sinc ha presentato il 19 ottobre 1996 una seconda richiesta per un intervento risolutivo immediato, entro il 25 ottobre 1996. L'intervento urgente è stato sollecitato ancora una volta anche dal Presidente dell'Aitn, Mastrillo, il 30 ottobre 1996, in occasione della richiesta del 29 ottobre per il riconoscimento della equipollenza dei titoli di studio rilasciati da scuole regionali e universitarie, attivate prima del decreto 24 luglio 1996, istitutivo dei corsi di diploma universitario;

pertanto, emerge chiara ed evidente l'inadempienza da parte dell'ufficio professioni in merito all'anomala posizione dei centoventi infermieri generici nei vari ospedali e alla definizione della posizione dei cinquecento infermieri professionali addetti all'Eeg, in ottemperanza al parere 16 gennaio 1996 del Consiglio superiore di sanità;

ora, il mancato intervento del ministero determina una grave situazione di incertezza nelle strutture ospedaliere e il

rischio concreto di un intervento straordinario della magistratura, per evitare che si ripetano ancora procedure illegittime nell'accertamento della morte cerebrale. Tali situazioni, che sono documentabili, non sono state finora denunciate per non aggravare ulteriormente la già precaria attività dei trapianti di organo, che vede l'Italia agli ultimi posti in Europa —

quali urgenti iniziative intenda assumere per: 1) eliminare la posizione anomala dei centoventi infermieri generici; 2) definire le competenze dei cinquecento infermieri professionali addetti all'Eeg; 3) sancire l'equipollenza di attestati e diplomi di tecnico di neurofisiopatologia già rilasciati in precedenza dalle scuole regionali e universitarie. (4-05537)

MATACENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, della sanità e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

dal 12 luglio 1996 i rifiuti solidi urbani della città di Reggio Calabria vengono smaltiti nella discarica provvisoria di Sambatello, in applicazione dell'ordinanza del sindaco del 30 giugno 1996, n. 542/Gab.;

detta discarica, consistente nell'utilizzazione della vasca di stoccaggio originariamente creata per l'impianto di compostaggio, ha una capacità ricettiva limitata, che è stata valutata per un massimo di sessanta giorni;

per far fronte all'« emergenza rifiuti », l'amministrazione comunale ha individuato come soluzione idonea l'imballaggio dei rifiuti bruti opportunamente pressati;

all'uopo, è stato noleggiato dall'Enterprise Lds srl, rappresentante in Italia della Balapress di Nossebro (Svezia) un impianto stazionario per la compressione e l'imballaggio dei rifiuti, al prezzo di lire 18.825.800 a settimana;

il settore igiene ambientale del comune di Reggio Calabria, con nota n. 2535 del 16 luglio 1996, in ordine alla utilizzazione dell'impianto « Bala Press », tra l'al-

tro, ha ritenuto « opportuno segnalare alcune considerazioni inerenti il servizio di nettezza urbana e di possibili disguidi che potrebbero sorgere in seguito al fermo di un qualunque componente dell'impianto o di mancata raccolta dei rifiuti », segnalando, in particolare, al punto 3), che un giorno di ritardo nella lavorazione può essere recuperato in non meno di tre-quattro giorni (lavorando ventiquattro ore al giorno). Stante ciò, occorre prevedere un piazzale (o dei silos) sufficientemente capiente e lontano dai centri abitati per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti in attesa di essere trattati oltre l'area necessaria per accatastare le balle confezionate (pari a circa duecento, occupanti un volume di circa trecento mc. *pro die*) », mentre, al punto 4), si avvertiva che « pressando i rifiuti fuoriscirà certamente del liquame, per cui è indispensabile prevedere per questo una idonea vasca di raccolta ... »;

le associazioni ambientali avevano ammonito l'amministrazione comunale ad utilizzare la vasca di stoccaggio a guisa di discarica libera;

nonostante ciò, il sindaco, come detto in precedenza, ha deciso di fare utilizzare detta vasca, impermeabilizzata in plastica, come discarica pattumiera;

i cittadini di Sambatello, protestando vibratamente contro tale soluzione, hanno fatto presente alle autorità competenti che a pochi centimetri della vasca sono presenti falde acquifere, che, se in contatto con il velenosissimo percolato, potrebbero avvelenare i cittadini della periferia nord della città;

è stato segnalato che durante l'interamento dei rifiuti la vasca ha subito notevoli squarci, poi rattoppati, che avrebbero potuto far penetrare nelle falde acquifere il potente e micidiale veleno;

nella vasca, ormai completamente satura, sono stati accumulati i rifiuti non smaltiti per disfunzioni dell'impianto e per l'incompletezza dei turni (l'impianto non risulta essere stato mai attivato ventiquattro ore su ventiquattro !);

in questi giorni si registra inoltre la fuoriuscita dalla vasca di fetido liquame filtrato dalla massa dei rifiuti, che come si temeva è percolato;

tale realtà è stata recentemente oggetto, a seguito delle denunce dei cittadini della zona, di una ispezione del Noa dei Carabinieri —:

quali interventi urgentissimi si intendano adottare per fronteggiare l'emergenza ambientale e sanitaria nel rione Sambatello di Reggio Calabria;

se non si ritenga necessario ed urgente disporre opportuni accertamenti per verificare se le falde acquifere siano state, o meno, inquinate;

se non si ritenga utile ed opportuna una ispezione ministeriale per accertare eventuali responsabilità, nonché per provvedere all'immediata chiusura di tale discarica ed allo spostamento dell'impianto di compattazione, al fine di far riprendere i lavori per il completamento dell'impianto smaltimento di rifiuti solidi urbani di Sambatello per come originariamente previsto nel progetto della regione Calabria.

(4-05538)

FOTI. — *Ai Ministri delle finanze e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la maggior parte dei debitori di somme dovute al comune di Piacenza, a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per illeciti amministrativi al codice della strada, ha ricevuto — nel mese di ottobre del 1996 — una curiosa nota a firma della dottoressa Elena Vezzulli, comandante della polizia municipale di quella città, per l'invio della quale gli oneri relativi (ad esempio: le spese per l'acquisto delle buste, delle lettere e delle etichette; le spese per il personale impegnato nelle varie ricerche d'ufficio e quelle di affrancatura) sono stati inspiegabilmente posti a carico del comune di Piacenza;

detta nota risulta inviata con criteri discrezionali e discriminatori, posto che soltanto circa 5000 degli oltre 6.500 aventi titolo ne hanno ricevuto copia;

la predetta nota così recita: « Ultimo avviso. Agli atti di questo Ufficio non risultano pagate le sotto indicate sanzioni dovute per illeciti amministrativi al Codice della Strada, già contestate o notificate e non ancora iscritte al ruolo ». Dopo avere indicato la data in cui la sanzione è stata comminata, il numero del verbale e la targa del veicolo cui la sanzione si riferisce, l'importo originario della sanzione e quello riferito ad un ipotizzato titolo esecutivo, ed, infine l'importo da pagare, la nota in questione così prosegue: « Prima di rendere esecutivo il predetto credito, maggiorato delle spese previste dalla legge, mediante l'iscrizione nei ruoli dell'Esattoria Comunale Ella può pagare entro e non oltre il 15 novembre 1996 le somme di denaro indicate nella colonna "importo da pagare" direttamente alla cassa dello scrivente ufficio o tramite il conto corrente postale n. 14559298 intestato a comune di Piacenza Servizio Tesoreria 29100 Piacenza indicando nella casuale (per l'interrogante chiamasi « causale ») del versamento tutti i numeri dei verbali cui si riferisce il pagamento »;

la stampa locale (*Libertà* del 4 novembre 1996) ha evidenziato come l'iniziativa in questione serva « per evitare di pagare interessi di mora e diritti di esattoria »;

se i trasgressori ottemperassero, effettivamente, all'invito ricevuto e procedessero all'oblazione entro la data indicata, e cioè prima dell'iscrizione a ruolo della sanzione, l'importo da pagare non comprenderebbe la somma aggiuntiva derivante dall'aumento di un decimo ogni semestre, come disposto dall'articolo 27 della legge 24 novembre 1982, n. 689;

il consiglio comunale di Piacenza — con atto n. 200 del 23 ottobre 1995 — ha deliberato di affidare alla Padana riscossioni Spa, con sede in Mantova, Corso Vittorio Emanuele n. 30, la riscossione

coattiva delle entrate patrimoniali ed assimilate, nonché dei contributi di spettanza comunale ai sensi dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 così come modificato dall'articolo 6 comma 6 bis, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito nella legge 26 giugno 1990, n. 165. Detto provvedimento era dettato come evidenziato nell'atto deliberativo, dalla « esigenza di attivare tempestivamente le procedure coattive per le entrate patrimoniali ed assimilate, nonché per i contributi di spettanza del comune, che risultano scaduti e non ancora riscossi »;

la procedura seguita dal comandante della polizia municipale parrebbe arrecare danno economico al comune di Piacenza, oltre che innovare, senza averne titolo, le procedure espressamente indicate dalla legge in merito —:

se risulti che la procura generale presso la Corte dei conti abbia già attivato le procedure di recupero del danno erariale subito dal comune di Piacenza — per le questioni afferenti il presente atto ispettivo — nei confronti dei soggetti eventualmente individuati come responsabili;

se risulti altresì che sia pendente procedimento penale in ordine ai fatti evidenziati e, in caso affermativo, in quale stadio si trovi e se siano già stati elevati i relativi capi d'imputazione. (4-05539)

VIGNI e DOMENICI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

diversi incidenti hanno nuovamente evidenziato la scarsa sicurezza sul raccordo Siena-Firenze, una strada che pur essendo a quattro corsie è sprovvista di corsie di emergenza ed ha pochissime piazzole di sosta;

disagi per chi percorre la Siena-Firenze derivano inoltre dalla totale assenza di aree di servizio —:

cosa intenda fare per migliorare la sicurezza di questa strada;

cosa intenda fare per consentire la realizzazione di aree di servizio lungo il percorso. (4-05540)

PALMA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

a Rogliano, in provincia di Cosenza, hanno sede da circa due secoli gli uffici della pretura, che raccolgono come sede giudiziaria diciassette comuni a sud della città capoluogo;

molti dei comuni si trovano a distanza considerevole da Cosenza, sede di tribunale;

gli uffici sono ubicati in uno stabile idoneo ed efficiente adeguatamente servito (accesso e parcheggio);

la pretura di Rogliano ha grandi tradizioni di vita giuridica e svolge funzioni giurisdizionali importanti in tempi brevi e con alti indici di produttività —:

se non si ritenga necessario intervenire allo scopo di rivedere il provvedimento di soppressione della sede della pretura di Rogliano;

se non si reputi opportuno salvaguardare, sottolineare e potenziare ruolo e funzioni degli uffici giudiziari in oggetto. Ciò in coerenza con l'orientamento generale prevalente di decentramento di poteri e funzioni, e anche alla luce del fatto che, in caso di soppressione della pretura di Rogliano, il tribunale di Cosenza vedrebbe ancor più congestionati uffici e aule che già ora faticano non poco a smaltire procedimenti di competenza, senza sottacere l'esigenza di assicurare una giustizia rapida, efficiente e più vicina ai cittadini. (4-05541)

ALOI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro della pubblica istruzione ha emanato, con decreto n. 682 del 4

novembre 1996, « disposizioni relative alla suddivisione annuale del programma di storia »;

il predetto decreto risulta inteso, essenzialmente, ad incentrare nello studio del Novecento l'intero programma della materia per l'ultimo anno degli istituti superiori —:

per quale ragione sia stato ignorato che la materia era già disciplinata dai decreti interministeriali del 9 marzo 1994 e dai decreti ministeriali nn. 263 e 264 del 27 aprile 1995, attuativi di decreti del Presidente della Repubblica;

se non ritenga il Ministro della pubblica istruzione che un argomento così cruciale per la formazione scolastica delle future generazioni e così ricco di implicazioni culturali e politiche, quale lo studio della storia del Novecento, avrebbe richiesto, per l'attuazione di una tanto netta riforma, un'ampia discussione in sede parlamentare;

se, pertanto, non ritenga che questa ennesima spoliatura dei diritti del Parlamento non debba iscriversi nel novero dell'ormai usuale *modus agendi* del Governo in carica, che risolve con soluzioni autoritarie qualsiasi problema, soffocando a priori la libera dialettica del confronto con l'opposizione;

se non appaia evidente ai Ministri interrogati che nella fattispecie, sono stati modificati dei decreti del Presidente della Repubblica a mezzo di un decreto ministeriale, con ciò ignorando anche le prerogative del Capo dello Stato ed integrando grave violazione dell'articolo 87, comma quinto, della Costituzione, degli articoli 1, 3 e 4 delle disposizioni sulla legge in generale, premessi al regio decreto n. 262 del 16 marzo 1942, « Approvazione del testo del codice civile », e dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988;

se e quali urgenti misure il Governo intenda assumere al fine di ripristinare la legalità e la dialettica democratica in siffatta, così importante, materia. (4-05542)

MATACENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 482 del 1968 prevede, tra l'altro, che le pubbliche amministrazioni coprano il quindici per cento dei posti previsti in pianta organica con persone appartenenti alle « categorie protette », regolarmente iscritte negli elenchi tenuti presso ogni ufficio provinciale del lavoro —:

se il comune di Reggio Calabria abbia mai ottemperato (sia per gli uffici della giunta che del consiglio) a quanto sancito dalla predetta legge n. 482 del 1968;

in caso positivo: *a)* quanti sono gli appartenenti alle « categorie protette » assunti, ad oggi, per chiamata diretta e con quali qualifiche; *b)* se sono state rispettate le aliquote per singola « categoria »; *c)* quali criteri sono stati adottati per dette assunzioni;

se risulti quanti posti, ad oggi, debbano essere coperti, negli uffici della giunta comunale e del consiglio comunale, ai sensi della predetta legge n. 482 del 1968 e quale sia la ripartizione di tali posti per qualifiche e per « categorie ». (4-05543)

FOTI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo n. 206 del nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) prevede che, nel caso in cui il trasgressore non si avvalga della facoltà di pagare nei termini di cui agli articoli 202 e 203, la riscossione della somma avvenga mediante iscrizione a ruolo da inviare all'intendenza di finanza e — successivamente — all'esattore per la riscossione in un'unica soluzione;

l'articolo 389 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495) prevede che l'eventuale pagamento, oltre ses-

santa giorni dalla contestazione o notificazione, ma prima della formazione del ruolo, oltre alle spese del procedimento non dia luogo all'emissione del ruolo stesso —:

se si debba intendere, nel caso di specie, che la norma di cui al citato articolo 389 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada deroghi a quanto disposto dall'articolo 206 del decreto legislativo n. 285 del 1992, oppure se si sia in presenza di un mancato coordinamento delle norme vigenti in materia. (4-05544)

FOTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che la giunta comunale di Pecorara, in provincia di Piacenza, avrebbe dichiarato « immediatamente eseguibili » tutte le delibere assunte del predetto organo in varie sedute, a far data dal 1° gennaio 1996 a tutto il 28 ottobre 1996;

l'articolo 47, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, prevede che le deliberazioni possano essere dichiarate immediatamente eseguibili « nel caso di urgenza », e previo assenso espresso dalla maggioranza dei componenti l'organo;

la dichiarazione di immediata eseguibilità delle oltre centonovanta delibere assunte dalla giunta comunale di Pecorara nel 1996, costituisce evidente e reiterata violazione di legge, non essendo credibile l'esistenza dei requisiti di urgenza per tutti i predetti atti —:

se i fatti siano noti al Ministro e se lo stesso, giuste le gravi e persistenti violazioni di legge evidenziate, intenda proporre, a termini dell'articolo 40, comma 1, della legge 8 giugno 1990 n. 142 la rimozione del sindaco di Pecorara;

se siano pervenuti alla prefettura di Piacenza esposti, lamentele o note relativamente alle questioni oggetto della pre-

sente interrogazione e, in caso affermativo, quali siano stati i relativi provvedimenti assunti in merito;

se e quali verifiche siano state disposte dalla prefettura di Piacenza nei confronti del segretario comunale di Pecorara, chiamato ad esprimere, a termini dell'articolo 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, su ciascuna delle delibere di giunta approvate, il parere di legittimità, parere che non poteva prescindere anche dalla verifica dell'esistenza e delle finalità dell'addotta urgenza a provvedere.

(4-05545)

BERGAMO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 15, comma 40, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), prevedeva agevolazioni finanziarie alle imprese commerciali, alle imprese turistiche ed alle imprese esercenti attività di servizi, per la realizzazione di investimenti nel Mezzogiorno;

tali operazioni venivano perfezionate per il tramite di istituti di credito speciale che erogavano i finanziamenti ad un tasso di interesse, a carico della parte mutuataria, fissato in misura pari al tasso di riferimento vigente al momento della stipula del contratto (attorno al 15 per cento, riferimento 1989-1992);

ad avvenuta ammissione, da parte del comitato di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, al contributo in conto interessi previsto dalla predetta legge n. 67, si procedeva all'abbattimento del tasso di interesse fissato in contratto, con la conseguente applicazione del tasso agevolato nella misura del 40 per cento di quello di riferimento, nonché all'erogazione di un contributo in conto capitale nella misura del 10 per cento sugli investimenti;

a distanza di più di otto anni dall'approvazione di detta legge, le domande ancora giacenti, presentate dalle imprese ubicate nella regione Calabria, risultano quat-

trocento circa, comportanti contributi a carico dello Stato pari a circa ottanta miliardi di lire a fronte di disponibilità praticamente esaurite;

è facilmente immaginabile quale sia stata la conseguenza sulle molte aziende che avevano in corso operazioni di finanziamento non ancora perfezionate per mancanza di fondi, le quali, allo stato attuale, registrano un vero e proprio dissesto finanziario dovuto al rimborso dei finanziamenti a tassi d'interesse maggiori di quelli previsti dalla legge, in misura mediamente dell'otto e del nove per cento ed al mancato incasso del contributo in conto capitale di cui sopra —:

se sia a conoscenza di tutto ciò e se ritenga opportuno intervenire prontamente per evitare che le difficoltà delle aziende possano aggravarsi sino ad arrivare ad un vero e proprio collasso, con conseguenze negative sullo stato occupazionale della regione. (4-05546)

ARMOSINO, CARMELO CARRARA e DONATO BRUNO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — permesso che:

il dottor Giulio Catelani si è da tempo dimesso dalla carica di procuratore generale presso la corte d'appello di Milano;

nonostante il tempo trascorso, la carica suddetta risulta a tutt'oggi vacante;

la commissione competente del CSM ha indicato il dottor Pintus quale nuovo procuratore generale di Milano;

il CSM non ha ancora provveduto a tale nomina;

la procura generale presso la corte d'appello svolge funzioni di controllo e di sorveglianza sulla procura della Repubblica presso il tribunale;

la procura della Repubblica presso il tribunale di Milano risulta essere al momento, e da molto tempo, tra le più esposte del nostro Paese;

presso la procura della Repubblica di Brescia vi sono indagini in corso sull'operato del *pool* costituito presso la procura della Repubblica di Milano —:

quali siano i motivi che hanno determinato il protrarsi di tale grave situazione;

quali provvedimenti intendano adottare onde porre fine all'anomalo stato delle cose venutosi a creare presso la procura di Milano;

se non ritengano di dover intervenire con la massima urgenza in considerazione della necessità che l'alta e delicatissima funzione di Procuratore generale trovi quanto prima il suo titolare. (4-05547)

GIULIANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

l'istituto professionale di Stato per i servizi commerciali e turistici « Enrico Mattei » di Caserta, a seguito di autorizzazione ministeriale di cui alla nota 8096/b/la del 21 marzo 1995, ha attivato dal corrente anno scolastico il corso di grafica pubblicitaria per ventisette allievi;

il preside del suddetto istituto, dopo tale autorizzazione, con nota n. 3285 del 30 maggio 1996, aveva inoltrato al provveditorato agli studi di Caserta una richiesta di un contributo straordinario in conto capitale per l'acquisto di tavoli da disegno completi di tecnigrafi, attrezzatura assolutamente indispensabile per una seria e produttiva conduzione del neo istituito corso;

in data 18 gennaio 1996, non essendo da parte del provveditorato pervenuta risposta alcuna alla richiesta di contributo, malgrado la nota di sollecito dell'11 novembre 1996, il preside, anche a seguito delle continue, legittime proteste e pressioni esercitate dai genitori degli alunni, ha richiesto direttamente al ministero della pubblica istruzione, direzione generale per l'istruzione professionale, l'assegnazione di un contributo straordinario di sessanta mi-

lioni di lire per attrezzare un'aula per l'insegnamento di disegno professionale e disegno pratico;

la sezione di grafica pubblicitaria attivata presso l'istituto « Mattei », l'unica in provincia di Caserta ed una delle pochissime in tutta la Campania, offre, al termine del ciclo di studi, concrete ed immediate possibilità occupazionali;

tale aspettativa di lavoro non può essere mortificata o svilita per la impossibilità da parte degli allievi del « Mattei » di ricevere, per mancanza delle indispensabili attrezzature didattiche, il necessario bagaglio professionale;

un corso che non è in grado di offrire una credibile qualificazione può rappresentare un concreto pericolo di dispersione scolastica, il quale appare tanto più grave in quanto rischia di alimentare la crisi di una provincia che purtroppo lamenta tristissimi primati di criminalità, disoccupazione, degrado civile e sociale —:

se non ritenga che il burocratico, deprecabile silenzio sinora mantenuto a livello periferico e centrale dimostri di fatto, in contrasto con il tanto declamato principio di efficienza ed efficacia cui spesso si richiama il ministro interrogato, un censurabile disinteresse verso un corso, quale quello di grafica pubblicitaria, che offre apprezzabili sbocchi professionali;

se non ritenga che tale stato di cose possa dar luogo ad una preoccupante demotivazione di docenti e discenti del suddetto corso, demotivazione che rischia, per quest'ultimi, di tradursi in un abbandono del corso medesimo;

se e quali provvedimenti intenda adottare con assoluta urgenza per dotare l'istituto professionale di Stato per i servizi commerciali e turistici « Enrico Mattei » di Caserta di un'aula per l'insegnamento di disegno professionale e disegno grafico.

(4-05548)

CASTELLANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che all'interrogante risultano i seguenti fatti:

l'istituto tecnico industriale statale « A. Pacinotti », distretto scolastico 37 — Mestre Nord, dalla sua fondazione ad oggi ha rivestito un'elevata importanza, riconosciuta dall'intera realtà territoriale; è stato il capostipite di tutti gli altri Itis della provincia e mantiene tutt'oggi delle specializzazioni che non sono presenti negli altri Itis del territorio veneziano;

da tre anni il consiglio d'istituto e i rappresentanti di classe denunciano, a vari livelli gerarchici, il persistere di un clima di diffidenza e la crescente difficoltà di dialogo tra la dirigenza ed il collegio dei docenti, i genitori e gli studenti, che genera situazioni di disagio che vanno a nocimento della preparazione e della formazione degli studenti;

ogni anno il mancato coinvolgimento di insegnanti, studenti ed organi collegiali nel processo decisionale della gestione dell'istituto porta a lunghi periodi di blocco dell'attività didattica;

la situazione si è ulteriormente aggravata nell'anno scolastico 1996-1997, con prolungate astensioni dalle lezioni da parte degli studenti, con minacce di dimissioni dei componenti del consiglio d'istituto e dei rappresentanti di classe dell'Itcs « Pacinotti », con prese di posizioni dell'assemblea dei docenti, che condivide il disagio di studenti e genitori —:

quali provvedimenti intenda adottare per assicurare una direzione dell'Itcs Pacinotti trasparente, sia nella gestione che nelle decisioni, che porti alla normale funzionalità della scuola. (4-05549)

MANTOVANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

Monteroni di Lecce, popoloso centro posto a pochi chilometri dal capoluogo, è diventato nell'ultimo decennio uno dei comuni della provincia salentina a più elevato rischio criminale, ponendosi al centro di ingenti traffici di stupefacenti e armi, oltre che di rapine e di estorsioni. Nelle ultime settimane Monteroni di Lecce ha

assistito ad una crescita dell'aggressione criminosa, soprattutto nella forma della estorsione, nei confronti degli operatori economici che ancora resistono sul mercato; si segnalano alcuni episodi: il 26 ottobre 1996 una fucilata manda in frantumi la porta di ingresso di un esercizio di materiale elettrico sito in via Spacciante; il 29 ottobre 1996 colpi di fucile vengono esplosi contro una camiceria in via Mogadiscio; il 30 ottobre 1996 colpi di fucile sono indirizzati contro il locale di un'altra azienda tessile, in via 21 aprile; il 1° novembre 1996 è preso di mira, sempre con armi da fuoco, uno studio fotografico in via Garibaldi; il 2 novembre 1996 una manciata di bossoli sono lasciati, quale sinistro avvertimento, davanti all'ingresso di una falegnameria in via Carnaro; il 4 novembre 1996 davanti all'azienda tessile colpita il precedente 30 ottobre, viene fatta esplodere una bomba carta, che provoca danni sensibili; il 16 novembre 1996 viene incendiata l'autovettura di un commerciante di computer;

l'ordine pubblico a Monteroni di Lecce viene garantito da una stazione dei Carabinieri, composta da undici unità, corrispondenti all'organico previsto: tre sottufficiali e otto militi. Questa forza, oltre a svolgere gli ordinari compiti amministrativi, di indagine e di piantone, e oltre a concorrere, quando viene richiesta, alle scorte o a servizi di contrasto dell'immigrazione clandestina, deve controllare un territorio che comprende non soltanto Monteroni, ma anche i vicini comuni di Arnesano e di San Pietro in Lama; essa è pertanto del tutto insufficiente ai compiti cui è chiamata;

si impone, unitamente a un rafforzamento dell'organico, l'istituzione di nuove stazioni dell'Arma nei comuni oggi dipendenti dalla stazione di Monteroni; si segnala in proposito che è in corso l'iter per la realizzazione di una caserma dei carabinieri a San Pietro in Lama. Ma ciò dovrebbe avvenire nei tempi più rapidi: la conclusione, prevista per il mese di febbraio 1997, del maxiprocesso per decine di omicidi a carico di esponenti della « sacra

corona unita », una parte significativa dei quali ha operato a Monteroni, potrebbe far crescere ulteriormente l'incidenza della criminalità organizzata, che oggi, nonostante tutto, viene mantenuta sotto tono per il timore di provocare l'irrogazione da parte dei giudici di pene particolarmente elevate —:

se e quali provvedimenti intenda intraprendere con la necessaria urgenza, in concorso con le competenti amministrazioni comunali, al fine di accelerare la realizzazione della stazione dei Carabinieri a San Pietro in Lama e di costruire una nuova stazione di Arnesano, in tal modo rafforzando le forze dell'ordine che attualmente coincidono esclusivamente con il presidio dei Carabinieri di Monteroni di Lecce, a fronte della preoccupante ripresa di attività criminale. (4-05550)

MANTOVANO. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per sapere — premezzo che:

Monteroni di Lecce, popoloso centro posto a pochi chilometri dal capoluogo, è diventato nell'ultimo decennio uno dei comuni della provincia salentina a più elevato rischio criminale, ponendosi al centro di ingenti traffici di stupefacenti e di armi, oltre che di rapine e di estorsioni. La risposta delle forze dell'ordine e della magistratura, articolatasi in numerose e brillanti operazioni di polizia e in faticosi processi e maxiprocessi a carico di esponenti di rilievo della criminalità organizzata della zona, ha consentito di arginare un fenomeno che aveva assunto dimensioni allarmanti; la presenza di clan malavitosi nel paese non è però del tutto estirpata, sia perché i vertici, che oggi sono in carcere, sono stati sostituiti da elementi più giovani, meno esperti, ma non per questo meno pericolosi per la sicurezza pubblica, sia perché il paese, interessato da una crescente disoccupazione, non offre alternative a chi viene attratto dai guadagni più facili dell'attività delinquenziale;

nelle ultime settimane, in particolare, Monteroni di Lecce ha assistito a una

crescita dell'aggressione criminosa, soprattutto nella forma della estorsione, nei confronti degli operatori economici che ancora resistono sul mercato; si segnalano alcuni episodi: il 26 ottobre 1996 una fucilata manda in frantumi la porta di ingresso di un esercizio di materiale elettrico sito in via Spacciante; il 29 ottobre 1996 colpi di fucile vengono esplosi contro una camiceria in via Mogadiscio; il 30 ottobre 1996 colpi di fucile sono indirizzati contro il locale di un'altra azienda tessile, in via 21 aprile; il 1° novembre 1996 è preso di mira, sempre con armi da fuoco, uno studio fotografico in via Garibaldi; il 2 novembre 1996 una manciata di bossoli sono lasciati, quale sinistro avvertimento, davanti all'ingresso di una falegnameria in via Carnaro; il 4 novembre 1996 davanti all'azienda tessile colpita il precedente 30 ottobre viene fatta esplodere una bomba carta, che provoca danni sensibili; il 16 novembre 1996 viene incendiata l'autovettura di un commerciante di *computer*;

l'ordine pubblico a Monteroni di Lecce viene garantito da una stazione dei Carabinieri, composta da undici unità, corrispondenti all'organico previsto: tre sottufficiali e otto militi. Questa forza, oltre a svolgere gli ordinari compiti amministrativi, di indagine e di piantone, e oltre a concorrere, quando viene richiesta, alle scorte o a servizi di contrasto dell'immigrazione clandestina, deve controllare un territorio che comprende non soltanto Monteroni, ma anche i vicini comuni di Arnesano e di San Pietro in Lama. Pur lavorando a pieno ritmo fra la gratitudine della popolazione onesta, e pur avendo ottenuto significativi successi nella lotta al crimine, essa è del tutto insufficiente ai compiti cui è chiamata;

da informazioni assunte direttamente dall'interrogante, il comando provinciale dei Carabinieri non è nelle condizioni di provvedere direttamente al potenziamento quantitativo del presidio esistente, poiché le unità che potrebbero essere indirizzate sarebbero tolte da altre stazioni, alle prese con analoghi problemi di contrasto alla criminalità; la questura di Lecce invia più

d'una volta nel corso della settimana talune pattuglie, soprattutto nelle ore notturne: la loro presenza tuttavia non equivale a quella di chi opera stabilmente sul territorio;

si impone un rafforzamento dell'organico, che non sarebbe ostacolato da problemi logistici, dal momento che i locali che attualmente ospitano la stazione dei Carabinieri sono in grado di accogliere per lo meno altre quattro unità. Si impone altresì l'istituzione di nuove stazioni dell'Arma nei comuni oggi dipendenti dalla stazione di Monteroni; si segnala in proposito che è in corso l'*iter* per la realizzazione di una caserma dei Carabinieri a San Pietro in Lama. Il tutto dovrebbe avvenire nei tempi più rapidi: la conclusione, prevista per il mese di febbraio 1997, del maxiprocesso per decine di omicidi a carico di esponenti della « sacra corona unita », una parte significativa dei quali ha operato a Monteroni, potrebbe far crescere ulteriormente l'incidenza della criminalità organizzata, che oggi, nonostante tutto, viene mantenuta sotto tono per il timore di provocare l'irrogazione di pene particolarmente elevate —:

se e quali provvedimenti intendano intraprendere con la necessaria urgenza al fine di rafforzare il presidio dalle forze dell'ordine presenti nel territorio di Monteroni di Lecce, a fronte della preoccupante ripresa di attività criminale.

(4-05551)

PAGLIUCA. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

la signora Nicoletta Grieco è consigliere comunale di Rapone (Potenza), appartenente gruppo consiliare di minoranza « Raponesi »;

la stessa signora Grieco è componente della commissione edilizia comunale;

con nota del 1° febbraio 1996, protocollo 522 la suddetta signora richiedeva copia del piano regolatore generale del

comune di Rapone, nonché copia dei piani particolareggiati, ivi inclusi il piano zona 167, zona Paip e Pip;

in data 1° marzo 1996, il sindaco rispondeva che era necessario impegnare la spesa con apposita delibera per soddisfare la richiesta avanzata;

in data 18 luglio 1996, protocollo 3557, signora Grieco sollecitava la trasmissione di quanto richiesto;

nonostante il deliberato di Giunta del 29 luglio 1996 (impegno spesa di lire 100.000) sono decorsi ulteriori novanta giorni e le copie degli atti richiesti non sono stati ancora consegnati;

la signora Nicoletta Grieco e l'intero gruppo consiliare cui appartiene si trova in estrema difficoltà nello svolgimento del proprio ruolo istituzionale non potendo ogni qualvolta se ne presenti la necessità rivolgersi all'ufficio tecnico comunale per visionare gli elaborati;

il comportamento del sindaco di Rapone appare all'interrogante finalizzato chiaramente a creare ostruzionismo all'attività dei consiglieri comunali di minoranza e viola ogni principio in materia di trasparenza dell'attività amministrativa e di accesso agli atti —;

quali iniziative si intendano assumere perché sia assicurata la piena e corretta applicazione della legge n. 241 del 1990 nell'attività del comune di Rapone.

(4-05552)

BORGHEZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

il rientro della lira nello SME è avvenuto ad un tasso di cambio non commisurato su un *trend* storico verificato negli ultimi tre o sei mesi, ma su una quotazione raggiunta solo negli ultimi dieci giorni;

notoriamente, la grande finanza internazionale, guidata dal noto speculatore Soros, ha effettuato negli ultimi mesi mas-

sicci investimenti su lire e titoli di Stato, come dimostra la progressione continua della quotazione dei Btp *futures*;

i fondi internazionali hanno necessità, al fine di soddisfare le aspettative di fine anno dei propri clienti, di realizzare le plusvalenze dei loro investimenti entro fine anno —;

se il Governo abbia valutato che, con l'entrata nello Sme che, di fatto, si viene ad indicare alla speculazione internazionale il livello di massima valutazione di cambio della lira e che, di conseguenza, è ora facilmente prevedibile una massiccia smobilizzazione degli investimenti in lire da parte della speculazione internazionale;

se, con l'entrata a queste condizioni della lira nello Sme, Prodi abbia in realtà voluto confezionare un atteso e ben gradito regalo di Natale per Soros e i suoi colleghi della finanza internazionale. (4-05553)

CANGEMI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, del tesoro e del bilancio e programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

la vicenda dello schema acquedottistico dell'Ancipa è una delle più pesanti eredità di un sistema di potere che ha prodotto in Sicilia enormi devastazioni dal punto di vista civile, democratico, ambientale ed economico;

gli interessi a cui questo sistema di potere faceva riferimento non sono certo scomparsi nella realtà siciliana, ma anzi mantengono un peso condizionante e tendono a riproporsi in forme nuove, ma non per questo meno intollerabili;

il comitato regionale della Legambiente, con un suo documento del 6 novembre 1996 ha denunciato l'intenzione dell'Ente acquedotti siciliani e della Regione siciliana di completare le opere dello schema acquedottistico dell'Ancipa ricadenti all'interno del Parco regionale dei Nebrodi;

il progetto dello schema acquedottistico Ancipa prevedeva la costruzione di un canale di gronda (in due lotti), lungo decine di chilometri, collegato ad un sistema di traverse poste su tutti i torrenti che originano il fiume Simeto (il più grande fiume della Sicilia) per prelevarne le acque e riversarle nell'invaso di Ancipa (realizzato nel 1952);

le opere di captazione ed il canale di gronda previsti nel primo e secondo lotto sono stati realizzati negli anni dal 1988 al 1990 in assenza delle autorizzazioni paesaggistiche ed urbanistiche, pur ricadendo all'interno di aree vincolate sia ai sensi della legge 431 del 1985 (in quanto interessate dalla fascia di 150 metri dai torrenti e/o in quanto territori coperti da boschi e foreste) sia ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 14 del 1988 (vincolo di salvaguardia a tutela dell'istituendo Parco di Nebrodi);

le opere del secondo lotto sono state finanziate ed appaltate pur in presenza di provvedimenti della pubblica amministrazione e della magistratura costituenti impedimento all'esecuzione dei lavori (sospensione dei lavori, sequestro dei cantieri, eccetera);

la realizzazione di tali opere ha comportato ingenti danni ambientali e paesaggistici: distruzione di aree boscate, sconvolgimento di un esteso tratto del torrente Martello per la realizzazione di una traversa e di una enorme pista dentro l'alveo, modifiche dell'assetto dei luoghi attraverso consistenti sbancamenti, la realizzazione di una condotta in gran parte su piloni visibile a decine di chilometri di distanza;

la costruzione delle opere in violazione della legge n. 431 del 1985 ha portato alla condanna dei responsabili del raggruppamento di imprese da parte dell'autorità giudiziaria, con sentenza passata in giudicato (pretore Bronte, 21 novembre 1991; Corte di appello di Catania, 6 marzo 1993 n. 958; Cassazione, 21 dicembre 1993 n. 2672). Con la sentenza di condanna sono stati disposti la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi relativa-

mente alle opere costruite nell'alveo del torrente Martello (traversa e pista di accesso) ed è stata demandata all'autorità amministrativa la demolizione delle opere ricadenti nei territori ricoperti da boschi (canale di gronda);

il prossimo 3 dicembre 1996 inizierà dinanzi al tribunale di Palermo il processo nei confronti di politici, imprenditori e funzionari (Gunnella, Citaristi, Lodigiani, Rendo, Aricò — ex presidente dell'Ente acquedotti siciliani, Carmelo Conti — ex presidente dell'EAS ed ex presidente della Corte di appello di Palermo —, eccetera) per reati che vanno, a seconda dei casi, dalla corruzione all'abuso d'ufficio, al falso, eccetera. Tale procedimento costituisce l'inevitabile e conseguente sviluppo delle sentenze di condanna alla demolizione delle opere già emesse per i reati di natura ambientale. Parti offese sono, tra gli altri, l'Ente acquedotti siciliani, il Ministero per il bilancio, la Regione siciliana;

nell'aprile del 1989 l'assessore regionale al territorio e ambiente ha disposto la sospensione delle opere realizzate in assenza delle dovute autorizzazioni. Il 4 ottobre 1993 il medesimo assessorato ha negato definitivamente il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 24 della legge regionale n. 14 del 1988 sia per il primo che per il secondo lotto dello schema acquedottistico Ancipa;

nettissime sono state anche le conclusioni a cui è giunta, circa la gravità dei fatti connessi alla vicenda Ancipa, la commissione parlamentare d'indagine istituita all'interno dell'Assemblea regionale siciliana;

l'Ente acquedotti siciliani e la Regione siciliana intendono avvalersi, per riaprire incredibilmente il capitolo Ancipa, dell'ordinanza del Consiglio dei ministri n. 2428 del 3 aprile 1996, che ha integrato l'ordinanza n. 2408 del 28 giugno 1995;

essa prevede, senza alcuna motivazione, che « per le autorizzazioni da parte degli organi locali e regionali ... per l'attuazione degli interventi di risanamento

ambientale relativi al primo lotto del sistema acquedottistico Ancipa ... si applica il penultimo comma dell'articolo 17 dell'ordinanza n. 2408 del 28 giugno 1995 », il quale prevede il silenzio assenso nel breve termine di quindici giorni dalla presentazione dell'istanza;

la suddetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, a parere dell'interrogante, è senza dubbio un provvedimento illegittimo in quanto, in contrasto con l'articolo 5 comma 2 della legge n. 225 del 1992, deroga principi generali dell'ordinamento giuridico posti a tutela del paesaggio e dell'ambiente dall'articolo 9 della Costituzione e dagli articoli 14, comma 4, e 17, comma 2, della legge 241 del 1990 (articolo 29 della legge n. 241 del 1990, che qualifica tali norme come principi generali dell'ordinamento);

tale provvedimento appare altresì illegittimo per i seguenti motivi: *a)* non viene motivata la sottoposizione di quest'opera alle procedure d'urgenza, in contrasto con l'articolo 5, comma 5, della legge n. 225 del 1992; *b)* è contraddittorio in quanto non tiene conto che nei considerata della precedente ordinanza n. 2408 del 28 giugno 1995 si sottolineava che « gli interventi già in corso relativi alla realizzazione della diga di Blufi e al sistema acquedottistico Ancipa, terzo lotto, (...) contribuiscono a risolvere in maniera definitiva l'approvvigionamento idrico per la città di Caltanissetta e per le province di Caltanissetta, Enna ed Agrigento ». Cioè già nel 1995 era stato escluso che le opere del primo e del secondo lotto (successivamente inserite nell'ordinanza 2428 del 3 aprile 1996) potessero contribuire a risolvere l'emergenza idrica;

l'irrazionalità della proposta di completare il primo lotto del sistema acquedottistico Ancipa è ancora più evidente ove si osservi che l'obiettivo di incrementare la dotazione di acqua ad uso potabile dei ventiquattro comuni della Sicilia centro-orientale, utilizzando complessivamente ventitre Mmc/anno, si sarebbe potuto e si può tuttora conseguire, senza alcuna spesa,

con le acque già invasate nel lago di Ancipa;

l'invaso di Ancipa regola intorno a sessanta Mmc/anno. La maggior parte delle acque invasate è utilizzata esclusivamente a fini idroelettrici (circa quaranta Mmc/anno); un'altra parte considerevole (circa quattordici Mmc/anno), anch'essa turbinata a fini idroelettrici, viene successivamente destinata a fini irrigui; solo una ridotta parte (sette Mmc/anno) è attualmente destinata ad uso potabile;

sarebbe sufficiente utilizzare meno di un terzo (sedici Mmc su oltre cinquanta Mmc complessivi) delle acque destinate ad usi idroelettrici per ottenere l'incremento voluto e fini idropotabili, senza incidere minimamente sulla quota irrigua;

L'Ente acquedotti siciliani, il presidente della Regione siciliana, gli assessori regionali al territorio e ambiente e ai beni culturali ed ambientali e un funzionario delegato dal Ministro dei lavori pubblici dimissionario, l'ingegner Consiglio, hanno firmato il 31 ottobre 1996 un protocollo di intesa programmatica nel senso che « resta confermata la captazione mediante traversa delle fluenze invernali del torrente Martello; il progetto affidato dall'Eas dovrà prevedere la più alta compatibilità ambientale dei canali adduttori e della traversa » e si impegnano a riprendere i lavori « nell'ambito della convenzione di trasferimento a suo tempo stipulata con l'Agensud », cioè con le stesse imprese, Cogei e Lodigiani, già condannate;

il suddetto protocollo appare illegittimo in quanto, tra l'altro: *a)* solleva le imprese dall'onere del ripristino dello stato dei luoghi, per le quali sono state condannate con sentenza passata in giudicato, e consente alle stesse ulteriori ingiustificati profitti, violando il principio del carattere personale e dell'intrasmissibilità della pena; *b)* impegna la regione a consentire il completamento dei lavori del primo lotto, pur ricadendo l'opera in territori coperti da boschi e foreste, in violazione dell'ar-

articolo 1, commi 1, lettera g), 4 e 8 della legge n. 431 del 1985, e dell'articolo 15 della legge regionale n. 78 del 1976, e pur ricadendo all'interno del parco dei Nebrodi, in violazione dell'articolo 17, lettera b), della legge regionale n. 98 del 1981 e degli articoli 3, 7 e 19 del regolamento del Parco; c) non è stata firmata dai funzionari regionali competenti e responsabili sul piano amministrativo, in violazione del principio generale di responsabilità amministrativa desumibile dagli articoli 4 ss. e 14 ss. della legge n. 241 del 1990, ed espressamente previsto dagli articoli 15 ss. legge regionale n. 10 del 1991; d) ha come presupposto uno studio di fattibilità inattendibile, in quanto realizzato da due professionisti, uno dei quali, il professor Indelicato, è in una situazione di grave incompatibilità, in quanto ha avuto in passato incarichi professionali proprio sulle opere dell'Ancipa dalle imprese condannate dalla magistratura e favorite dalle iniziative volte a consentire la ripresa dei lavori, mentre l'altro, il professor Misiti, ricopre attualmente la carica del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, cioè dell'organo deputato ad approvare il progetto dell'Ancipa -:

se non intendano immediatamente intervenire per impedire che si realizzi un progetto totalmente inaccettabile dal punto di vista del rispetto della legalità, da quello della salvaguardia ambientale e da quello della corretta amministrazione del pubblico denaro;

se, in particolare, non intendano annullare il protocollo d'intesa con la regione siciliana e l'Eas, in quanto palesemente illegittimo e volto a procurare alle imprese ingiustificati vantaggi, e trasmettere gli atti all'autorità giudiziaria competente;

se non si intenda valutare l'opportunità che della questione dell'emergenza idrica in Sicilia si continuino ad occupare i dirigenti ministeriali, come l'ingegner Consiglio e l'ingegner Calcara, che provengono dalle funzioni dirigenziali della Casmez e dell'Agensud, e, in quanto tali, fortemente coinvolti nelle passate gestioni;

se non intenda valutare la compatibilità della permanenza del professor Misiti come presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, una volta accertato che ha assunto incarichi per un progetto di fattibilità di un'opera che va sottoposta alla valutazione dello stesso consiglio;

se non si intenda revocare l'ordinanza n. 2428 del 3 aprile 1996, almeno nella parte dell'articolo 1, comma 3, in cui sottopone illegittimamente l'attuazione degli interventi relativi al primo lotto del sistema acquedottistico dell'Ancipa alla disciplina del penultimo comma dell'articolo 17 dell'ordinanza n. 2408 del 28 giugno 1995;

se non intendano assumere iniziative tese al ripristino dello stato dei luoghi - anche ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 349 del 1986 - e per salvaguardare il ragguardevole patrimonio ambientale così gravemente minacciato. (4-05554)

GALLETTI. - *Al Ministro dell'ambiente.*
- Per sapere - premesso che:

nel comune di Migliaro è stato situato uno zuccherificio di proprietà della Sfir Spa, dismesso da anni, che per l'avanzato stato di degrado può rappresentare una seria minaccia per la salute delle popolazioni circostanti: i tetti di diversi capannoni sono in Eternit e gli impianti in disuso (caldaie, tubazioni, eccetera) sono coibentati con amianto;

la ditta Protex Spa di Forlì ha affittato l'immobile con l'impegno di bonificarlo, per destinarlo alla localizzazione di un impianto per la decoibentazione di carrozze ferroviarie gestito dalla ditta Technologie industriali ambientali (Tia) di Cologno Monzese;

per detto impianto la ditta Tia ha chiesto alla provincia di Ferrara l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988,

oltre a quella per lo stoccaggio provvisorio dell'amianto asportato dalle carrozze;

il progetto è diventato intanto oggetto all'attenzione sia delle popolazioni locali, (essendo nato un comitato che si oppone all'iniziativa) che degli organi istituzionali, avendo il consiglio provinciale di Ferrara, dopo diverse interpellanze, approvato una risoluzione con cui si impegna l'amministrazione a fornire il massimo di garanzie in termini di tutela dell'ambiente e della salute;

il consiglio regionale dell'Emilia-Romagna ha approvato a sua volta una risoluzione in cui « ritiene necessario che i progetti per impianti di trattamento dell'amianto ... siano corredati di specifici studi di impatto ambientale »;

l'assessore all'ambiente della regione Emilia-Romagna ha comunicato in più occasioni (l'ultima lettera è datata 5 agosto 1996) all'assessore provinciale l'opportunità di procedere all'operazione suddetta;

rispondendo ad una interpellanza in merito, l'assessore provinciale all'ambiente afferma che: « Riguardo alla necessità o meno di assoggettare gli impianti di bonifica di rotabili ferroviari alla normativa del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1985, si è interpellato il Ministro dell'ambiente, che sostanzialmente concorda con l'impostazione data da questa amministrazione di ritenere tali impianti assimilabili agli impianti produttivi a tutti gli effetti, in quanto trattasi di un bene (vagoni ferroviari) che deve essere bonificato in virtù di specifiche disposizioni normative; solo nel caso in cui i rotabili avviati alla bonifica fossero già radiati e quindi destinati all'abbandono perché non più in grado di circolare, sarebbero loro stessi rifiuti, e pertanto l'impianto di decoibentazione dovrebbe essere autorizzato anche per il trattamento di rifiuti »;

l'assessore ha affermato in seguito che tale parere era stato comunicato in modo informale; la valutazione d'impatto ambientale (Via) non è quindi ritenuta necessaria e nemmeno la convocazione

della conferenza provinciale per l'istruttoria del progetto, prevista dalla legge regionale n. 27 del 1994; l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera è stata rilasciata e la ditta ha iniziato i lavori per la costruzione dell'impianto;

l'impianto in oggetto è stato considerato « assimilabile agli impianti produttivi a tutti gli effetti », per evitare così l'iter autorizzativo per gli impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti; sia la natura delle operazioni, sia lo *status* delle carrozze che verranno trattate rende infatti arduo sostenere che di trattamento di rifiuti non si tratti, essendo tali carrozze ferroviarie abbandonate da anni, spesso in evidente e preoccupante stato di degrado;

ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 337 del 1988: « Sono sottoposti alla procedura di valutazione d'impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, i progetti delle opere rientranti nelle conseguenti categorie: [...] e) impianti per l'estrazione di amianto, nonché per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto »;

per le considerazioni esposte in premessa, la procedura autorizzativa adottata, oltre che in contrasto con la normativa vigente, risulta ampiamente inadeguata sia rispetto ai rischi insiti nelle attività in oggetto, sia nei confronti della necessità di garantire il massimo di trasparenza e di partecipare alle popolazioni coinvolte —:

se non ritenga opportuno attivare la valutazione d'impatto ambientale prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 337 del 1988 per contenere i rischi insiti nelle attività in oggetto e per garantire il massimo di trasparenza e partecipazione alle popolazioni coinvolte. (4-05555)

LUCCHESI. — *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e programmazione economica, delle finanze e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in un momento in cui si esercita una forte pressione fiscale, che opprime i cit-

tadini italiani, l'interrogante ritiene che non possano essere giustificate le spese della regione Lazio che, a quanto risulta all'interrogante, ammontano, tra l'altro: a cinque miliardi e cinquanta milioni spesi nel corso del 1996 per spese di rappresentanza; a settecento milioni per convegni, con cene in ristoranti; due miliardi per attività editoriali, inserzioni, conferenze stampa; risultano inoltre spese per centinaia di milioni per viaggi all'estero, per la nuova sede della regione a Bruxelles e per un convegno a Londra, con tanto di ricevimento finale; sarebbero inoltre stati spesi mezzo miliardo per manifestazioni varie, centinaia di milioni per cene di gala, compreso l'anniversario della nomina del presidente della regione; seicentocinquanta milioni destinati all'informazione sulle politiche comunitarie di cui non si sa nulla;

nessun Paese del mondo può consentirsi una simile spesa allegra non potendosi tartassare i cittadini-sudditi permettendo poi lo scempio del pubblico denaro —:

se ritengano tutto ciò ammissibile e come intendano intervenire perché sia im-

pedido ogni ulteriore spreco ingiustificato di pubblico denaro. (4-05556)

**Apposizione di una firma
ad una interpellanza.**

L'interpellanza Lo Presti n. 2-00295, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta dell'11 novembre 1996, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Lo Porto.

**Apposizione di firme
ad interrogazioni.**

L'interrogazione Scrivani n. 5-00181, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 4 luglio 1996, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Innocenti.

L'interrogazione Pittella n. 5-00720, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 9 ottobre 1996, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Ruzzante.

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

BACCINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

nell'ambito dei progetti per il Giubileo è prevista la costruzione della terza corsia della Roma-Fiumicino;

da alcune settimane, sul quotidiano *Il Tempo*, appaiono articoli tesi a stabilire la necessità di dotare la futura terza corsia di alcune complanari;

il comune di Fiumicino è in procinto di modificare la destinazione d'uso di una area sulla via Portuense a Fiumicino, lungo la stessa Roma-Fiumicino, in arearesidenziale-direzionale-turistico-alberghiera —:

se le complanari, che così tanto risalto hanno trovato sul quotidiano *Il Tempo*, da realizzarsi con denaro pubblico, siano di pubblica utilità e quindi interessano la viabilità da e verso il comune di Fiumicino, oppure servano per facilitare l'accesso all'area privata di cui sopra;

se non ritenga necessario, al fine di stabilire la necessaria trasparenza sugli atti amministrativi in oggetto, avviare un'indagine conoscitiva e se le progettazioni relative all'opera siano state realizzate da tecnici in rapporto con l'assessore all'urbanistica del comune di Fiumicino. (4-02093)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si informa di quanto di seguito.*

Con lettera del 27.7.96 sono state richieste all'ANAS le informazioni indispensabili per la dovuta risposta.

Preso atto del mancato inoltro delle informazioni richieste e in considerazione dell'obbligo dell'ANAS di fornire a questo Ministero tutte le informazioni richieste; delle disposizioni dei regolamenti parlamentari in materia; della rilevanza per l'interesse collettivo attribuita al fatto dal Parlamentare

interrogante e condivisa; dei poteri di vigilanza del Ministero sull'ANAS di cui all'articolo 1, comma 4 del D.Leg.vo del 26.2.94 n. 143 questo Ministero ha incaricato con lettera in data 25.9.96 l'ufficio competente di procedere all'accertamento diretto presso l'ANAS ed eventualmente in loco dei fatti evidenziati nell'atto ispettivo.

Con nota del 3.10.96, a disposizione del Parlamentare interrogante, l'ANAS ha fornito le seguenti informazioni.

Già in fase di redazione del piano decennale l'ANAS programmava l'ampliamento da 4 a 6 corsie (una in più per ogni senso di marcia) della autostrada Roma-Fiumicino nel tratto compreso tra il GRA e l'area aeroportuale al fine di adeguare al previsto sviluppo dell'aeroporto « Leonardo da Vinci » il necessario collegamento con la capitale.

Successivamente la DI.CO.TER di questo Ministero incaricava l'ANAS di redigere uno studio preliminare tenendo conto di tutte le infrastrutture viarie interessate al servizio degli insediamenti ricadenti nell'area compresa tra il GRA e l'aeroporto suddetto.

Tale incarico veniva affidato nell'intento di poter mediare le esigenze dei vari Enti competenti territorialmente.

Tale studio conseguiva l'assenso da parte di questi ultimi (Ministero degli Interni - dei Trasporti-Civilavia-Regione Lazio - provincia di Roma e di Roma-Comune di Fiumicino e Società Aeroporti di Roma).

In seguito l'adeguamento a sei corsie dell'Autostrada Roma-Fiumicino è stato inserito nel programma per il Giubileo 2000.

Recentemente l'Ufficio Coordinamento Giubileo 2000 presso l'ANAS, rilevando due soluzioni progettuali che modificano le previsioni già concordate sotto l'egida della DI.CO.TER con lieve spostamento dell'asse autostradale, ha ritenuto di dover attivare nuovamente la procedura per ottenere l'eventuale nuovo consenso degli Enti territorialmente competenti.

Nella riunione tenutasi il 19.9.96 presso la presidenza della Giunta della regione Lazio si è convenuto di mantenere inalterato l'asse autostradale e quindi l'ANAS ha ritenuto che non ricorrano più le motivazioni per le procedure attivate, ma ha av-

viato, invece, le procedure occorrenti per la V.I.A. limitatamente alla realizzazione della terza corsia della citata autostrada.

Eventuali difformità tra il contenuto della nota dell'A.N.A.S., sopra riportato, e le risultanze dell'accertamento disposto saranno comunicate, unitamente ad eventuali provvedimenti assunti, al Parlamentare Interrogante.

Il Ministro dei lavori pubblici e incarico per le aree urbane:
Di Pietro.

BACCINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

l'Anas è diventato ente pubblico economico nell'agosto del 1995;

ciononostante, l'ente non è riuscito a rinviare i cantieri né a darsi una completa struttura organizzativa;

la sua gestione è da almeno tre anni concentrata nelle mani del dottor Giuseppe D'Angiolino, prima quale amministratore straordinario, poi come presidente;

detta gestione avrebbe dato luogo a forti contestazioni all'interno dell'ente —:

se corrisponda a verità che:

a) di recente la dottoressa Maria Pia Cercello, già responsabile della direzione lavori dell'Anas si sarebbe rivolta al pretore del lavoro, censurando tra l'altro diversi affidamenti di appalti assegnati in modo anomalo;

b) il dottor D'Angiolino avrebbe affidato ad un dirigente assunto da meno di un anno e con un'esperienza nel settore molto limitata, il dottor Ferruccio Diddi, l'ufficio di controllo interno dell'Anas, l'ufficio rapporti istituzionali nonché l'ufficio relazioni esterne, così creando una inaccettabile confusione e commistione fra funzioni attive e funzioni di controllo all'interno dell'Anas;

c) il dottor D'Angiolino avrebbe promosso dirigente dell'Anas la sua segretaria;

se tra le ditte appaltatrici dell'Anas esistano le seguenti società: Marcellino Gavio — Marcellino Gavarese — Marcellino Savarese;

in caso affermativo, se e quanti appalti dette società abbiano ricevuto dall'Anas nel corso della gestione D'Angiolino e quante opere ad esse assegnate abbiano ottenuto rifinanziamenti;

in quali ambienti professionali ed imprenditoriali i nuovi direttori centrali dell'Anas scelti dal dottor D'Angiolino all'esterno dell'ente, abbiano maturato le esperienze professionali che ne hanno motivato la scelta;

quali siano in particolare le ragioni che hanno portato alla nomina dell'avvocato Felice Santonastaso, ex amministratore dell'Italstat ed attuale dirigente di una delle controllate delle ferrovie dello Stato, ai vertici della Sitaf, società partecipata o comunque controllata dell'Anas. (4-03464)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione in oggetto si rappresenta quanto di seguito.*

Questo Ministro, in considerazione della rilevanza dei fatti e delle ipotesi evidenziate dal parlamentare interrogante, e in attuazione dovuta del Suo potere di vigilanza sull'attività dell'ANAS, ha richiesto, con pari nota, al Collegio dei Revisori dell'Ente dettagliata relazione scritta, previa valutazione, nell'ambito e nei limiti delle competenze di legge, sull'osservanza dei principi di legalità, efficienza ed efficacia che devono ispirare gli atti dell'Ente Pubblico.

Il Ministro dei lavori pubblici e incarico per le aree urbane:
Di Pietro.

BAMPO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

il consiglio comunale di Comelico Superiore, attraverso propria delibera finalizzata a dare indicazioni sulle scelte in

merito alla viabilità locale, ha denunciato il rilevamento non solo di una situazione critica delle strade statali che attraversano il territorio comunale, ma anche di cedimenti del piano viabile nel tratto compreso tra i chilometri 93 e 96. Tale situazione di pericolo sarebbe confermata da un parziale crollo al chilometro 99,580, tra l'abitato di Dosoleto ed il bivio di Padola. A quest'ultima situazione si è provveduto con una parziale soluzione, regolamentando il traffico attraverso un senso unico con semaforo;

l'abitato di Padola è raggiungibile attraverso un unico collegamento viario rappresentato dalla strada statale n. 532;

da quanto asserito dal consiglio comunale sussiste un ulteriore « cedimento parziale delle travi portanti del ponte Padola »;

è pienamente condivisibile la preoccupazione dell'amministrazione locale per la compromissione della sicurezza del territorio e della popolazione, causata dal passaggio di carichi molto pesanti, incrementato ultimamente a seguito della interruzione viaria presso l'abitato di Valle di Cadore —:

quali misure urgenti intenda adottare il Governo sia per la messa in sicurezza della strada in oggetto, sia per il completamento dei lavori di correzione e rettifica già avviati o programmati. (4-01864)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione indicata in oggetto, l'Ente nazionale per le Strade con nota n. 1372-1412 del 15.10.96, a disposizione del Parlamentare interrogante, comunica quanto segue sulla situazione viaria della SS. 532.*

1. — *Cedimento del piano viabile tra i Km. 95 e 96.*

Il Compartimento di Venezia ha provveduto, in data 7.6.96, alla esecuzione dei lavori di ripristino con il rito della somma urgenza. I lavori risultano ultimati.

2. — *Parziale crollo al Km. 99+580 tra l'abitato di Dosoleto e il bivio di Padola.*

Il citato compartimento ha provveduto, in data 7.6.96, alla esecuzione dei lavori di ripristino.

3. — *Cedimento parziale delle travi portanti del ponte Padola.*

I sopralluoghi eseguiti hanno rilevato gravi ammarolamenti dell'impalcato del ponte. Lo stesso è stato chiuso al traffico per precauzione ed è stato istituito un senso unico alternato. Il Compartimento di Venezia sta ultimando gli accertamenti sulle condizioni statiche del ponte. Quindi, sulla base dei risultati delle verifiche, sarà effettuato con la massima urgenza il ripristino funzionale del manufatto.»

Il Ministro dei lavori pubblici e incarico per le aree urbane:
Di Pietro.

BECCHETTI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:*

in data 4 marzo 1996, l'Italgas ha provveduto ad emettere una bolletta, a carico del signor Francesco Giuzio, residente in Cerveteri, via Lombardia, di importo pari a lire 606.000;

il signor Giuzio ha pagato tale bolletta con un giorno di ritardo sulla scadenza prevista, e cioè il giorno 27 marzo e non il 26, come specificato dall'Italgas;

nella bolletta successiva, emessa il 6 maggio 1996, l'Italgas ha applicato una mora di lire 30.300;

se si considera che l'Italgas, interpellata dal signor Giuzio, ha affermato che non vi è differenza nel pagare una bolletta in ritardo di un giorno o di un anno;

dopo qualche giorno di insolvenza l'Italgas provvederebbe comunque a staccare l'utenza;

se si applica il tasso percentuale applicato per un giorno, e cioè all'incirca il 5

per cento, emerge una mora annuale pari a circa il 1825 per cento —:

se non si ritenga esorbitante l'applicazione di tale tasso di mora per un pagamento in ritardo di solo un giorno.

(4-00953)

RISPOSTA. — *In via generale si precisa che le penali, applicate all'utente dalla Società ITALGAS S.p.A. per il ritardato pagamento delle bollette, sono disciplinate dalle convenzioni stipulate dalle aziende distributrici con l'ente locale concedente il servizio.*

Pertanto, le clausole previste nelle convenzioni sono differenti a secondo del Comune concedente e dell'azienda concessionaria (società privata, municipalizzata, gestione diretta).

Nel caso dell'ITALGAS, le indennità di ritardato pagamento sono calcolate in ragione di quanto concordato con il singolo Comune concedente e le percentuali sono diverse da Comune a Comune.

Tali indennità sono talora fisse, cioè con importo che non cresce al protrarsi del ritardato pagamento, in altri casi sono invece variabili con interessi di mora, ossia con importi crescenti nel tempo.

Anche i termini temporali di pagamento sono concordati con il Comune concedente e regolamentati dalle convenzioni.

Questo Ministero ha già segnalato, nel luglio 1995, all'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) la necessità che queste clausole, sia relativamente agli interessi di mora applicati che ai tempi di ritardato pagamento, siano definite in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale e che in particolare vengano immediatamente riesaminate dai Comuni concedenti il servizio quelle che risultino particolarmente onerose per l'utenza.

A seguito di tale segnalazione, l'ANCI si è dichiarata disponibile a rivedere le clausole delle convenzioni in materia di interessi di mora per il ritardato pagamento con il criterio dell'uniformità per tutto il territorio nazionale ed in modo che non risultino particolarmente onerose per l'utenza; ma a tutt'oggi non si è avuto ancora nessun se-

gnale concreto e fattivo che il riesame in questione sia andato oltre la disponibilità dichiarata.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e incarico per il turismo: Bersani.

BENEDETTI VALENTINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

nella reiterazione del decreto-legge che stanZIA i fondi per le più urgenti opere pubbliche, finalizzati all'appuntamento del Giubileo, non è stata prevista la benché minima risorsa destinata all'Umbria, benché questa, con i suoi centri e percorsi di spiritualità, oltre che per contiguità territoriale con Roma ed il Lazio, sia prevista come una delle mete e delle zone di transito fondamentali dei pellegrinaggi, degli afflussi e delle attività connessi;

questo fatto contrasta clamorosamente con tutte le dichiarazioni e le promesse degli esponenti dei partiti di governo, dal Vice Presidente del Consiglio dei ministri al Ministro dei lavori pubblici, al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, alla Presidente della Commissione lavori pubblici della Camera, mentre in questi giorni si risponde in maniera evasiva e procrastinatoria, affermando che forse vi saranno stanziamenti a ciò destinati nella prossima legge finanziaria e mentre il Sottosegretario per i lavori pubblici fa presente che finora dall'Umbria, quanto a progetti, il Governo non ha ricevuto nulla di concreto;

una situazione del genere compromette gravemente gli interessi reali dell'Umbria e, con essi, quelli più generali di un'organica strategia di interventi verso la scadenza del Giubileo; dà luogo ad un incontrollato dibattito fra le varie comunità locali, tutte tese ad assicurarsi la priorità di finanziamenti che non esistono; rischia di tradursi pertanto in una colossale beffa demagogica, che può scompaginare anche il già più che problematico quadro dei programmi di realizzazione delle opere pubbliche essenziali per l'Um

bria; aspetti tutti, questi, che denunciano gravi responsabilità politiche, tenendo presente la omogeneità politica del Governo con la regione, le province e quasi tutti i comuni all'insegna dell'Ulivo —:

per quale scelta e ragione anche in sede di reiterazione del decreto-legge di finanziamento delle opere pubbliche in vista del Giubileo, contrariamente agli impegni presi, non sia stato destinato alcun investimento in Umbria;

se il Governo confermi di non aver ricevuto dalla Giunta regionale dell'Umbria, quanto a progetti e proposte, « nulla di concreto »;

se il Governo non ritenga di dover integrare immediatamente, anche con strumenti legislativi di pari urgenza, gli stanziamenti previsti con un proporzionato e contestuale flusso di risorse, destinato alle opere inerenti alle priorità individuate dalle autorità civili e religiose per l'Umbria, consentendo la programmazione effettiva e l'avvio ad esecuzione di interventi per i quali la tardività equivale evidentemente alla loro archiviazione ed impossibilità di realizzazione;

se il Governo non ritenga di doversi anche spontaneamente attivare verso la regione dell'Umbria, al di fuori di ogni inaccettabile rimpallo di responsabilità, perché si abbia la capacità di deliberare i progetti veramente necessari e prioritari sui quali selettivamente far convergere le risorse in tempi utili, come oggi imporrebbe una vera cultura di governo, aliena da ogni fatuo propagandismo. (4-03006)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione indicata in oggetto, l'Ufficio del Programma per Roma Capitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 2260 del 10.10.96, a disposizione del Parlamentare interrogante, ha riferito che agli atti dell'Ufficio non risultano progetti e proposte della Giunta regionale dell'Umbria finalizzati al Giubileo.*

Il disegno di legge recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria

1997) », Atto Camera n. 2371, prevede, con riferimento alla Tab. B, accantonamenti per la realizzazione di ulteriori interventi per il Giubileo in capo al Ministero dei Lavori Pubblici.

Tali accantonamenti sono finalizzati a dare attuazione alla previsione di cui al comma 11 articolo 1 del Decreto legge 23 ottobre 1996 n. 551, che recita:

« Con successivi provvedimenti legislativi riguardanti l'intero territorio nazionale saranno assunte le ulteriori iniziative per assicurare il pieno conseguimento delle finalità di cui al comma 1 ».

Il citato comma 1 prevede che lo Stato assicura il concorso alla realizzazione delle iniziative connesse alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000.

Le disponibilità finanziarie evenienti dall'approvazione del disegno di legge sopra richiamato, secondo gli importi che effettivamente verranno stabiliti dal Parlamento, rappresentano la condizione indispensabile per finanziare gli interventi connessi alle celebrazioni giubilari, relativamente alle restanti parti del territorio nazionale, ricadenti al di fuori della Regione Lazio.

Il Ministro dei lavori pubblici e incarico per le aree urbane:
Di Pietro.

BERGAMO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il sindaco di Cosenza, Giacomo Mancini, è stato sospeso dalla sua carica e poi condannato dal tribunale di Palmi, il 25 marzo 1996, a 3 anni e 6 mesi di reclusione per « concorso esterno in associazione mafiosa »;

a distanza di oltre cinque mesi dalla condanna i giudici del collegio giudicante, sebbene avessero garantito il deposito della sentenza di condanna entro novanta giorni per fare conoscere le motivazioni, ancora non hanno provveduto in merito;

il presidente del Collegio giudicante ha fornito spiegazioni per il ritardo accumulato a causa di enorme impegno di lavoro;

lo stesso Ministro di grazia e giustizia pare sia intervenuto sulla vicenda ed abbia dato garanzie allo stesso sindaco sospeso Mancini —:

quali provvedimenti urgentissimi intenda adottare il Ministro di grazia e giustizia affinché siano portati a conoscenza i motivi per i quali le motivazioni della sentenza siano state rese note con tale ritardo. (4-03258)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, anche alla luce delle informazioni acquisite presso la competente Autorità giudiziaria, si comunica che la motivazione della sentenza inerente al procedimento a carico dell'avv. Giacomo Mancini è stata depositata il 29 agosto scorso.

A seguito delle doglianze qui fatte pervenire dall'interessato, sono state disposte indagini in ordine alle ragioni del ritardato deposito dell'atto in questione.

È emerso che il giudice presidente del collegio giudicante ed estensore della pronunzia è stato gravato, anche dopo la definizione del giudizio in questione, da altri numerosi e complessi procedimenti, alcuni con decine di imputati, ed ha tenuto udienza per tre o quattro giorni alla settimana, spesso fino al pomeriggio. Inoltre, la particolare complessità e rilevanza dei temi oggetto della sentenza hanno richiesto un impegno particolarmente intenso.

In tale situazione, considerate anche la diligenza e l'operosità del giudice in questione, si è ritenuto che non fossero ravvisabili comportamenti rilevanti sotto il profilo disciplinare.

Le valutazioni ministeriali sono state portate a conoscenza dell'avv. Mancini.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

BERSELLI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere —* premezzo che:

i nuovi scenari europei (processo di pace nella ex Jugoslavia), il diffondersi e l'espandersi della cultura del libero scambio e del libero commercio dopo il crollo

del comunismo nei paesi dell'Est porteranno nei prossimi anni ad un aumento enorme dell'arrivo di merci e persone al porto di Ravenna e ad un incremento notevole del traffico merci e turistico nella dorsale adriatica da Trieste per Venezia fino a Ravenna;

occorre, quindi, intensificare gli investimenti per migliorare le strutture, ma anche la sicurezza del porto di Ravenna —:

se non ritenga di assumere le necessarie iniziative al fine di risolvere le questioni più urgenti, ovvero:

la soluzione ai problemi di traffico e incidentalità della strada statale n. 309 Romea attraverso un raddoppio della stessa, oppure attraverso una strada alternativa, scartando il progetto E55, per lo meno nel tracciato attuale che vuol passare attraverso le Valli di Comacchio, da considerarsi un vero e proprio scempio ambientale;

il potenziamento della linea ferroviaria Faenza-Firenze, come linea trasporto merci;

la fattibilità di una deviazione del traffico pesante verso la parallela A14 via E45 attraverso l'apertura del casello fra la E45 e la A14 a Cesena, che è sicuramente una buona ipotesi, ma lascia intatto quello che rimane il maggior problema a livello di traffico e percorribilità delle nostre strade, e cioè la strada statale n. 16 Adriatica la cui situazione in estate diventa drammatica. (4-00065)

RISPOSTA. — In merito alla interrogazione indicata in oggetto, il Ministero dei Trasporti e della navigazione ha reso noto che la linea Faenza-Firenze, già allo stato attuale, presenta ampi margini di potenzialità — pari a circa 40 treni al giorno sfruttabili sia per il traffico viaggiatori che per quello merci.

In futuro, fa presente il Ministero dei Trasporti, le capacità della linea faentina potranno essere ancora maggiori, grazie agli interventi inseriti nel Contratto di Programma 1994-2000, che prevede potenzia-

menti tecnologici su tutta la linea stessa, il ripristino della linea diretta Borgo S. Lorenzo-Firenze S.M.N., il potenziamento degli impianti ferroviari di Ravenna ed il raddoppio Russi-Ravenna.

Inoltre, in una logica di rete il Ministero dei Trasporti rileva che i traffici merci e viaggiatori, gravitanti nell'area interessata, potranno usufruire anche di altri interventi previsti nel citato Contratto di Programma, quali il quadruplicamento della Firenze-Bologna, il potenziamento dell'Orte-Falconara e della linea pontremolese, che determineranno un insieme organico di infrastrutture, tali da assorbire consistenti quote della futura mobilità.

Per quanto riguarda le infrastrutture viarie l'ANAS ha comunicato che con l'apertura dell'ultimo tratto della E45 (Sarsimago di Quarto) sul versante emiliano, la SS. 309 « Romea » che attualmente collega Venezia con Ravenna, ha assunto le caratteristiche di itinerario nazionale di grande traffico.

In conseguenza di ciò, la Regione Emilia Romagna ha ritenuto di approvare, dopo ampio dibattito, un progetto preliminare di un nuovo tracciato, in variante all'attuale della SS. n. 309, denominato con la sigla E55.

Tale tracciato ha origine dalla Statale n. 16 « Adriatica » in prossimità dell'abitato di Ravenna e dopo aver attraversato le valli di Comacchio, supera il fiume Po in località Corbola per poi proseguire fino a Mestre in territorio Veneto.

Entrambe le Regioni (Veneto-Emilia Romagna) hanno sempre manifestato nei propri atti ufficiali la precisa volontà politica di realizzare tale itinerario che rientra, fra l'altro, nel « corridoio » plurimodale trasversale orientale (Roma-Venezia-Tarvisio) individuato dal Piano generale dei Trasporti.

Il Ministro dei lavori pubblici e incarico per le aree urbane:
Di Pietro.

BIELLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

è stata istituita per decreto in data 2 luglio 1996 la conferenza Stato-città e autonomie locali, prevedendo la partecipazione dell'Anci e dell'Upi ma escludendo la rappresentanza dell'Uncem, nonostante la legge 31 gennaio 1994, n. 97, solleciti particolari attenzioni alle forze e alle popolazioni montane;

questa assenza dell'Uncem all'interno della conferenza Stato-città e autonomie locali penalizza pesantemente i piccoli comuni e le comunità montane —:

quali siano le ragioni che hanno portato a questa esclusione;

quali iniziative intenda intraprendere per dare all'Uncem pari dignità e possibilità, per intervenire in scelte decisive per il paese e che riguardano anche le zone montane. (4-02277)

RISPOSTA. — Con riferimento alla interrogazione indicata in oggetto si fa presente che le comunità montane, pur senza sottovalutarne il ruolo e l'importanza, non possono essere messe sullo stesso piano dei comuni e delle province. Esse, infatti, non hanno rilevanza costituzionale e, prese nel loro insieme, non rappresentano la totalità della popolazione, in quanto non sono costituite nella totalità del territorio. Peraltro, anche considerate singolarmente, hanno un minor grado di rappresentatività, in quanto i loro organi non derivano la loro investitura da una elezione popolare diretta, ma sono designati dagli organi dei comuni partecipanti. Solo i comuni e le province, infine, sono indicati dalla Legge n. 142/90 come enti titolari, oltre che di specifiche competenze amministrative proprie, anche della rappresentanza della generalità degli interessi delle rispettive popolazioni.

Tutto ciò appare sufficiente a giustificare la configurazione scelta per la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali; pur tuttavia non è escluso che il ruolo delle comunità montane possa trovare adeguata valorizzazione in altre sedi e in altre occasioni.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: Micheli.

CARBONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

nella strada statale n. 292 Alghero-Villanova Monteleone, all'altezza del chilometro 6, in una delle curve più pericolose del tracciato, da alcuni mesi, a seguito di incidente stradale, sono stati abbattuti circa dieci metri di *guard rail*, mai ripristinati, ed il muro di sostegno ha subito pericolose lesioni;

autorità varie, enti e cittadini hanno più volte segnalato all'Ente nazionale per le strade lo stato di pericolo di quel tratto di strada, senza ottenere alcun risultato concreto —:

nella mattina del 28 luglio 1996, alle ore 5 circa è uscita dalla sede stradale, nel tratto di strada in cui manca il *guard rail*, ed è caduta nella scarpata sottostante per oltre venti metri l'autovettura Fiat Panda, targata AH 338 NF, di proprietà del signor Fausto Lorelli —:

conseguentemente all'incidente ha perduto la vita per trauma cranico il proprietario dell'automezzo Fausto Lorelli e il trasportato Giuseppe Idda è stato ricoverato nel reparto rianimazione dell'ospedale civile di Sassari, poiché giudicato in prognosi riservata ed in stato di coma —:

se non ritenga di intervenire presso l'Ente nazionale per le strade, affinché in quel tratto di strada venga rapidamente ripristinato il *guard rail*, al fine di evitare la perdita di altre vite umane;

di accertare eventuali responsabilità di quanti dovevano provvedere alla sistemazione del tratto di strada in questione. (4-03229)

RISPOSTA. — *In risposta all'interrogazione in oggetto l'ANAS con nota n. 1707 del 24/10/96 riferisce quanto segue.*

A seguito di un precedente sinistro, avvenuto alla stessa progressiva indicata dall'On.le interrogante, veniva danneggiata la barriera di protezione marginale e veniva avviata da parte del competente Compartimento ANAS di Cagliari, la procedura per il loro ripristino.

Nelle more del completamento di tali lavori l'ANAS ha provveduto a mantenere in esercizio la segnaletica stradale di pericolo nonché le transenne bianche e rosse di delimitazione del tratto incidentato.

Lo stesso Ente comunica che i cartelli apposti lungo la statale n. 292 in direzione Villanova Monteleone-Alghero risultano essere:

doppia curva a sx + pannello estesa Km. 2.

strettoia asimmetria sx.

divieto di sorpasso.

limite di velocità 50 Km. Limite di velocità 20 Km.

delineatore 70 × 300 cm di curva stretta (freccione).

Questo Ministro ha comunque ritenuto di disporre un accertamento diretto, anche in ordine ad eventuali responsabilità, sui fatti evidenziati nell'atto ispettivo.

*Il Ministro dei lavori pubblici e incarico per le aree urbane:
Di Pietro.*

CARDIELLO. — *Ai Ministri dei trasporti e navigazione e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

la strada statale n. 19, nel tratto Battipaglia-Eboli (SA), presenta un alto grado di pericolosità;

lungo questa direttrice si sono verificati e continuano a verificarsi numerosi incidenti mortali;

la strada è percorsa, nel periodo scolastico, da mezzi pubblici che trasportano studenti pendolari;

la stessa è frequentata da gruppi di cicloamatori;

il tratto più pericoloso risulta essere quello compreso tra il chilometro due ed il chilometro quattro nella direzione Eboli-Battipaglia;

tale grado di pericolosità è aumentato con la costruzione della nuova sede stradale, riadattata in concomitanza con la realizzazione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria —:

se intendano adottare provvedimenti utili al fine di eliminare i pericoli sopra menzionati. (4-03759)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione indicata in oggetto, sono state richieste notizie all'ANAS con nota del 10 ottobre 1996.*

Il Compartimento ANAS di Napoli con nota n. 43383 del 17.10.96, a disposizione del Parlamentare interrogante, ha riferito che il tracciato della SS. 19 « Delle Calabrie », che si snoda attraverso la Provincia di Salerno in particolare tra Battipaglia e Montesarno, ha un andamento planimetrico particolarmente tormentato ad eccezione del tratto pianeggiante Battipaglia-Eboli.

La larghezza della carreggiata di circa m. 7,50 non presenta alcuna deformazione ed è dotata di impianto di segnaletica verticale ed orizzontale conforme al vigente codice della strada; in particolare esistono anche limitazioni alla velocità lungo il percorso, per cui tale tratto non è mai stato particolarmente pericoloso per l'utenza.

D'altronde, i dati di sinistrosità comunicati dalla Polizia Stradale di Salerno indicano che gli incidenti rientrano nell'ambito di una ordinaria casistica e che sono attribuibili prevalentemente alla mancata osservanza della segnaletica stradale ed al comportamento scorretto dell'utenza.

Il Compartimento nell'anno 1996 sul tratto iniziale della statale ha eseguito lavori di rinnovo del tappeto d'usura e tutti i lavori di ordinaria manutenzione previsti.

Inoltre, l'ANAS avrà cura sempre di mantenere in buono stato di viabilità il tratto di strada in questione.

Questo Ministro ha comunque invitato l'ANAS a mettere in essere i rimedi più opportuni per eliminare la situazione di pericolo evidenziata dal Parlamentare interrogante, con particolare riguardo al tratto

compreso tra il Km. 2 e il Km. 4 nella direzione Eboli-Battipaglia.

Il Ministro dei lavori pubblici e incarico per le aree urbane:
Di Pietro.

CASTELLANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

il 2 luglio 1996 la Presidenza del Consiglio dei ministri ha emanato il decreto istitutivo della conferenza Stato-città e autonomie locali, prevedendo la partecipazione delle associazioni nazionali dei comuni e delle provincie, Anci ed Upi, ma non dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (Uncem);

l'articolo 28 della legge n. 142 del 1990 qualifica la comunità montana come ente locale ad autonomia statutaria e l'Uncem, dell'atto della sua costituzione avvenuta nel 1952, ha rappresentato un efficace punto di riferimento per i comuni di minore dimensione demografica e maggiormente penalizzati dalla locazione montana. Tali amministrazioni si vedono, oggi, preclusa la possibilità di vedere rappresentate le proprie ragioni e di poter concorrere alla determinazione delle decisioni che incideranno sul processo di sviluppo di tutte quelle realtà sociali storicamente meno favorite e che rappresentano una importante parte del Paese, quali sono quelle della montagna —:

se non ritenga opportuno integrare la composizione della conferenza Stato-città e autonomie locali con una rappresentanza dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani, affinché si elida il rischio di ulteriore marginalizzazione delle nostre zone montane. (4-02235)

RISPOSTA. — *Con riferimento alla interrogazione indicata in oggetto si fa presente che le comunità montane, pur senza sottovalutarne il ruolo e l'importanza, non possono essere messe sullo stesso piano dei comuni e delle provincie. Esse, infatti, non hanno rilevanza costituzionale e, prese nel*

loro insieme, non rappresentano la totalità della popolazione, in quanto non sono costituite nella totalità del territorio. Peraltro, anche considerate singolarmente, hanno un minor grado di rappresentatività, in quanto i loro organi non derivano la loro investitura da una elezione popolare diretta, ma sono designati dagli organi dei comuni partecipanti. Solo i comuni e le province, infine, sono indicati dalla Legge n. 142/90 come enti titolari, oltre che di specifiche competenze amministrative proprie, anche della rappresentanza della generalità degli interessi delle rispettive popolazioni.

Tutto ciò appare sufficiente a giustificare la configurazione scelta per la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali; pur tuttavia non è escluso che il ruolo delle comunità montane possa trovare adeguata valorizzazione in altre sedi e in altre occasioni.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: Micheli.

CENNAMO, BARBIERI, GIARDIELLO, IANNELLI, RANIERI, SINISCALCHI e VOZZA. — Ai Ministri dei lavori pubblici e del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:

in data 8 agosto 1995 diveniva esecutiva la legge n. 341, che all'articolo 21-bis, dispone la cessione in proprietà agli assegnatari legittimi degli alloggi prefabbricati costruiti nelle aree della Campania e della Basilicata colpite dal terremoto del 1980;

il successivo articolo 22 della stessa legge distingueva le opere per civili abitazioni, realizzate con il ricorso al titolo VIII della legge n. 219 del 1981, da affidare, nel comune di Napoli, in proprietà allo stesso, e nei comuni della provincia in proprietà all'Iacp;

il Sunia e le altre organizzazioni sindacali degli inquilini si sono espresse perché con la dizione « prefabbricati » si intendessero anche tutti gli alloggi costruiti ai sensi del predetto titolo VIII della legge n. 219 del 1981 e, a tal fine, hanno fatto

produrre agli aventi diritto istanza di acquisto gratuito, inoltrata al ministero delle finanze, ufficio demanio;

a seguito della predetta iniziativa si è dato luogo ad una fitta corrispondenza tra comune di Napoli, ministero dei lavori pubblici, ex Cipe, Cer, e prefetto di Napoli, perché si chiarisse senza possibilità di equivoco se le case della ricostruzione di Napoli e della sua provincia dovessero rientrare nel novero di quelle da cedere in gratuita proprietà ai legittimi assegnatari;

il tavolo costituito presso la prefettura di Napoli, su iniziativa del sindaco, ha richiesto parere all'Avvocatura di Stato;

tra gli abitanti degli alloggi della ricostruzione vi è grande attesa e notevole fermento per le speranze suscitate di ottenere in proprietà gratuita l'alloggio abitato —:

quali provvedimenti si intendano adottare, per quanto di propria competenza, in relazione all'eventuale parere espresso dall'Avvocatura dello Stato;

in mancanza di ulteriori elementi di chiarezza e di autentica interpretazione della legge, se non intendano assumere apposite iniziative legislative perché siano abrogati i precedenti articoli della legge n. 341, che hanno generato l'attuale incertezza, e sia predisposto un nuovo testo normativo di più semplice e chiara applicazione, volto a risolvere l'attuale situazione di stallo. (4-02297)

RISPOSTA. — In merito alla interrogazione in oggetto si rappresenta quanto di seguito.

Il Segretariato Generale del Comitato per l'Edilizia Residenziale con nota del 30 ottobre 1996 prot. n. 1835 informa di quanto di seguito.

Con riferimento all'argomento, sollevato dal Parlamentare interrogante, relativo alla cessione in proprietà gratuita di prefabbricati installati a seguito del sisma 1980 ai sensi dell'articolo 21/bis della legge 341/95, l'Ufficio aveva, a suo tempo, avviato intese con il Ministero delle Finanze, il Ministero del Bilancio, il Ministero del Tesoro e la

Protezione Civile al fine di concordare l'ambito di applicazione della succitata disposizione, sia per quanto riguarda l'individuazione dei prefabbricati oggetto della norma, sia per quanto riguarda i requisiti soggettivi dei destinatari, ed emanare, eventualmente, una circolare congiunta.

In particolare, riferisce l'Ufficio, in data 25.1.96, nel corso di riunione convocata presso questo Ministero con i rappresentanti dei Ministeri interessati, emergevano alcuni punti da porre a base dell'applicazione della norma.

Non si è poi pervenuti, peraltro, alla determinazione di una circolare congiunta in quanto, in effetti, la norma di cui trattasi attribuisce agli Uffici del Ministero delle Finanze l'esclusiva competenza oltre che alla stipulazione dei relativi atti anche al ricevimento ed all'istruttoria delle domande.

Poiché sembra che il problema non abbia ancora trovato soluzione, questo Ministro ha incaricato il Segretariato Generale del Comitato per l'Edilizia Residenziale di prendere nuovamente contatti con il Ministero delle Finanze per assumere dovute informazioni e eventualmente, di mettere a punto i termini per l'applicazione della norma.

Il Ministro dei lavori pubblici e incarico per le aree urbane:
Di Pietro.

CENTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

il programma di indirizzo per interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali, adottato con decreto ministeriale 6 marzo 1992, ai sensi della legge 10 febbraio 1992, n. 145, prevede il completamento delle iniziative finalizzate a creare l'anagrafe informatizzata degli archivi italiani, avviate con la legge 19 aprile 1990, n. 84;

la rilevazione dei dati riguardanti i fondi archivistici consente di avere uno strumento informatizzato di gestione e di fruizione utile all'attività dell'amministrazione archivistica (servizio di sala di stu-

dio, versamenti, vigilanza sugli archivi, eccetera) e per la formazione di strumenti di ricerca;

tale sistema informatizzato è predisposto anche in prospettiva dell'interscambio dei dati attraverso l'uso della telematica;

tale progetto ha impegnato quasi un centinaio di operatori nelle varie regioni italiane per circa tre anni, con un dispendio, da parte dello Stato, di notevoli risorse economiche per il loro addestramento: il lavoro che svolgono, infatti, è altamente qualificato, sia nel campo archivistico che in quello informatico;

il completamento delle iniziative, finalizzate alla creazione dell'anagrafe, difficilmente verrà raggiunto alla fine dei vari progetti per la grande quantità di fondi archivistici ancora da censire negli archivi di Stato e presso le sovrintendenze archivistiche, fondi che, pur costituendo un grande patrimonio culturale e storico del nostro paese, vengono spesso trascurati;

gli operatori hanno acquisito una professionalità che verrebbe dispersa nell'ipotesi in cui tale progetto venisse abbandonato, con grave pregiudizio per l'utilizzazione della stessa anagrafe —:

quali iniziative intendano prendere al fine di proseguire i lavori per la creazione della suddetta anagrafe;

se intendano finanziare la prosecuzione del progetto con gli stessi operatori anche al fine di consentire la gestione e l'aggiornamento della suddetta anagrafe;

se intendano dare qualche riconoscimento giuridico al lavoro svolto dagli operatori anche al fine della formazione di un Albo che regolamenti la professione di archivista. (4-00870)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, concernente l'anagrafe informatizzata degli archivi italiani, si fa presente che sono cessati i finanziamenti straordinari a suo tempo ac-*

cordati al Ministero per i beni culturali e ambientali per la costituzione di tale anagrafe.

Il competente Ufficio centrale per i beni archivistici del Ministero può quindi proseguire tale iniziativa solo nei limiti consentiti dagli ordinari stanziamenti di bilancio, cosa che comporterà naturalmente un rallentamento dei lavori.

Per quanto concerne gli operatori impegnati nel progetto si assicura che, anche nelle successive fasi, verrà valutata la possibilità di avvalersi delle unità sinora utilizzate, al fine di non disperdere le professionalità sinora acquisite.

Nel contempo sono stati presi contatti con il Ministero della funzione pubblica per verificare quante unità di personale potranno essere attribuite al Ministero per i beni culturali e ambientali al fine di bandire un concorso, nel quale si terrà senz'altro conto dell'esperienza acquisita da tale personale.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Veltroni.

COLA, FRAGALA, LO PRESTI e SIMONE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

risulta agli interroganti che l'Enasarco avrebbe acquistato, per l'ammontare di 57 miliardi, un immobile in località Castelnuovo di Porto, comune in provincia di Roma;

risulta, inoltre, che la proprietà dell'immobile sarebbe della Sidema Spa, immobiliare di Roma, o di società collegata, con sede in piazza San Lorenzo in Lucina n. 26, appartenente al « Gruppo Zeta » —:

se quanto esposto in premessa corrisponda al vero;

in caso affermativo, quali criteri siano stati seguiti per la valutazione dell'immobile, atteso il rilevante importo, ed a quale ufficio sia stato delegato tale incarico;

se uno stretto congiunto di un noto esponente del Governo sia direttamente interessato nella proprietà e nella gestione del succitato « Gruppo Zeta ». (4-02769)

RISPOSTA. — In relazione alla interrogazione presentata dalla S.V. On.le, l'Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio ha fatto presente quanto segue.

In data 28.7.1995, il Consiglio di Amministrazione dell'ENASARCO ha effettivamente deliberato di acquistare dalla S.p.A. SIDEMA (sede in Roma, Piazza San Lorenzo in Lucina, n. 2) un immobile sito in Castelnuovo di Porto, alla località Ripa Alta.

Tale immobile è costituito da 3 piani in elevazione per mq. 5.680, a destinazione ad uffici, n. 70 posti auto coperti, n. 118 posti auto esterni.

La Società SIDEMA aveva chiesto per l'immobile, rinnovando una precedente offerta del 1992, il prezzo di £. 25.845.000.000.

Il 18.5.1995 l'Ente incaricava della perizia due liberi professionisti che, il 26 giugno successivo, fornivano la relazione estimativa indicando in £. 16.807.000.000 il presumibile valore dell'immobile.

Veniva, quindi, chiesto il previsto parere alla Commissione di cui all'articolo 61 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18.12.1979, n. 696, la quale, il 10.7.1995, così si esprimeva: « il valore venale globale, riferito all'attualità del complesso immobiliare sito in Castelnuovo di Porto, località Ripa Alta, ad uso direzionale ed uffici, offerto in vendita dalla società Sidema S.p.A., è da ritenersi congruo in £. 16.700.000.000 in cifra tonda per una trattativa di acquisto da parte dell'ENASARCO ».

In data 25.7.1995, in un incontro con il Comitato esecutivo dell'Ente, la Società si dichiarava disponibile a vendere l'immobile per il prezzo di £. 16.300.000.000 oltre, ovviamente, IVA.

Il 28.7.1995 veniva, quindi, come già detto, adottata la delibera di acquisto, per il prezzo di £. 16.300.000.000 oltre IVA.

Per la valutazione i periti hanno mediato i risultati ottenuti:

dalla stima comparativa;

dalla stima a sito e costo di costruzione;

dalla stima a capitalizzazione.

Ad oggi l'atto di compravendita non è stato ancora stipulato.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

CRIMI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per conoscere:

quali siano le ragioni che abbiano indotto a costituire la conferenza Stato-città ed autonomie locali con la presenza dei presidenti e altri rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI, emarginando l'UNCHEM che, come ha dimostrato l'esito del suo recente congresso nazionale, è rappresentante qualificata ed autorevole dei comuni e degli altri enti locali della montagna italiana, territorio che riguarda oltre la metà del Paese con più di dieci milioni di abitanti;

per quali ragioni il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri istitutivo non faccia riferimento ai « comuni », bensì alle « città », entità non citata dalla Costituzione;

per quali motivi nella conferenza siano presenti cinque rappresentanti delle « città individuate dall'articolo 17 della legge 142 del 1990 » e nessuno delle comunità montane di cui agli articoli 28 e 29 della medesima legge;

se non ritenga, quindi, di pervenire con urgenza ad utili modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che tengano conto delle predette osservazioni e, soprattutto, degli enti locali montani, tramite la loro associazione nazionale, anche in considerazione della rilevanza che la gestione montagna assume sempre più nel Paese e della necessità di dare attuazione concreta alle politiche indicate dalla legge n. 97 del 1994. (4-02295)

RISPOSTA. — Con riferimento alla interrogazione indicata in oggetto si fa presente

che le comunità montane, pur senza sottovalutarne il ruolo e l'importanza, non possono essere messe sullo stesso piano dei comuni e delle province. Esse, infatti, non hanno rilevanza costituzionale e, prese nel loro insieme, non rappresentano la totalità della popolazione, in quanto non sono costituite nella totalità del territorio. Peraltro, anche considerate singolarmente, hanno un minor grado di rappresentatività, in quanto i loro organi non derivano la loro investitura da una elezione popolare diretta, ma sono designati dagli organi dei comuni partecipanti. Solo i comuni e le province, infine, sono indicati dalla Legge n. 142/90 come enti titolari, oltre che di specifiche competenze amministrative proprie, anche della rappresentanza della generalità degli interessi delle rispettive popolazioni.

Tutto ciò appare sufficiente a giustificare la configurazione scelta per la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali; pur tuttavia non è escluso che il ruolo delle comunità montane possa trovare adeguata valorizzazione in altre sedi e in altre occasioni.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: Micheli.

DE CESARIS, PISTONE, SAIA, DILIBERTO, GALDELLI e MAURA COSUTTA. — Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno. — Per sapere — premesso che:

in data 26 giugno 1996 scade il decreto-legge 26 aprile 1996, n. 217, recante « differimento dei termini previsti per disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e territoriali »;

all'articolo 2, comma 4, si stabilisce che « il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, relativo alla concessione dell'assistenza della forza pubblica, è prorogato di 30 mesi a partire dal 1° gennaio 1994 »;

il provvedimento è già stato reiterato sei volte senza che sia giunto a conclusione il suo iter;

appare necessario ed urgente intervenire affiancando alla proroga degli sfratti una complessiva e organica modifica del regime delle locazioni che parta dalla abrogazione della finita locazione, istituto che vige, in Europa, solo in Belgio ed in Italia;

l'eventuale scadenza del decreto legge senza il differimento ulteriore della proroga degli sfratti determinerebbe tensioni abitative acutissime e assolutamente ingovernabili in special modo nelle aree urbane ad alta tensione abitativa nelle quali sono concentrati in massima parte i novecentomila sfratti in esecuzione;

a causa della mancanza di norma legislativa specifica che chiarisca come l'indennità di occupazione, corrisposta dal conduttore nei termini stabiliti dalla legge n. 61 del 198 a seguito dell'avvenuta sentenza di sfratto e dietro richiesta del locatore, è valevole anche ai fini del « risarcimento del danno », si sta determinando una forte conflittualità, anche in sede legale, che rischia di determinare gravi ripercussioni sociali su estese fasce di inquilini anche a causa del perverso meccanismo innescato dai « patti in deroga » —

se non ritengano necessario provvedere alla reiterazione del decreto-legge prevedendo una proroga congrua della commissione prefettizia di graduazione degli sfratti, almeno fino al giugno 1997, in modo da consentire al Parlamento una revisione di tutta la materia;

se non ritengano il caso avviare da subito un tavolo di confronto con le associazioni dei locatori e dei conduttori;

quanti siano gli sfratti con sentenza esecutiva, suddivisi per città e quanti quelli per finita locazione, necessità o morosità;

se sia ravvisabile un aumento degli sfratti dovuti a morosità dell'inquilino nel periodo successivo all'entrata in vigore dei patti in deroga. (4-00938)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione in oggetto si rappresenta quanto di seguito. Questo Ministro, in considerazione dell'ec-*

cezionale rilevanza delle problematiche evidenziate nell'atto ispettivo attinente agli sfratti, nel più ampio contesto del regime sulle locazioni, anche in relazione all'urgenza, ha individuato tra le priorità del suo Dicastero la soluzione legislativa delle stesse, corredata dal necessario consenso delle parti sociali.

A tal fine si sono preparati e tenuti due incontri tra questo Ministro e i rappresentanti degli inquilini e dei proprietari.

Nell'ultimo incontro, svoltosi in data 9 ottobre, si è pervenuti ad un protocollo d'intesa che ha costituito la base dei due provvedimenti sotto sinteticamente illustrati, idonei, appunto, anche per il consenso acquisito a garantire una corretta regolamentazione legislativa della materia:

1) D.d.l. recante norme in materia di rilascio di immobili urbani ad uso abitativo.

Il testo normativo è composto da due articoli il primo dei quali proroga sino al giugno 1997 la sospensione dei provvedimenti di rilascio relativi agli immobili urbani di proprietà pubblica e privata, adibiti ad uso abitativo, nei comuni maggiormente dimensionati e ad alta tensione abitativa.

Il secondo articolo detta disposizioni di sanatoria, fa salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme succedutesi e che hanno recato differimenti del termine dell'uso della forza pubblica nell'esecuzione degli sfratti.

Fa inoltre salvi gli effetti e le previsioni dei contratti di locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo (patti in deroga) e stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge, con l'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Il provvedimento è stato approvato, in sede deliberante, dai due rami del Parlamento il 31 ottobre 1996.

2) D.d.l. recante il nuovo regime delle locazioni.

La proposta di legge è suddivisa in quattro capi:

nuovo regime delle locazioni;

misure per il rilancio del mercato delle locazioni;

contributi integrativi ai soggetti meno abbienti;

norme transitorie ed abrogative.

Elementi innovativi di tale proposta di legge attengono alla possibilità di usufruire di riduzioni fiscali per il conduttore ed il locatore, al fine di contribuire alla reimmersione sul mercato delle locazioni di immobili di proprietà privata.

Si prevede ad esempio la deduzione del canone di affitto ai fini Irpef in ragione del reddito disponibile ed alla composizione del nucleo familiare. Per un ulteriore sostegno alla locazione è istituito un fondo sociale integrativo, finalizzato ad aumentare la possibilità di locazione da parte delle categorie meno abbienti attraverso forme di gestione delle amministrazioni comunali, con la costituzione di apposite agenzie.

I finanziamenti sono ripartiti annualmente dal Cipe, su proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, sentite le Regioni.

Per la formazione del piano di ripartizione e per le attività connesse con le politiche delle locazioni, è prevista l'istituzione dell'Osservatorio Nazionale sulla condizione abitativa, con il compito di raccogliere i dati ed effettuare analisi sul comparto dell'abitazione.

Il predetto D.d.l. è stato diramato dal Ministero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 12 ottobre, per il conseguente inserimento nell'Ordine del giorno del Consiglio dei Ministri.

Si fa da ultimo presente che lo stralcio della parte riguardante il rilascio degli immobili urbani di cui al D.d.l. contrassegnato con il n. 1 dal testo del nuovo regime delle locazioni è stato reso necessario dalla mancata approvazione del decreto legge n. 443/96 da parte del Parlamento, nel quale si prevedeva la proroga degli sfratti fino al 1° gennaio 1997.

Tale stralcio ha reso possibile l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri

in data 11 ottobre del D.d.l. di cui al n. 1, trasformato in legge, come già riportato, in data 31 ottobre 1996.

Il Ministro dei lavori pubblici e incarico per le aree urbane:
Di Pietro.

DONATO BRUNO, ARMOSINO e MAIOLO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

dall'articolo comparso sul quotidiano *Il Giornale* in data 10 agosto 1996, si apprende la sconcertante notizia secondo cui sarebbe costato allo Stato italiano oltre tre miliardi il piano di protezione per la testimone Rosetta Cerminara;

la Cerminara era stata teste principale d'accusa nel processo riguardante l'omicidio del sovrintendente di polizia Salvatore Aversa e di sua moglie Lucia Precenzano, e che vedeva in qualità di imputati Giuseppe Rizzardi e Renato Molinaro;

la corte di appello di Catanzaro, nella sentenza in cui ha assolto i due imputati dai reati loro ascritti, ha dichiarato di non credere alle parole della Cerminara, la quale avrebbe, secondo la Corte, agito per fini economici. Le sue sono, dice la corte: « dichiarazioni fallaci e fatte per benefici economici »;

a quanto si apprende dall'articolo anzidetto, infatti, in una telefonata la Cerminara ed il fratello parlano dei rilevanti problemi economici della famiglia, ed in una successiva telefonata la testimone afferma che « hanno fatto tutto quello che ci avevano promesso, i genitori sono tranquilli ed il fratello ha ottenuto quello che voleva ». Sarebbero stati ripianati i debiti bancari della famiglia Cerminara ed il fratello della teste sarebbe stato assunto nella polizia;

durante il processo di appello, inoltre, gli avvocati degli imputati, fra cui il noto penalista Armando Veneto, hanno evidenziato come nel processo in Corte di Assise

si siano verificate « sottrazioni, omissioni ed occultamenti di attività processuali »;

fra le dichiarazioni di nuovi pentiti che hanno portato all'arresto di nuove persone per il duplice omicidio si ha quella di Massimo Di Stefano, il quale afferma che l'ispettore di polizia Busetti, che conduceva le indagini, diceva a proposito della Cerminara che si trattava di una persona debole, affascinata dalla polizia e dalla divisa e che era stata indotta a fare le dichiarazioni accusatorie; lo stesso pentito afferma infine di essere a conoscenza delle promesse di danaro fatte alla Cerminara e della promessa dell'assunzione del fratello in polizia;

il poliziotto De Fazio, molto vicino al sovrintendente Aversa, in contrasto con i suoi superiori sull'ipotesi di ricostruzione del duplice omicidio, è stato trasferito in altra destinazione;

è indubbia l'estrema gravità dei fatti in oggetto —:

quali iniziative intendano adottare al fine di chiarire una così delicata e drammatica storia;

se in particolare il Ministro di grazia e giustizia voglia procedere a disporre gli idonei atti ispettivi al fine di accertare eventuali responsabilità da parte degli organi inquirenti, sia nella fase d'indagini preliminari, sia nel dibattimento di primo grado;

se il Ministro dell'interno intenda accertare le modalità relative al piano di protezione della teste Cerminara, e la precisa entità della somma pagata dallo Stato nei confronti della teste, ed in particolare di quali benefici effettivi essa abbia goduto a causa della propria collaborazione con la giustizia. (4-03440)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, alla luce delle informazioni acquisite presso la competente Autorità Giudiziaria, si comunica quanto segue.*

La deposizione della teste Rosetta Cerminara ha costituito la principale fonte di prova dell'accusa nel processo a carico di

Giuseppe Rizzardi e Renato Molinaro, ritenuti responsabili, nel giudizio di primo grado, dell'omicidio del sovrintendente di Polizia di Stato Salvatore Aversa e della moglie Lucia Precenzano. La Corte d'Assise d'appello, per contro, ha assolto i predetti imputati per non aver commesso il fatto ed ha espresso valutazioni critiche sull'attendibilità della teste e sulle motivazioni che l'avrebbero indotta a rendere le dichiarazioni. A tale riguardo, risulta da intercettazioni telefoniche acquisite al procedimento, una conversazione nella quale il fratello della Cerminara esprime preoccupazioni per le condizioni economiche della famiglia, sottoposta a programma di protezione, e la esorta a verificare l'acquisizione dei benefici promessi dagli organi inquirenti prima di proseguire nella collaborazione.

Quanto ai profili processuali segnalati nell'interrogazione, emerge che nel corso delle indagini preliminari e nel giudizio di primo grado è stato omissivo, da parte del pubblico ministero, il deposito di atti processuali conoscibili dalla difesa e che, conseguentemente, è stata dichiarata sia la nullità dell'incidente probatorio con cui veniva assunta la deposizione della teste in questione, sia dello stesso dibattimento di primo grado.

Va tuttavia rilevato che la Corte suprema di cassazione, su ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica, ha annullato la menzionata sentenza della Corte d'assise d'appello per difetto di motivazione.

Risulta, infine, che il collaboratore di giustizia Massimo Di Stefano ha effettivamente reso dichiarazioni nei sensi di cui all'interrogazione insinuando dubbi sulla attendibilità della Cerminara.

Attesa la delicatezza e la complessità del caso e considerato che nell'ambito delle diverse fasi del giudizio sono intervenute valutazioni differenti sulle questioni segnalate, appare opportuno attendere che la vicenda processuale giunga al suo esito finale prima di esprimere giudizi in ordine ad eventuali responsabilità dei magistrati.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

FEI, ZACCHERA, FOTI e SELVA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

per ottenere l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori, come pure per partecipare a pubbliche gare di appalto, è richiesta la presentazione, da parte delle imprese interessate, del certificato dei carichi pendenti relativo al proprio rappresentante legale, al direttore tecnico e, in alcuni casi, anche a tutti i componenti l'organo amministrativo della società;

se di tale documento, come spesso accade, non si tiene alcun conto, non si capisce perché debba essere esibito con notevole spesa e perdita di tempo;

se invece tale documento — come peraltro risulta essere in uso — può determinare l'esclusione di una impresa, qualora a carico di qualcuno dei suoi esponenti risultassero carichi pendenti, allora si configurerebbe una duplice violazione della Carta costituzionale. Infatti, da un lato si avrebbe la violazione dell'articolo 25, che prescrive che nessuno può essere sottratto al proprio giudice naturale, in quanto un giudizio, pressoché inappellabile, verrebbe emesso da un organo tecnico-amministrativo, pur nella totale ignoranza della materia su cui giudica, mentre d'altro canto si avrebbe una violazione dell'articolo 27, che prescrive che nessuno può essere considerato colpevole fino a che non sia passata in giudicato una sentenza di condanna. (4-03183)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione indicata in oggetto, sono state richieste informazioni all'Ispettorato Generale per l'A.N.C. e per i Contratti con nota del 27.9.96.*

Il predetto Ispettorato con nota n. 606 del 18.9.96, a disposizione del Parlamentare interrogante, ha comunicato che, in base alla normativa vigente per ottenere l'iscrizione all'A.N.C. è richiesto il solo certificato del Casellario Giudiziale attestante l'assenza di precedenti penali e non più il certificato dei carichi pendenti.

Il Ministro dei lavori pubblici e incarico per le aree urbane:
Di Pietro.

FONTAN, DETOMAS, FRIGERIO, BOSCO, FONTANINI, PITTINO, RIVA, SANTORI, CAVERI, BRUGGER, GIACCO, VALLETTO BITELLI, OLIVIERI, RODEGHIERO, BARAL, BAMPO, UBER. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

il 2 luglio 1996, il Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Romano Prodi, ha firmato il decreto istitutivo della conferenza Stato-città e autonomia locali, prevedendo la partecipazione delle associazioni nazionali dei comuni e delle province, Anci ed Upi, ma escludendo immotivatamente la rappresentanza dell'Uncem, alla quale volontariamente aderiscono e partecipano oltre 4000 comuni interamente o parzialmente montani e le 348 comunità montane costituite in Italia, abbracciando più della metà del territorio nazionale, con oltre dieci milioni di residenti;

L'Uncem, sin dalla sua costituzione nel 1952, si è impegnata essenzialmente al fine di salvaguardare la valorizzazione e la promozione dello sviluppo civile, sociale ed economico delle popolazioni e dei territori montani, maggiormente penalizzati dalla prevalente localizzazione delle risorse e dei processi produttivi del Paese;

in tale direzione è orientata la legge 31 gennaio 1994, n. 97, ultimo approdo normativo regolante l'azione dei pubblici poteri (nazionale, regionale e degli enti locali) allo scopo di realizzare una più moderna fase di sviluppo globale, organico, integrato e plurisettoriale per le zone montane;

la mancata previsione anche dell'Uncem all'interno della conferenza Stato-città e autonomie locali è giunta inaspettata e immotivata, a fronte peraltro dei numerosi incontri con rappresentanti del Governo che avevano manifestato attenzione ed apprezzamento per l'esigenza di adeguata tutela dei piccoli comuni e delle comunità montane;

tali amministrazioni locali sono oggi private della possibilità di far sentire at-

traverso l'Uncem la propria voce al livello più autorevole e prestigioso; di rappresentare adeguatamente le proprie ragioni, esperienze ed aspettative specifiche; di partecipare con pari titolo e pari dignità, rispetto ai comuni di più ampia dimensione demografica e alle province, ai processi consultivi e decisionali centrali, perpetuando la marginalizzazione proprio delle realtà sociali del Paese storicamente meno favorevoli, quali sono quelle della montagna;

è necessaria la piena valorizzazione e tutela di questa qualitativamente e quantitativamente rilevante parte dello Stato democratico, chiamandola a pieno titolo a concorrere — attraverso le proprie risorse umane e materiali — alla crescita del Paese, alla responsabilizzazione del proprio ceto amministrativo in relazione alla creazione di uno Stato effettivamente federalista ove ad ogni livello di governo locale corrisponda, in ragione del principio di sussidiarietà, massima autonomia organizzativa e finanziaria, responsabilità ed esercizio delle funzioni amministrative rispetto agli interessi riscontrati dalle rispettive collettività;

è opportuno ed urgente che il Governo si renda realmente interprete anche di dette esigenze ed integri la composizione della conferenza Stato-città autonomie locali con una rappresentanza dell'Uncem —:

se non ritenga urgente e necessario integrare la composizione della conferenza Stato-città e autonomie locali con la rappresentanza delle istituzioni di montagna;

con quali tempi il Governo provveda all'integrazione della rappresentanza.

(4-02366)

RISPOSTA. — Con riferimento alla interrogazione indicata in oggetto si fa presente che le comunità montane, pur senza sottovalutarne il ruolo e l'importanza, non possono essere messe sullo stesso piano dei comuni e delle province. Esse, infatti, non hanno rilevanza costituzionale e, prese nel loro insieme, non rappresentano la totalità della popolazione, in quanto non sono co-

stituite nella totalità del territorio. Peraltro, anche considerate singolarmente, hanno un minor grado di rappresentatività, in quanto i loro organi non derivano la loro investitura da una elezione popolare diretta, ma sono designati dagli organi dei comuni partecipanti. Solo i comuni e le province, infine, sono indicati dalla Legge n. 142/90 come enti titolari, oltre che di specifiche competenze amministrative proprie, anche della rappresentanza della generalità degli interessi delle rispettive popolazioni.

Tutto ciò appare sufficiente a giustificare la configurazione scelta per la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali; pur tuttavia non è escluso che il ruolo delle comunità montane possa trovare adeguata valorizzazione in altre sedi e in altre occasioni.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: Micheli.

FOTI. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che all'interrogante risultano i seguenti fatti:

con nota del 2 marzo 1992, protocollo generale n. 8680, il sindaco del comune di Piacenza confermava « la competenza dell'unità operativa vigilanza in materia di procedure di atti relativi al sistema sanzionatorio, ivi comprese le ordinanze ed ingiunzioni così come previsto dalla vigente disposizione di legge. Le fasi successive all'accertamento della contravvenzione sono di competenza dell'unità operativa vigilanza, la quale disporrà per la predisposizione, adozione e completamento di tutti gli atti delle procedure, ivi compresi quelli previsti dalla recente legge sulla depenalizzazione »;

numerose ordinanze-ingiunzioni, relative a sanzioni amministrative comminate a seguito di violazioni a norme igienico sanitarie, non risultano essere state emesse, con grave danno economico per la Usl di Piacenza, che non ha potuto introitare i proventi conseguenti alle ingiunzioni di pagamento;

la prescrizione del diritto all'esazione è unicamente riconducibile ad una vera e propria « guerra » tra uffici come attestato dalla corrispondenza intercorsa tra l'unità operativa vigilanza del comune di Piacenza e l'unità operativa controllo attività economiche;

ancora in data 16 maggio 1996 il comandante il corpo polizia municipale di Piacenza con nota prot. 2118 del 16 maggio 1996 confermava la personale volontà omissiva restituendo diverse pratiche all'unità operativa sviluppo economico in quanto « l'ufficio contenzioso è stato istituito presso il comando di polizia municipale solo dal marzo 1996, ed è competente per gli atti successivi a tale data » —

se risulti che la procura generale presso la Corte dei conti abbia già attivato le procedure di recupero del danno erariale subito dall'azienda unità sanitaria locale di Piacenza, nei confronti dei soggetti eventualmente individuati come responsabili. (4-02535)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto nella quale viene rilevato un danno erariale subito dall'Azienda USL di Piacenza a seguito della mancata emissione di ordinanze ed ingiunzioni per sanzioni amministrative comminate per violazioni a norme igienico-sanitarie, si fa presente quanto segue.

La Procura Regionale per l'Emilia Romagna della Corte dei Conti, ai fini dell'individuazione degli eventuali soggetti responsabili del danno erariale subito dall'Azienda USL di Piacenza, ha aperto un fascicolo — prot. n. 7193 — ed ha avviato l'istruttoria per l'acquisizione dei necessari elementi di valutazione.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: Micheli.

FRAU. — Al Ministro dei lavori pubblici.
— Per conoscere — premesso che:

la strada statale 434, detta « Transpolesana » è in corso d'opera da ormai oltre

venti anni, vero monumento di un Paese inefficiente e di una burocrazia lontana dai suoi problemi;

su tale arteria, il 9 maggio scorso, è avvenuto un incidente nel quale una persona ha perso la vita; questo incidente rappresenta l'ottantesimo tributo di vite dato da chi percorre quella strada;

da anni ed anni le comunità locali e i cittadini lamentano inadempimenti e lungaggini per la sistemazione ed il completamento di detta strada;

la causa principale di detti incidenti è la mancanza di un elemento spartitraffico, e di tutte le altre strutture necessarie per la tutela degli automobilisti;

tale strada collega, nella sua incompiutezza, le città di Verona, Legnago e Rovigo, attraversando un'area densa di abitanti e fortemente industrializzata, con un importante sviluppo agricolo e con una alta contribuzione fiscale;

rispetto a tale importante arteria, si è realizzato un macroscopico esempio di lentezze amministrative, di storni di fondi, di disattenzione politica, di indifferenza burocratica, anche di fronte ad incidenti mortali;

dopo tanti anni di attese troppo pazienti l'ANAS — ente gestore della strada — ha ritrovato un progetto approvato nel 1988 (e dalla regione nel 1991) e solo nel 1995 affidato per appalto alla ditta Coimpre Srl —

se non intenda indagare sul comportamento della amministrazione dei lavori pubblici e dell'ANAS relativamente ai tempi ed ai modi con cui un problema così rilevante è stato affrontato;

se i ritardi, le lunghezze burocratiche e l'iter percorso da pratiche così urgenti per la stessa tutela della vita delle persone non possano rappresentare comportamenti omissivi o comunque lesivi dei diritti dei cittadini;

se risulti veritiero che, solo al fine di valutare la estensibilità dell'appalto, si

siano fatti trascorrere quasi due anni, per poi giungere ad un nuovo esperimento d'asta con il relativo ritardo causato all'attuazione dei lavori;

se risulti veritiero l'altissimo sconto praticato dalle imprese appaltatrici e cosa esso significhi in termini di realizzazione a regola d'arte di un'opera così rilevante;

se nell'ambito della gestione di questo problema da parte dell'ANAS non si possano ritrovare responsabilità personali che — ove riscontrate — dovrebbero emergere per evitare che tutto affoghi in una generica critica alla pubblica amministrazione, e quindi, le stesse non vengano verificate e punite. (4-00354)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si informa di quanto di seguito.

Con lettere del 6.6.96 e 10.9.96 sono state richieste all'ANAS le informazioni indispensabili per la dovuta risposta.

Preso atto del mancato inoltro delle informazioni richieste e in considerazione dell'obbligo dell'ANAS di fornire a questo Ministero tutte le informazioni richieste; delle disposizioni dei regolamenti parlamentari in materia; della rilevanza per l'interesse collettivo attribuita al fatto dal Parlamentare interrogante e condivisa; dei poteri di vigilanza del Ministero sull'ANAS di cui all'articolo 1, comma 4 del D.Leg.vo del 26.2.94 n. 143 questo Ministero ha incaricato con lettera in data 25.9.96 l'ufficio competente di procedere all'accertamento diretto presso l'ANAS ed eventualmente in loco dei fatti evidenziati nell'atto ispettivo.

Con nota n. 1415 del 24.10.96, a disposizione del Parlamentare interrogante, l'ANAS ha fornito le informazioni richieste.

Con tale nota l'ANAS informa che in merito alla realizzazione dello spartitraffico centrale della SS. 434 « transpolesana », dette opere sono suddivise in più lotti:

LOTTO 3°: a seguito della intervenuta modifica delle normative tecniche riguardanti le barriere stradali, l'ANAS ha dovuto stralciare dette opere dal progetto originario e predisporre uno nuovo a sé stante ade-

guandosi alle normative vigenti; il nuovo progetto è stato approvato in linea tecnica ed attualmente è in corso di predisposizione per l'appalto ed il finanziamento.

LOTTO 1° e 2°: lo spartitraffico di questi due lotti potrà essere eseguito solo dopo la fine dei lavori di adeguamento ed allargamento della sede stradale appaltati di recente.

Per quanto riguarda i lavori di allargamento ed adeguamento della SS. 434 « Transpolesana » sono stati appaltati i lavori del 1° e 2° lotto.

LOTTO 1°: i lavori appaltati dall'Impresa Toto S.r.l. di Chieti sono stati consegnati in data 21.12.1995 e dovranno essere terminati entro il 19.12.1997. I lavori procedono regolarmente; a seguito di alcune richieste del Comune di S. Giovanni in Lupatoto, l'ANAS ha dovuto procedere alla redazione di una perizia di variante tecnica senza aumento di spesa e senza proroghe ai tempi contrattuali, che è stata già approvata ed il cui atto aggiuntivo con l'Impresa è stato già perfezionato.

LOTTO 2°: i lavori appaltati dall'Impresa COINPRE di Roma sono stati consegnati sotto riserve di legge in data 30.01.1996. Il contratto è in corso di stipula (si è in attesa del certificato antimafia).

Dal certificato della Camera di Commercio risultano i nominativi delle cariche sottolencate:

Amministratore Unico Sig. Marco GIOVANNUCCI;

Direttore Tecnico: Sig. Carlo FRICCHIONE;

Procuratore Speciale: Sig.ra M.R.CAFARO

Procuratore: Sig. Francesco FIORILLO.

Lo stato dei lavori risulta il seguente:

L'Impresa ha proceduto solo alla presa delle aree. In data 5.7.96 con ordine di

servizio n. 3 la D.-L. ha ordinato all'Impresa di dare concreto inizio ai lavori.

L'ANAS sta attualmente esaminando l'attuale situazione di stallo del cantiere per la formulazione delle conseguenti eventuali determinazioni.

L'esclusione della Impresa COINPRE dalla gare ANAS non è apparsa, all'ANAS stessa, legittima, in mancanza di adeguati strumenti legislativi che consentano all'Ente di approfondire le indagini sui ribassi offerti.

Eventuali difformità tra il contenuto della nota dell'ANAS, sopra riportato, e le risultanze dell'accertamento disposto, saranno comunicate, unitamente ad eventuali provvedimenti assunti, al Parlamentare interrogante.

Il Ministro dei lavori pubblici e incarico per le aree urbane:
Di Pietro.

FROSIO RONCALLI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

al confine tra Bergamo e Azzano San Paolo è stata prevista la costruzione di uno dei 14 centri servizi stabiliti dalla legge 146 del 1980, con una spesa ipotizzata di circa 100 miliardi;

il centro servizi di Bergamo avrebbe dovuto elaborare le dichiarazioni dei redditi di quasi tutta la Lombardia, ad eccezione di Milano, e per funzionare avrebbe richiesto l'assunzione di circa 600 persone, tra passaggi diretti e nuove assunzioni;

a distanza di anni, ossia dal lontano 1983, data nella quale il Ministero delle finanze ha affidato ad un consorzio di edilizia finanziaria il compito di progettare e costruire il centro servizi di Bergamo, si sono susseguiti parecchi fatti che hanno dell'incredibile; ma, senza entrare nel dettaglio dei singoli avvenimenti, si rileva come a tutt'oggi (maggio 1996) la grandiosa opera, cinque piani fuori terra, una superficie coperta da diecimila metri quadri, 127

mila metri cubi di volume, di cui 43 mila interrati, pur essendo quasi ultimata, sia stata abbandonata —:

se siano a conoscenza del fatto citato;

quali valutazioni diano i Ministri su quanto esposto e se non intendano intervenire con urgenza attraverso un sopralluogo;

se non ritengano di dovere intervenire tempestivamente non solo per recuperare i ritardi accumulati, ma anche per far luce su una vicenda che ha dei lati poco chiari;

se intendano fornire precise informazioni sull'utilizzo di tale struttura.

(4-00372)

RISPOSTA. — *Nell'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole ha posto taluni quesiti in ordine allo stato dei lavori per la realizzazione del complesso immobiliare destinato ad ospitare il Centro di servizio delle imposte dirette di Bergamo. In particolare la S.V. Onorevole chiede di sapere se non si ritenga di dover intervenire tempestivamente per recuperare i ritardi accumulati e per far luce su una vicenda che ha dei lati poco chiari, domandando inoltre di fornire precise informazioni sull'utilizzo della struttura in questione.*

Al riguardo appare opportuno svolgere talune premesse al fine di permettere una visione più completa delle problematiche evidenziate.

Si fa presente, in primo luogo, che, allo scopo di condurre una efficace lotta all'evasione fiscale, con l'articolo 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146 (legge finanziaria per il 1980) venne disposta l'istituzione di nuovi uffici fiscali, denominati Centri di servizio, prevedendo contestualmente le modalità per il reperimento degli immobili in grado di ospitare detti nuovi uffici.

Successivamente, con decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, sono state delineate le funzioni e le competenze dei realizzanti uffici, stabilendone l'istituzione nel numero di quattordici e determinandone altresì le sedi e le circoscrizioni territoriali.

Atteso che le disposizioni della richiamata legge n. 146 del 1980 autorizzavano il Ministro delle finanze a provvedere mediante la costruzione, l'acquisto o la locazione, all'acquisizione degli immobili idonei ad ospitare i nuovi uffici, l'Amministrazione finanziaria decise di privilegiare la soluzione della costruzione (ad eccezione dei Centri di servizio di Roma e Milano, per i quali si è fatto ricorso alla locazione passiva degli immobili), avvalendosi, dopo aver acquisito i pareri di organi quali il Consiglio di Stato ed il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dell'istituto della concessione di costruzione, ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1137, e successive modificazioni.

Successivamente, nel maggio 1983, è stata stipulata una apposita « convenzione quadro » con il Consorzio Edilizia Finanziaria (CO.E.FIN.), con la quale sono stati definiti i contenuti e le modalità di esecuzione delle attività preliminari e di progettazione e sono state stabilite le clausole e le pattuizioni disciplinanti le singole concessioni attuative di modo che, facendo poi riferimento a tale convenzione per affidare in concessione la realizzazione dei singoli Centri di servizio, sarebbero occorsi tempi più brevi per il compimento delle procedure amministrative e tecniche.

In tal modo ha preso l'avvio il programma di costruzione che avrebbe dovuto condurre alla realizzazione di tutti i Centri di servizio, così come previsto dalle richiamate disposizioni; attualmente, è stata portata a compimento la costruzione di nove Centri di servizio, ed è in avanzata fase la costruzione degli ultimi tre.

La realizzazione di tale programma non ha dato luogo, durante il primo decennio di attività, a particolari problemi; invero, gli organi preposti al controllo (Corte dei Conti e Ragioneria centrale del Ministero delle finanze) hanno sempre riconosciuto la piena legittimità dell'operato dell'Amministrazione, concretizzatosi nell'emanazione dei vari provvedimenti, quali, tra gli altri, i singoli disciplinari di concessione, i decreti approvativi delle perizie di variante resesi necessarie in corso d'opera e i mandati di pagamento.

Da ultimo, e specificamente con riferimento alla realizzazione del complesso immobiliare destinato ad ospitare il Centro di servizio di Bergamo, i predetti organi di controllo hanno mosso taluni rilievi ai provvedimenti, sottoposti al loro esame, in controtendenza con l'orientamento manifestato in sede di controllo preventivo e, più in generale, con il costante riconoscimento della legittimità del programma costruttivo sinora realizzato; di conseguenza, il consorzio concessionario ha instaurato controversia arbitrare per la corresponsione del pagamento delle opere, realizzate.

Questa Amministrazione, ravvisando la necessità di giungere in tempi brevi alla definizione di tali vicende amministrativo-contabili, ha nel frattempo consultato l'Avvocatura dello Stato in ordine alle procedure da porre in essere e delle soluzioni da adottare, tenendo conto degli interessi pubblici in gioco nonché della tutela degli interessi erariali, posto che la sospensione forzata dei lavori comporta, in ultima istanza, anche un aggravamento dei costi in capo all'Amministrazione medesima.

Ritenendo quindi che l'intera vicenda potrà, in tempi ragionevolmente brevi, trovare adeguata soluzione, si reputa che comunque non siano, nel frattempo, venuti meno quelli che erano i principi ispiratori sottostanti alla normativa che ha previsto l'istituzione dei Centri di servizio. Infatti, se si considera l'avanzato stato di realizzazione del Centro di servizio di che trattasi, tale da poter considerare le rimanenti attività da svolgere come vere e proprie opere di completamento, non può non ravvisarsi la perdurante sussistenza dell'originaria destinazione del realizzando complesso immobiliare; tali valutazioni sono confortate dalla circostanza che i Centri di servizio attualmente già funzionanti si sono rivelati, conformemente alle aspettative sottese alla disciplina istitutiva, preziosi ed efficaci strumenti nella lotta all'evasione fiscale, interesse collettivo di cui non si vede come possa porsi in dubbio la rilevanza. È infine il caso di far presente che, sin dall'avvio del programma costruttivo dei Centri di servizio, l'Amministrazione finanziaria, nell'ot-

tica di un'azione di sensibilizzazione circa la localizzazione delle aree di insediamento degli stessi, aveva promosso una serie di riunioni con sindaci dei comuni interessati. Per quanto riguarda, in particolare, il Centro di servizio che doveva essere realizzato nel comune di Bergamo, l'individuazione dell'area idonea all'insediamento avvenne sulla base di meditate valutazioni, operate di concerto con le autorità amministrative locali, che tennero conto delle esigenze dell'Amministrazione come di quelle del Comune, sia sotto il profilo urbanistico che sotto quello dell'impatto ambientale.

Il Ministro delle finanze: Visco.

GAGLIARDI. — *Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

nelle « linee di indirizzo » per la costituzione degli Uffici del territorio, elaborate dal Ministero delle finanze, viene proposta la chiusura, già dal 1996, della conservatoria dei registri immobiliari di Chiavari;

la realtà sociale ed economica del Levante ligure ha tali peculiari caratteristiche di autonomia, per cui da tempo viene avanzata la proposta di elevare la città di Chiavari a provincia —:

se non ritenga più rispondente alle oggettive necessità del comprensorio di Chiavari che l'ufficio della conservatoria dei registri immobiliari rimanga patrimonio del Levante ligure o che, più opportunamente, esso diventi la sezione chiavarese dell'ufficio provinciale del territorio del Ministero delle finanze, secondo quanto previsto dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, per la riorganizzazione dell'amministrazione finanziaria; ciò, oltre a fornire servizi più funzionali ai cittadini, eviterà disagi alle popolazioni del chiavarese ed impedirà l'inevitabile ingorgo dell'ufficio provinciale di Genova, già in forte disagio per la perdurante mancanza di personale.

(4-01633)

RISPOSTA. — *Nell'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole esprime preoccupazione per l'eventuale chiusura della Conservatoria dei registri immobiliari di Chiavari, proprio, in coincidenza con la proposta di elevare il predetto Comune a provincia.*

In particolare, la S.V. Onorevole auspica il mantenimento del predetto Ufficio al fine di evitare disagi ai cittadini che si vedrebbero costretti ad intensificare la richiesta dei servizi all'Ufficio provinciale di Genova, già di per sé in « forte disagio » per la mancanza di personale.

Al riguardo si osserva che il competente Dipartimento del Territorio, nell'ottica di razionalizzazione dell'organizzazione del lavoro e del risparmio delle spese di gestione, nonché in considerazione della carenza dei relativi capitoli di spesa, ha formulato un programma di chiusura degli uffici di conservatoria subprovinciali, ancorato a parametri oggettivi, principalmente rappresentati dal carico di lavoro, dal numero di personale addetto e dalla distanza dell'ufficio provinciale. Detto programma è stato recepito nella direttiva generale sull'azione amministrativa n. 3240, emanata, in data 26 febbraio 1996, ai sensi degli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante « Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego ».

Per quanto cencerne, in particolare, la conservatoria dei registri immobiliari di Chiavari, la cui distanza dal capoluogo di provincia è di 38 km, allo stato risulta che presso detto Ufficio sono disbrigate formalità relative a 27 comuni con un carico medio di lavoro di circa 7000 pratiche annue e la presenza di numero 10 unità di personale.

Tuttavia, va fatto presente che l'eventuale chiusura della conservatoria dei registri immobiliari dovrebbe avvenire, contestualmente alla attivazione dell'ufficio del Territorio di Genova, garantendo, in ogni caso, il puntuale e capillare servizio all'utenza residente nel comune di Chiavari mediante l'utilizzo di strumenti telematici.

Il Ministro delle finanze: Visco.

GALDELLI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'Associazione nazionale lavoratori elettrici (O.S. Cent — RdB — CUB) aveva indetto lo sciopero degli addetti ai servizi comuni al primo gruppo e ai servizi comuni della centrale termoelettrica di Torvaldaliga nord, Civitavecchia, dalle ore 4 alle ore 8 e degli addetti al secondo gruppo dalle ore 20 alle ore 24 di domenica 26 maggio 1996, allo scopo di poter negoziare alcuni aspetti del rapporto di lavoro e di valutare le gravi conseguenze in termini di livello dell'occupazione, qualità del servizio e tutela dell'ambiente derivanti, ad avviso dell'organizzazione sindacale citata, dal processo di privatizzazione dell'Enel SpA e con il proposito di aprire con questa un tavolo di verifica e trattativa;

gli scioperi erano stati dichiarati dall'Enel tutti compatibili con le esigenze della rete;

si tratta di una vertenza aperta da lungo tempo senza che finora la direzione dell'Enel abbia cercato un modo di comporre il conflitto, con evidente danno per la funzionalità dell'intera centrale termoelettrica;

la direzione dell'Enel ha disposto, per ritorsione, la serrata dell'impianto per la medesima giornata, cioè la sospensione delle attività lavorative nel secondo gruppo di Torvaldaliga nord, violando le norme previste dalla legge n. 300 del 1970 a tutela della libertà sindacale —:

se siano a conoscenza dei fatti citati in premessa;

se non ritengano sia il caso di intervenire per sanare l'evidente violazione dei diritti di sciopero e di libertà sindacale compiuta dalla direzione Enel; per evitare nel futuro in ogni modo comportamenti lesivi di diritti costituzionalmente protetti e al fine di ripristinare le condizioni per il normale svolgimento della dialettica tra le parti.

(4-00580)

RISPOSTA. — *L'ispettorato provinciale del lavoro ha compiuto degli accertamenti presso la centrale ENEL di Torvaldaliga Nord ed il Raggruppamento Impianti Tecnologici di Civitavecchia, che hanno prodotto il seguente esito.*

L'organizzazione sindacale CENT RdB CUB, che non ha finora ottenuto un riconoscimento ufficiale da parte dell'ENEL, la quale non la considera rappresentativa (anche in presenza di 1.300 iscritti nel 1995 ed alla quale aderiscono prevalentemente i lavoratori turnisti), ha proclamato per il giorno 26/5/96 un'astensione dal lavoro, dichiarata compatibile dall'ENEL stessa con le esigenze della RIT-raggruppamento Impianti Tecnologici, così articolata:

turnisti del gruppo 1 e dei servizi comuni: ultime 2 ore del turno di notte (dalle 4 alle 6) e prime 2 ore del turno di mattina (dalle 6 alle 8);

turnisti del gruppo 2: ultime 2 ore del turno pomeridiano (dalle 20 alle 22) e prime 2 ore del turno notturno (dalle 22 alle 24).

Di fatto L'ENEL ha fermato dalle ore 4 dello stesso giorno anche il gruppo 2 senza accettare la prestazione da parte lavoratori che si erano presentati regolarmente al lavoro.

La direzione dell'ENEL, ascoltata in merito, ha dichiarato che la fermata del gruppo 2, non interessata allo sciopero fino alle ore 20, è motivata dalla circostanza che anche i servizi comuni, i quali forniscono a tutti i gruppi i servizi accessori essenziali per il funzionamento degli impianti, erano in astensione dalle 4 alle 8 del 26/5/96.

Alle ore 8, termine dei primi due scioperi, da parte della società è stata considerata antieconomica e tecnicamente non fattibile la riaccensione degli impianti — operazione il cui costo si aggira sui 100 milioni di lire — dovendo successivamente provvedere allo spegnimento del gruppo 2, per il quale era stato proclamato lo sciopero dalle 20 alle 24 dello stesso giorno.

La fermata del gruppo 2 è stata disposta dalle 4 alle 24 del 26/5/96 a fronte dello sciopero indetto per sole 4 ore.

In concomitanza della fermata suindicata, sono state rifiutate le prestazioni dei

lavoratori turnisti del gruppo stesso con conseguente trattenuta sulla retribuzione.

Con comunicato del 24/5/96, la Società ENEL aveva preannunciato dette misure a tutto il personale, nel caso allo sciopero avessero aderito gli addetti ai servizi comuni.

Sono stati successivamente ascoltati alcuni rappresentanti dell'O.S. CENT-RdB-CUB che ritengono pretestuosa l'iniziativa dell'ENEL sostenendo che l'impianto avrebbe potuto essere riaperto in tempi brevi (circa 3 ore) e consentire quindi l'attività lavorativa al personale turnista in servizio.

Quest'ultimo si è presentato al lavoro all'inizio dei singoli turni ed è rimasto a disposizione della centrale elettrica che ne ha rifiutato le prestazioni.

Inoltre, per i servizi comuni, ben 8 lavoratori su 12 erano stati comandati come indispensabili al mantenimento in sicurezza, al presidio ed alla sorveglianza dei servizi stessi.

Alla data della conclusione degli accertamenti, non essendo ancora scaduto il periodo di paga, i lavoratori non sono stati in grado di confermare se l'ENEL abbia o meno operato trattenute sulla retribuzione.

L'Organizzazione sindacale menzionata ha fatto presente che anche in precedenza si erano verificati episodi simili ma, a seguito dell'intervento dei Ministeri dell'industria e del lavoro, l'ENEL era stata invitata a non effettuare trattenute sulle retribuzioni e vi si era adeguata.

Inoltre, ha fatto rilevare che molte delle giornate di sciopero indette sono state dichiarate dall'ENEL incompatibili nelle medesime circostanze per le quali altre giornate erano state dichiarate, invece, compatibili.

La fermata degli impianti viene considerata dall'O.S. CENT-RdB-CUB come « una serrata » per la mancata accettazione della prestazione lavorativa e come una misura di ritorsione contro il sindacato mirata quindi a nuocere all'immagine ed a frenare lo sviluppo del sindacato stesso, che ha già un notevole numero di lavoratori iscritti oltre che di simpatizzanti; infatti, l'adesione agli scioperi indetti dall'OS

CENT-RdB-CUB, come da dati di fonte ENEL, risulta piuttosto elevata ed ha interessato non solo gli iscritti, ma anche lavoratori appartenenti ad altre sigle sindacali.

A prescindere dall'episodio di cui trattasi, l'azione sindacale è rivolta, in via primaria, ad ottenere il riconoscimento dell'Organizzazione sindacale CENT-RdB-CUB ed i benefici connessi, nonché a tutelare i posti di lavoro che, a suo avviso, potrebbero diminuire ulteriormente quando la prevista privatizzazione dell'ENEL sarà realizzata e per poter partecipare ad incontri con la controparte che riguardano alcuni aspetti del rapporto di lavoro.

La O.S. ha anche espresso il timore che le centrali attualmente in funzione possano ridurre l'attività a favore di acquisizioni di energia dall'estero a costi inferiori.

Nell'occasione è stato ricordato ai rappresentanti sindacali che il riconoscimento di eventuali attività antisindacali da parte del datore di lavoro può essere richiesto al Pretore in funzione di Giudice del lavoro.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e incarico per il turismo: Bersani.

GARRA. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

in esito ad un'interrogazione a risposta scritta al Ministro dei lavori pubblici precedentemente presentata dall'interrogante nel corso della XII Legislatura (interrogazione n. 4/12121) ed avente ad oggetto il fermo dei lavori di realizzazione della strada a scorrimento veloce Licodia Eubea-Libertinia, aperta al traffico solo per i primi 13 chilometri di Licodia Eubea al bivio Regalsemi, il Ministro rispondeva (pagina XI dell'allegato B al resoconto sommario della seduta del 20 ottobre 1995) che il consiglio di amministrazione dell'Anas aveva esaminato favorevolmente i progetti esecutivi per l'ultimazione dell'opera (lotti 3°-4° e 5°) per una spesa complessiva dell'importo di lire 418 miliardi;

con la stessa risposta scritta il Ministro dei lavori pubblici faceva presente che, prima di procedere all'appalto dei lavori, avrebbero dovuto essere aggiornati gli elaborati relativi al capitolato speciale di appalto ed elenco prezzi alla luce delle disposizioni conseguenti alla legge n. 216 del 1995 ed al regolamento di esecuzione;

sono decorsi diversi mesi ed ancora su tutta la vicenda si perpetua l'immobilismo più dannoso ed il rinvio *sine die* dei vantaggi che potrebbero derivare dal completamento dell'opera, davvero assai rilevanti per i comuni di Caltagirone, Licodia Eubea, Vizzini, Mazzarrone, Grammichele, S. Michele di Ganzeria, San Cono, Mirabella Imbaccari, Raddusa e Piazza Armerina —:

se sia a conoscenza dei fatti suesposti;

se ritenga di attivarsi perché dalla « costellazione di opere incomplete » riesca ad uscire, dopo dieci anni, l'importante infrastruttura sopradescritta. (4-02963)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione indicata in oggetto, sono state richieste notizie all'ANAS con nota del 23.9.96.*

Il predetto Ente con lettera prot. 1549-1595 del 22.10.96, a disposizione del parlamentare Interrogante, ha riferito che l'Ufficio Speciale della grande Viabilità della Sicilia ha già provveduto ad aggiornare i progetti relativi ai lavori per la realizzazione della strada a scorrimento veloce LICODIA-EUBEA-LIBERTINIA in base a quanto stabilito dal Capitolato Speciale di appalto e dall'elenco prezzi.

I progetti aggiornati, attualmente sono all'esame dell'Ufficio Tecnico Centrale dell'Ente stesso per l'istruttoria di competenza.

Questo Ministro, data la rilevanza dei fatti evidenziati nell'atto ispettivo, ha ritenuto di dover invitare l'ANAS ad un maggior chiarimento sui tempi dell'intervento, considerata l'urgenza dello stesso.

Tali ulteriori chiarimenti saranno trasmessi, al Parlamentare interrogante.

Il Ministro dei lavori pubblici e incarico per le aree urbane:
Di Pietro.

GIARDIELLO, TUCCILLO e PICCOLO.
— *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

la superstrada dei comuni a Nord di Napoli, che mette in collegamento Poggioreale Acerra con il lago di Patria, per l'ennesima volta è stata luogo di incidenti;

pochi giorni fa, sempre nel tratto Afragola-Frattamaggiore, con la caduta di poche gocce d'acqua il manto stradale è diventato inefficiente e si è verificato un maxi-incidente, in cui hanno riportato danni numerose autovetture;

questa arteria stradale ha una grande importanza, però sin dalla sua apertura ha mostrato grandi limiti: il fondo stradale sconnesso, il tracciato in alcuni tratti è costituito da curve con false parabole, l'illuminazione in più tratti è disattivata, la segnaletica orizzontale e verticale in molti tratti è inesistente, la manutenzione è scarsa;

alcuni svincoli di grande importanza, come quello di Caivano, sono ancora chiusi, provocando solo disagi agli automobilisti ed ai centri abitati;

l'apertura dello svincolo di Caivano può rendere i collegamenti più fruibili nelle direttrici di Napoli, Caserta ed Aversa, alleviando così il traffico nei centri urbani —:

quali iniziative si intendano intraprendere al fine di garantire maggiore sicurezza agli automobilisti che percorrono questa arteria di notevole importanza;

quali siano gli ostacoli che ancora impediscono di aprire lo svincolo di Caivano, in modo da rendere l'accessibilità agli automobilisti e al traffico pesante che tutti i giorni sono diretti verso Napoli e Caserta;

quali iniziative urgenti si intendano assumere al fine di migliorare il manto stradale e rendere efficiente il sistema di illuminazione al fine di rendere la superstrada più sicura. (4-00460)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si informa quanto di seguito.

Con lettera del 6 giugno 1996 sono state richieste all'ANAS le informazioni indispensabili per la dovuta risposta.

Preso atto del mancato inoltro delle informazioni richieste e in considerazione dell'obbligo dell'ANAS di fornire a questo Ministero tutte le informazioni richieste; delle disposizioni dei regolamenti parlamentari in materia; della rilevanza per l'interesse collettivo attribuita al fatto dal Parlamentare interrogante e condivisa; dei poteri di vigilanza del Ministero sull'ANAS di cui all'articolo 1, comma 4 del D.Leg.vo del 26.2.94 n. 143 questo Ministero ha incaricato con lettera in data 25.9.96 l'ufficio competente di procedere all'accertamento diretto presso l'ANAS ed eventualmente in loco dei fatti evidenziati nell'atto ispettivo.

Con nota n. 1706 del 24.10.96, a disposizione del Parlamentare interrogante, l'ANAS ha fornito le informazioni richieste.

Con tale nota l'ANAS informa che l'arteria stradale a nord di Napoli collegante il Comune di

Pomigliano e Acerra con il Lago Patria (ex Asse Mediano) è attualmente parzialmente classificata come SS. n.162, mentre lo svincolo di Caivano collega la classificata S.S. n. 87 Racc. al tratto di statale n. 162 ancora da classificare come statale.

Il tratto della S.S. n. 162 compreso tra il lago Patria e il Comune di Giugliano (Km. 10+800) risulta in discreto stato manutentorio mentre il secondo tratto dal Comune di Giugliano ad Acerra (innesto SS. 162/dir. Pomigliano d'Arco) presenta un tracciato meno scorrevole con pavimentazione da sottoporre a interventi manutentori.

L'arteria in argomento è stata realizzata dai CIPE e consegnata all'ANAS per la gestione. Il competente Compartimento di Napoli ha avviato le procedure per assicurare i necessari interventi manutentori.

I lavori di importo maggiore interessano la statale n. 162 mentre altri sono distribuiti su altre arterie quali la S.S. n. 7/bis « Variante » e la S.S. n. 87/Racc.

Eventuali difformità tra il contenuto della nota dell'A.N.A.S., sopra riportato, e le

risultanze dell'accertamento disposto saranno comunicate, unitamente ad eventuali provvedimenti assunti, al Parlamentare Interrogante.

Il Ministro dei lavori pubblici e incarico per le aree urbane:
Di Pietro.

LOSURDO. — Al Ministro per i beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:

in località Mariotto, a Lambrina, frazione Chignolo Po, è sita la piccola chiesa di San Mauro;

tale chiesa è un piccolo gioiello in cui sono conservati pregevoli affreschi attribuiti a Bernardino Campi;

tale chiesetta è situata lungo l'antica strada Romea, detta poi Franchigena, che conduceva i pellegrini medievali a Roma, i quali abitualmente facevano una sosta di preghiera nella chiesetta di San Mauro prima di attraversare il fiume Lambro e proseguire il loro cammino verso Roma, sede del Papato;

tale chiesetta è in uno stato di estremo degrado provocato soprattutto dall'umidità che sta deteriorando in maniera irreparabile alcuni affreschi;

i proprietari della cappella hanno provveduto a richiedere un preventivo che stima in 500 milioni di lire il costo dell'intervento per il restauro;

la chiesetta di San Mauro, che è una significativa testimonianza della vita e della cultura medievale, soprattutto per la sua ubicazione lungo l'antica strada Romea, si propone, in occasione del Giubileo, all'attenzione dei cittadini in un immeritato stato di degrado;

i proprietari sono disposti a contribuire, in maniera adeguata, alle spese di restauro, che non sono in condizione di affrontare interamente

quali misure e provvedimenti intenda promuovere perché la chiesetta di San

Mauro possa essere inserita negli itinerari ufficiali del Giubileo e, di conseguenza, di godere di finanziamenti in misura tale da assicurarne il restauro. (4-03216)

RISPOSTA. — *L'Oratorio di San Mauro, in località Mariotto, a Lambrina, frazione Chignolo Po, è vincolato ai sensi della legge n. 364 del 1909, con decreto ministeriale 29 luglio 1930, assoggettato successivamente alla normativa di tutela di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089.*

L'immobile risulta oggi di proprietà del Sig. Natalino Bersani, residente a Chignolo Po, frazione Lambrina, Via Mariotto.

Un funzionario della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Milano ha effettuato in loco un sopralluogo e ha constatato la situazione di effettivo degrado e abbandono in cui versa la struttura.

Con nota 16891 del 31 ottobre u.s., indirizzata al Sig. Bersani e per conoscenza al Comune di Chignolo Po, la predetta Soprintendenza ha invitato la proprietà a comunicare quali iniziative ha in corso per garantire la tutela dell'immobile, per i successivi adempimenti di sua competenza.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Veltroni.

LUCCHESI. — *Al Ministro dei lavori pubblici. — Per conoscere — premesso che:*

l'interrogante, venuto a conoscenza che in Sicilia le opere pubbliche non completate sono ventidue, sottolinea fermamente e decisamente la ventitreesima opera non compiuta, costituita dalla mancata ricostruzione delle zone che hanno subito il terrificante terremoto del 1968 —

se ritenga che sia giusto che tanta gente continui a vivere nelle baracche, umide e malsane e che la popolazione continui a soffrire, abbandonata com'è da uno Stato ed una pubblica amministrazione totalmente inefficiente, incapace di affrontare con serietà ed impegno il problema; con la finanziaria per il 1995 erano stati infatti stanziati duecento miliardi, che non sono stati spesi per incuria ed inca-

pacità del ministero dei lavori pubblici, quindi la somma è stata eliminata, con la finanziaria per il 1996 era stato inoltre accordato per il Belice un finanziamento di cento miliardi, ma con la manovra finanziaria del Governo Prodi (articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 323 del 1996) anche questa somma è stata eliminata;

se non ritenga avvilente tale stato di cose, che discredita le istituzioni; si fa presente che il sottosegretario Bargone, mesi or sono, aveva indetto una riunione dei Sindaci della zona con la presenza di alcuni parlamentari, ma le sue promesse sono svanite tutte;

se sia a conoscenza che, per legge, il Ministro dei lavori pubblici ha l'obbligo di fare trimestralmente una verifica sullo stato di attuazione dei fondi del Belice; si fa presente che negli ultimi anni il compito di vigilanza sulle opere è stato affidato al provveditore alle opere pubbliche della Sicilia, il quale peraltro non ha alcun potere decisionale. L'interrogante, intervenendo nel dibattito sulla fiducia al Governo Prodi, ha fatto presente il grave problema della mancata ricostruzione delle zone terremotate del Belice, sottolineandone tutti gli aspetti negativi e ponendo in evidenza la necessità di interventi urgenti, ma sin'oggi da parte del Governo non vi è stato alcun riscontro, tutto è fermo, mentre le popolazioni si avviano, a trascorrere il ventinovesimo inverno nelle malconce ed insalubri baracche; alla fine della scorsa legislatura il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sullo stato della ricostruzione nella Valle del Belice, predisposta dalla Commissione parlamentare sul Belice, evidenzia che lo Stato aveva destinato per il Belice un terzo di quanto aveva dato al Friuli; anche su questo punto appare strano il silenzio del Governo;

essendo stato deciso il completamento di tutte le opere in Friuli per il 2006, quali tempi siano stati definiti per la completa ricostruzione del Belice, sempreché il Governo ne abbia definito tempi e modalità: a tutt'oggi non sembra che il Governo

dedichi la pur minima cura sulla ricostruzione del Belice;

se sia a conoscenza che l'interrogante ha presentato in data 9 maggio 1996 una proposta di legge (atto Camera n. 620) che detta norme per la ricostruzione del Belice, per la definizione delle opere necessarie;

se il Governo abbia predisposto norme al riguardo o i motivi per i quali non abbia ritenuto di farlo;

se la ricostruzione del Belice debba essere rimandata alle « calende greche » o debba essere civilmente e democraticamente definita in tempi certi. L'interrogante fa presente di avere indirizzato una lettera al Presidente della Repubblica il 14 maggio 1996, ponendo in evidenza tutti i problemi della zona del Belice, e certamente il Ministro ne sarà stato edotto, ma nulla è successo, non vi è stato alcun intervento del Governo, la situazione rimane immutata, tutto è fermo;

se non ritenga grave il mancato adempimento di obblighi di legge e degli altri impegni assunti, e se ritenga giusto l'abbandono totale di una zona sfortunata del Paese, perché abbandonata dai Governi che si sono succeduti;

quando ritenga il Ministro di potere intervenire per dire con certezza come e quando inizieranno i lavori per definire la ricostruzione delle zone terremotate e se intenda eventualmente intervenire in Commissione per la relazione dettagliata su quanto vorrà fare; in questa occasione sarebbe anche utile una presenza di tutti i sindaci della zona, che vivono quotidianamente questo dramma;

se si renda infine conto che non bastano più le parole, ma occorrono i fatti, e che la ricostruzione del Belice va definita subito. (4-03248)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione in oggetto si rappresenta quanto di seguito.*

In via preliminare questo Ministro, come richiesto dal Parlamentare interrogante, non ritiene « che sia giusto che tanta gente continui a vivere in baracche umide e mal-

sane » in un contesto qualitativo di vita che non si addice alla nostra Nazione. Questo Ministro ritiene altresì e di conseguenza che, come fatto per analoghe situazioni caratterizzate da analoga drammaticità, ognuno per la sua parte debba concorrere a definire un quadro normativo che preveda tempi e modalità per una completa ricostruzione del Belice, con assoluta priorità per la ricostruzione delle prime (ed uniche) case.

La rilevanza e la vastità della problematica esige l'attivazione di tutte le istituzioni competenti alla sua definitiva soluzione, non potendosi pretendere di responsabilizzare la singola istituzione, in assenza di adeguata sensibilizzazione e della conseguente necessaria collaborazione delle altre.

In coerenza a quanto sopra questo Ministro ha ricordato nelle sedi istituzionali che dei 3.100 miliardi di somme autorizzate con le diverse leggi per il periodo 68/95, i pagamenti effettivamente disposti a valore sull'autorizzazione di spesa risultano pari a 2.272 miliardi.

In pieno accordo con il Presidente della Commissione Parlamentare per il parere del Governo dei fondi per la ricostruzione del Belice, ha ritenuto che tali cifre evidenziano come una grossa parte degli stanziamenti autorizzati « siano stati sottratti ai Comuni, » i quali peraltro « sono stracolmi di progetti presentati ».

Sulla considerazione documentata che nella finanziaria del 1995 per tale finalità erano previsti 150 miliardi e che nella finanziaria 1996 erano previsti 100 miliardi, vanificati dall'articolo 3 del decreto-legge 323/96 convertito nella legge n. 425/96 e che rimangono soltanto 33 miliardi, la realtà non è che i fondi del Belice sono stati utilizzati male, ma che non sono stati assegnati.

Quanto sopra tenuto conto che per il completamento della ricostruzione, avute a parametro le richieste dei Sindaci, sarebbero necessari 1.598 miliardi per le esigenze relative alla ricostruzione dell'edilizia abitativa e 800 miliardi per quelle relative alle opere pubbliche ed alle urbanizzazioni.

Per quanto di competenza al fine di dare un positivo segno della volontà del Governo ho richiesto, come anticipato nella Com-

missione Parlamentare per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice, al Presidente del Consiglio di inserire nella finanziaria 1997, alla voce fondo globale Tesoro, tabella B, per le finalità di cui in argomento, almeno l'importo di 100 miliardi.

In tale sede ho inoltre manifestato la disponibilità ad accogliere, per quanto di competenza, emendamenti che dovessero essere presentati dai Parlamentari, anche con riferimento ad altre leggi di spese, come sono i provvedimenti che concernono le aree depresse.

Come già anticipato nelle sedi istituzionali, proporrò, per quanto di competenza, di modificare la legge 120 del 1987 sulla ricostruzione del Belice, che prevede il concorso dello Stato nella ricostruzione di tutti i beni distrutti dal terremoto, nel senso che i fondi vengano assegnati in prima istanza ai cittadini che devono ancora costruire la prima casa, con la conseguenziale esclusione, in termini di priorità di chi la casa ce l'ha già e deve costruire la seconda e la terza.

La proposta si orienterà inoltre ad assicurare ai comuni un ruolo più ampio nella definizione ed esecuzione delle opere pubbliche, purché sia garantito un adeguato controllo che assicuri che le somme spese vadano a beneficio di chi effettivamente ne ha bisogno.

Proseguirò inoltre il mio impegno, sia per quanto di attinente funzione di attuazione delle opere, attività prioritaria del Ministero dei Lavori Pubblici (sempre che siano assicurati i relativi finanziamenti, senza i quali ovviamente non è possibile realizzare alcunché), sia per quanto di attinente alla funzione, purtroppo limitata dal mio ruolo di Ministro Tecnico, propositiva normativa e finanziaria, non essendo giustificata la sproporzione tra l'aiuto dedicato ad un territorio colpito da eventi distruttivi e l'intervento in altra situazione analoga, entrambe caratterizzate dal più alto tasso di drammaticità per i cittadini colpiti.

Il Ministro dei lavori pubblici e incarico per le aree urbane:
Di Pietro.

MARINACCI, FOLLINI, FABRIS, GALATI e BASTIANONI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

l'Uncem — Unione nazionale comuni comunità enti montani — rappresenta quattromila comuni interamente o parzialmente montani e le 348 comunità montane esistenti nel nostro paese, comprendendo più della metà del territorio nazionale, con oltre dieci milioni di abitanti;

l'Uncem, costituitosi nel 1952, svolge un ruolo importante nel salvaguardare e promuovere lo sviluppo civile, sociale ed economico delle popolazioni e dei territori montani, da sempre penalizzati socialmente ed economicamente;

le più recenti scelte legislative hanno portato ad un ampio riconoscimento delle comunità montane sia al fine di realizzare una più moderna fase di sviluppo globale, organico, integrato e plurisettoriale per le zone montane (legge n. 97/1994), sia in ordine all'esercizio di funzioni a favore dei comuni di minore dimensione demografica e di concreta gestione di servizi da svolgersi a livello comprensoriale —:

quali siano state le ragioni che hanno portato il Governo ad escludere in modo inaspettato, immotivato e antidemocratico, nel decreto del 2 luglio 1996, istitutivo della conferenza Stato-città e autonomie locali, la rappresentanza dell'Uncem, prevedendo di contro, oltre all'Anci, quella dell'Upi;

se non ritenga di provvedere immediatamente ad inserire, nella costituenda conferenza, l'Uncem, anche alla luce dei numerosi incontri con rappresentanti del Governo che avevano in tali occasioni manifestato attenzione e apprezzamento per l'esigenza di una adeguata tutela dei piccoli comuni e delle Comunità montane.

(4-02384)

RISPOSTA. — Con riferimento alla interrogazione indicata in oggetto si fa presente che le comunità montane, pur senza sottovalutarne il ruolo e l'importanza, non pos-

sono essere messe sullo stesso piano dei comuni e delle province. Esse, infatti, non hanno rilevanza costituzionale e, prese nel loro insieme, non rappresentano la totalità della popolazione, in quanto non sono costituite nella totalità del territorio. Peraltro, anche considerate singolarmente, hanno un minor grado di rappresentatività, in quanto i loro organi non derivano la loro investitura da una elezione popolare diretta, ma sono designati dagli organi dei comuni partecipanti. Solo i comuni e le province, infine, sono indicati dalla Legge n. 142/90 come enti titolari, oltre che di specifiche competenze amministrative proprie, anche della rappresentanza della generalità degli interessi delle rispettive popolazioni.

Tutto ciò appare sufficiente a giustificare la configurazione scelta per la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali; pur tuttavia non è escluso che il ruolo delle comunità montane possa trovare adeguata valorizzazione in altre sedi e in altre occasioni.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: Micheli.

MORGANDO, e MERLO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere - premesso che:

nel decreto istitutivo della conferenza Stato-Città e autonomie locali, firmato dal Presidente del Consiglio onorevole Romano Prodi il 2 luglio 1996, è stata prevista la partecipazione delle associazioni nazionali dei comuni e delle province, mentre è rimasta esclusa la rappresentanza dell'Uncem (Unione nazionale comuni enti montani);

l'Uncem, sin dalla sua costituzione nel 1952, si è impegnata essenzialmente al fine di salvaguardare la valorizzazione e la promozione dello sviluppo civile, sociale ed economico delle popolazioni e dei territori montani meno favoriti dalla prevalente localizzazione delle risorse e dei processi produttivi nel paese;

a questa unione aderiscono volontariamente oltre 4000 comuni, interamente o

parzialmente montani, e 348 comunità montane, per un totale di oltre 10.000 residenti;

tali amministrazioni locali, nella situazione attuale, sono private della possibilità di rappresentare adeguatamente attraverso l'Uncem, le proprie ragioni, di partecipare con pari titolo e pari dignità ai processi consultivi e decisionali centrali, rispetto ai comuni e alle province di più ampia dimensione demografica —:

quali siano le ragioni che abbiano portato a questa esclusione;

quali iniziative si intendano adottare per favorire l'inserimento di realtà sociali del Paese storicamente più penalizzate come quelle montane. (4-02552)

RISPOSTA. — Con riferimento alla interrogazione indicata in oggetto si fa presente che le comunità montane, pur senza sottovalutarne il ruolo e l'importanza, non possono essere messe sullo stesso piano dei comuni e delle province. Esse, infatti, non hanno rilevanza costituzionale e, prese nel loro insieme, non rappresentano la totalità della popolazione, in quanto non sono costituite nella totalità del territorio. Peraltro, anche considerate singolarmente, hanno un minor grado di rappresentatività, in quanto i loro organi non derivano la loro investitura da una elezione popolare diretta, ma sono designati dagli organi dei comuni partecipanti. Solo i comuni e le province, infine, sono indicati dalla Legge n. 142/90 come enti titolari, oltre che di specifiche competenze amministrative proprie, anche della rappresentanza della generalità degli interessi delle rispettive popolazioni.

Tutto ciò appare sufficiente a giustificare la configurazione scelta per la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali; pur tuttavia non è escluso che il ruolo delle comunità montane possa trovare adeguata valorizzazione in altre sedi e in altre occasioni.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: Micheli.

OLIVO, OLIVERIO, BOVA, GAETANI, PITTELLA e SARACENI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

certamente meritorio ed efficace appare il rilancio della politica delle opere pubbliche avviata dal Ministro dei lavori pubblici, con significative ed apprezzate regole di trasparenza;

tale iniziativa consentirà adeguate ricadute occupazionali e la prosecuzione dello sviluppo in alcune aree del Paese;

preoccupazione suscita invece il fatto che le opere pubbliche finora proposte dal predetto Ministro in consiglio dei ministri riguardino in modo preponderante il nord e il nord-est del Paese (Variante di Valico, Pedegronda Lombarda, autostrada Valtrompia, Pedemontana Veneta, passante di Mestre, autostrada Ravenna-Mestre), mentre al centro ed al sud vengono riservati scarsi impegni e risorse;

soprattutto per il Sud, infatti, appaiono assolutamente insufficienti le ipotesi avanzate riguardanti soltanto l'ammmodernamento della Salerno-Reggio Calabria ed il completamento della Messina-Palermo, considerando che un deciso impegno per il sistema viario meridionale, a partire da antiche e riconosciute priorità quali, per esempio, quelle relative alla soluzione dei complessi problemi della disastata statale n. 106 Ionica, grande arteria di collegamento dell'autostrada Adriatica con la Sicilia che attraversa tre regioni meridionali, potrà rivelarsi senz'altro propedeutico per la ripresa produttiva ed occupazionale di queste aree in forte ritardo di sviluppo —:

se non si ritenga di dover modificare tali scelte per renderle più equilibrate sul versante delle aree meridionali e di doverle inserire in una programmazione pluriennale di cui sia possibile conoscere e discutere in Parlamento i criteri che debbono presiedere alla individuazione delle priorità;

se non si ritenga doveroso coinvolgere nelle suddette scelte le regioni e le autonomie locali interessate. (4-02646)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione in oggetto si rappresenta quanto di seguito.*

Questo Ministro, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili ha operato nella definizione della programmazione esclusivamente tenendo presente le priorità di intervento su tutto il territorio nazionale, priorità date da elementi oggettivi in relazione all'esigenza dell'utenza, nel più ampio contesto dello sviluppo economico e sociale del Paese.

Come già anticipato alla Commissione permanente Ambiente-Territorio Lavori Pubblici questo Ministro ha condiviso la procedura impostata dal Ministero del Bilancio che si è proposto di revisionare tutti i fondi comunitari, visti in un'ottica complessiva, e quindi riassegnarli a opere immediatamente cantierabili.

A tal fine è stata effettuata una ricognizione di opere aventi tali requisiti nel settore della viabilità e della difesa del suolo e complessivamente ammontanti a L. 18.500 miliardi.

Non essendo disponibile una tale cifra si sono individuate le priorità, tra le quali quelle di seguito indicate, per un importo complessivo di circa 3500 miliardi.

Per quanto di attinente agli interventi nell'Italia meridionale, si sono assicurate ampie possibilità di finanziamento per gli assi stradali Brindisi-Lamezia; S.S.16 Adriatica; A13 Salerno-Reggio Calabria; A/20 Messina-Palermo; SS/131 Carlo Felice.

In particolare l'Unione Europea nell'ambito del quadro comunitario di sviluppo ha stanziato L. 1300 miliardi di cui, 391 destinati alla Salerno-Reggio Calabria, 237 alle Messina-Palermo, 330 all'itinerario Brindisi-Lamezia Terme e 85 all'itinerario Bari-Otranto.

Sono previsti ulteriori finanziamenti C.I.P.E. per un importo di circa 2000 miliardi destinati alla Salerno-Reggio Calabria.

La S.S. 106 Ionica, come riferisce l'ANAS del 27 settembre '96, è prevista nella possi-

bilità di detti finanziamenti in presenza di soggetti immediatamente cantierabili, che l'Ente è stato invitato ad accelerare, dando assicurazione in tal senso.

Per quanto di attinenza alla fase operativa si informa che per gli itinerari Bari-Otranto; Brindisi-Lamezia Terme e l'autostrada Messina-Palermo è in corso di ultimazione la procedura di valutazione di impatto ambientale ed i relativi progetti esecutivi.

Per l'Autostrada Messina-Palermo sono già stati pubblicati tutti i previsti bandi di gara con effettuazione entro la prima decade di dicembre.

Per quanto di attinente alla Salerno-Reggio Calabria l'ANAS ha predisposto uno studio preliminare di impatto ambientale per la valutazione da parte del Ministero dell'Ambiente, delle individuazioni delle tratte da ammettere alla procedura di valutazione di impatto ambientale e quelle per le quali sarà sufficiente uno studio di inserimento ambientale.

Particolare attenzione merita anche l'itinerario Cagliari-Sassari, relativamente al quale la Regione Sardegna, responsabile dell'esecuzione e dell'acquisizione dei previsti pareri, ha assicurato che entro la prima decade di gennaio sarà consegnata al Ministero dell'Ambiente la progettazione e la relativa documentazione per l'avvio delle procedure di valutazione di impatto ambientale.

Il Ministro dei lavori pubblici e incarico per le aree urbane:
Di Pietro.

PANETTA e MARINACCI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

la circolare ministeriale n. 218 del 1996 si è tradotta in un dispositivo che danneggia i geologi, un quanto ne ignora le competenze professionali consentendo ai progettisti di effettuare indagini geotecniche che la legge e sentenze del Consiglio di Stato affidano ai geologi, con grave pregiudizio per l'autonomia dell'atto profes-

sionale, per la trasparenza delle operazioni e per la economicità dei risultati da raggiungere;

con le scelte operate dal Ministro Baratta si è privilegiata la figura dell'ingegnere e del progettista, mortificando le competenze del geologo, unica figura professionale in grado di fornire adeguate soluzioni ai gravi problemi di dissesto del territorio nazionale —:

se non ritenga di intervenire per modificare la circolare n. 218 alla luce delle normative vigenti che regolamentano la professione di geologo e alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 701/1995, che riconoscono al geologo la competenza in materia di relazioni geotecniche;

se non ritenga di riconoscere al geologo la direzione dei lavori per lo svolgimento delle prove geotecniche sui terreni e sulle rocce, in base alle normative di legge;

se non ritenga infine che le indagini geologiche e geotecniche previste dalla legge n. 109 del 1994 siano eseguite in forma autonoma, con rapporto diretto tra affidatario e professionista geologo e sia eliminata in tali indagini la possibilità del subappalto. (4-01880)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione in oggetto, riguardante le competenze dei geologi in materia geotecnica, si rappresenta quanto segue.

Gli interroganti si riferiscono al contenuto della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 218/24/3 del 9.1.96 avente per oggetto « istruzioni applicative per la redazione della relazione geologica e della relazione geotecnica » con chiarimenti e precisazioni necessari per la corretta realizzazione delle opere disciplinate dalla legge 2.2.74 n. 64.

Si premette che la circolare in questione si conforma ai pareri emessi in materia dall'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nell'adunanza del 17 dicembre 1993 e successivamente nell'adunanza generale del Consiglio di Stato del 2 giugno 1994.

Le indicazioni in essa contenute, in ordine all'attività di progettazione e di direzione lavori, rispondono, inoltre, alle disposizioni previste dalla legislazione vigente in materia di appalto di opere pubbliche.

Ciò premesso si segnala che:

1) l'interrogazione in oggetto afferma che la citata circolare danneggia professionalmente i geologi, relegandoli in ruolo subalterno rispetto ai progettisti. Tale affermazione non tiene nessun conto del fatto che è invece acclarata la competenza esclusiva del geologo in merito alla relazione geologica (in tutti i casi in cui essa è richiesta dal decreto ministeriale 11.3.88).

Inoltre, la circolare non esclude affatto che il geologo possa apportare il proprio contributo allo studio geotecnico, come affermato dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 2 giugno 1994.

2) gli interroganti ritengono poi che la sentenza della V sezione del Consiglio di Stato n. 701/95 possa superare nei fatti la sentenza resa in adunanza generale dallo stesso consesso, poiché attribuirebbe ai geologi anche la competenza in materia di relazioni geotecniche, prima non riconosciuta.

Si osserva al riguardo che la sentenza n. 701/95 si riferisce al singolo caso e non ha valenza di carattere generale, riconoscibile, invece, nella sentenza del giugno 1994, come anche ha riconosciuto il TAR del Lazio con ordinanza dell'8.5.96.

3) quanto alla possibilità di riconoscere al geologo « direzione dei lavori per lo svolgimento delle prove geotecniche sui terreni e sulle rocce » è da sottolineare che le indagini in sito ed in laboratorio che corredano la relazione geotecnica (secondo quanto previsto al penultimo capoverso del punto B.5. del decreto ministeriale 11.3.88) non possono considerarsi a sé stanti nel contesto della relazione geotecnica stessa, in quanto rispondenti ad una assoluta esigenza di unitarietà demandata, come già precisato, alla responsabilità del progettista.

4) per quanto concerne, infine, la possibilità che le indagini geotecniche siano eseguite in forma autonoma « con rapporto diretto tra affidatario e professionista geologo » è da rammentare che le indagini geotecniche si differenziano da quelle geologiche e formano parte integrante della relazione geotecnica.

Si ribadisce infine che la relazione geotecnica non è limitata a semplici fini geognostici (cioè alla conoscenza dei terreni) ma è mirata a definire le caratteristiche meccaniche di questi, in relazione alle strutture che su di essi insistono.

La materia geotecnica, in estrema sintesi, riguarda più compiutamente l'insieme terreno-struttura in elevazione e non può che ricadere nella piena responsabilità del progettista, come è infatti riconosciuto dal Consiglio di Stato nonché dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Il Ministro dei lavori pubblici e incarico per le aree urbane:
Di Pietro.

NICOLA PASETTO. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

come è noto, l'articolo 2-quinquies del decreto-legge 564/1994, convertito con modificazioni, nella legge 656/1994, intitolato « Chiusura delle liti fiscali pendenti », era stato adottato dal legislatore con il duplice scopo di eliminare il cosiddetto « contenzioso minore », che soffocava e soffoca tuttora le varie Commissioni tributarie — di ogni ordine e grado — e di garantire allo Stato l'introito certo di lire 150.000, se la lite era di importo fino a lire 2.000.000, ovvero il 10 per cento del valore della lite, se questa era di importo superiore a lire 2.000.000, ma non superiore a lire 20.000.000, con esclusione di interessi, penali e soprattasse;

numerosi sono stati i contribuenti che entro il termine originario del 31 marzo 1995, successivamente prorogato al 31 luglio 1995, hanno presentato agli Uffici del registro la relativa domanda di definizione delle liti pendenti, corredata dalla attestazione di versamento tramite banca; senon-

ché, come è stato segnalato da più parti, gli Uffici del registro non riterrebbero accettabili dette domande di definizione per le controversie pendenti ed insorte a seguito di avvisi di liquidazione notificati ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 154, ed i cui attestati di rendita emessi dagli Uffici tecnici erariali risultano regolarmente impugnati avanti alle varie Commissioni tributarie, ed altresì per tutti gli altri atti di imposizioni emessi dagli Uffici del registro, concernenti imposte complementari o suppletive, non dipendenti da accertamenti di maggior valore;

ciò è motivo di notevoli lamentele da parte di quei contribuenti, e non sono pochi, che hanno richiesto la definizione ai sensi dell'articolo 2-*quinquies* della legge 656/1994, che hanno effettuato il relativo versamento, e che — ora — si vedono denegata la possibilità di fruire della legge in parola, pur ritenendo esistere pienamente i presupposti per la sua applicazione;

al riguardo, si ritiene che le ordinate proteste fin qui sollevate dai contribuenti siano legittime, in base alle considerazioni che si espongono di seguito:

in merito alle controversie pendenti per avvisi di liquidazione emessi ai sensi della legge n. 154 del 1988, il Ministero delle finanze, con circolare n. 88/E del 24 marzo 1995, al punto 3.2) lettera C), ha diramato chiarimenti a tal riguardo, precisando che le liti fiscali relative ai casi in cui i contribuenti abbiano chiesto di avvalersi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito in legge 13 maggio 1988, n. 154, sono esclusi da tale tipo di definizione, nella considerazione che l'Ufficio non procede mai alla rettifica del valore dichiarato, ma si limita a richiedere le maggiori imposte derivanti dalla differenza tra il valore calcolato sulla base della nuova rendita catastale attribuita e quello dichiarato in atto dalle parti.

Ma lo stesso ministero non ha forse considerato che le controversie instaurate avverso gli avvisi di liquidazione emessi dagli Uffici del registro ai sensi della legge

154/1988, il più delle volte sono state precedute da altri ricorsi proposti dagli stessi contribuenti avverso gli attestati di rendita comunicati dagli Uffici tecnici erariali, e, in altre circostanze, risulta addirittura che i predetti UU.TT.EE. non hanno mai provveduto a comunicare la rendita attribuita ai sensi della legge 154/1988 alle parti in atto, ma si sono limitati ad espletare la procedura solo nei confronti degli Uffici del registro, disattendendo, in tal modo, le chiare disposizioni di legge in materia.

Nella realtà, si verifica che le Commissioni tributarie di secondo grado sono orientate a rivedere, e, spesse volte, ad accogliere, le richieste documentate dei contribuenti, tendenti ad ottenere la revisione della rendita catastale attribuita dagli UU.TT.EE., i quali, per quanto si è avuto modo di appurare, non propongono quasi mai appello avverso le diverse decisioni delle Commissioni tributarie, ancorché favorevoli alle parti ricorrenti, anche perché la rendita viene attribuita con il sistema meccanografico, cioè con un metodo sicuramente opinabile, in quanto consiste nell'attribuzione automatica di un classamento calcolato sulla base dei dati contenuti in un dischetto fornito dal Ministero delle finanze.

Tale metodo non tiene assolutamente conto delle reali, diverse ed effettive condizioni in cui versano gli immobili trasferiti, oggetto di richiesta di classamento, ed il risultato che si ottiene in tal modo viene contestato nella quasi maggioranza dei casi.

Solo con un opportuno sopralluogo da parte dei funzionari degli UU.TT.EE. si riuscirebbe ad evitare gli errori che vengono compiuti « d'ufficio »; ma ciò non avviene.

Si verifica, pertanto, che gli Uffici del registro possono anche vedere completamente annullata la pretesa fiscale avanzata con gli avvisi di liquidazione emessi ai sensi della legge 154/1988, ogni qualvolta viene rivista la rendita catastale, direttamente dagli UU.TT.EE. o a seguito delle decisioni delle Commissioni tributarie, ov-

vero a seguito di riesame delle pratiche in conseguenza della richiesta di revisione presentata dagli intestatari dei beni.

Per non parlare della assurda situazione che si verifica allorché, come sopra precisato, la rendita catastale non viene comunicata alle parti richiedenti.

In tali casi, i contribuenti che si oppongono agli avvisi di liquidazione degli Uffici del registro eccepiscono la nullità degli stessi per mancato rispetto, da parte dell'Amministrazione finanziaria, delle disposizioni di cui alla legge 154/1988, invocata negli atti o nelle dichiarazioni.

% Per queste situazioni, è quasi scontato un accoglimento dei ricorsi da parte delle Commissioni tributarie.

Poiché tali casi hanno creato un numero rilevante di controversie, il cui esito è alquanto aleatorio per lo Stato, si renderebbe quindi necessario e conveniente far rientrare i ricorsi presentati avverso gli avvisi di liquidazione di specie fra le controversie ammesse alla definizione delle liti pendenti di cui alla legge in parola, anche per sanare eventuali irregolarità nella procedura seguita dagli UU.TT.EE., considerato, comunque, che non era certamente intenzione del legislatore operarne la esclusione, in sede di formulazione della legge.

Del resto, lo stesso ministero delle finanze, con la circolare n. 89/E del 14 giugno 1994, concernente la legge 30 dicembre 1991, n. 413, aveva ritenuto possibile l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 53, comma 2, della legge 413/1991, che prevedeva l'aumento del 25 per cento del valore dichiarato, anche quando in atto fosse stata richiesta l'attribuzione della rendita catastale ai sensi della legge 154/1988, ancorché non notificata alle parti, al 30 settembre 1991.

Lo stesso ministero basava le proprie istruzioni sulla considerazione che « ... una siffatta controversia debba considerarsi di valutazione, in quanto la diversa quantificazione della base imponibile, sebbene non determinata mediante un accertamento diretto, da parte dell'Ufficio del registro, è pur sempre legata strumentalmente ad accertamenti di fatto effettuati dall'UTE, cioè

all'esatta attribuzione della rendita catastale. A tale proposito, si ricorda che già si è provveduto, con risoluzione ministeriale n. 3509191/92 del 17 dicembre 1992, a chiarire che il contenzioso sorto in materia, dando origine a controversie di valutazione, è condonabile ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 della legge 413 del 1991 ».

innegabile, sebbene con riferimento a due leggi ben distinte, ma emanate con lo stesso scopo, che il ministero delle finanze, con le due circolari sopra richiamate, ha espresso pareri opposti e dato interpretazioni diverse a situazioni concernenti controversie della stessa specie;

per quanto riguarda poi le controversie per atti di imposizione concernenti l'imposta complementare o suppletiva — non dipendente da accertamento di maggior valore — le lamentele dei contribuenti sono più che legittime.

Trattasi infatti di controversie insorte successivamente alla registrazione di atti o dichiarazioni e che investono questioni cosiddette « di diritto » e che il più delle volte « di diritto » non sono, trattandosi di comportamenti non uniformi tenuti dagli Uffici del registro, i quali, nell'ambito del proprio potere discrezionale, ritenendo di operare nel pieno rispetto delle norme di legge, emettono atti impositivi per imposte complementari o suppletive che, a seguito del contenzioso instaurato regolarmente dai contribuenti, sfociando, per la quasi totalità, in pronunzie sfavorevoli allo Stato emesse dalle varie Commissioni tributarie.

Valga, uno per tutti, ma se ne potrebbero dettagliatamente indicare molti altri, l'esempio dei vari supplementi elevati dagli Uffici del registro in tema di agevolazioni della cosiddetta « prima casa », di cui alla legge 168/1982, in capo ai soggetti non residenti, al momento dell'atto, nel comune ove era situato l'immobile acquistato.

Le varie pronunzie sfavorevoli all'Era-rio, rese — nel frattempo — dalle Commissioni tributarie e, per ultima, dalla Corte di Cassazione, sez. I, sentenza n. 1896 del 15 febbraio 1992, hanno convinto ed indotto il ministero delle finanze ad abbandonare

l'orientamento in precedenza impartito ai dipendenti Uffici del registro con circolare n. 29.09.1949 del 2 giugno 1982.

Tale ravvedimento è però avvenuto con ben dieci anni di ritardo, e precisamente con circolare del 20 aprile 1993, e gli Uffici del registro, dopo aver dedicato parecchio tempo e personale (con i relativi costi che tale procedura rende necessari) per sostenere la tesi del ministero, hanno dovuto chiedere quasi scusa ai contribuenti-ricorrenti che si trovavano nella situazione in parola e che, con la circolare del 1993, si vedevano ora accogliere le proprie legittime ragioni.

Ciò non costituisce un caso isolato e se ne potrebbero elencare anche degli altri, che in questa sede si omettono per brevità.

Per le controversie di specie e per le altre aventi per oggetto imposte complementari o suppletive, non collegate ad accertamento di maggior valore, sarebbe quindi più conveniente per lo Stato accettare le varie richieste di definizione ai sensi della legge in parola, che da una parte assicura una entrata certa, anche se minima, a favore dell'Erario, e, dall'altra, consente di sfoltire effettivamente il contenzioso pendente, che, altrimenti, rimarrebbe in vita con un'eccezione in più a favore dei contribuenti, e cioè la mancata accettazione da parte degli Uffici del registro delle domande di definizione delle liti pendenti.

E ciò non solo per ragioni di convenienza fiscale, ma perché tali controversie di specie rientrano nelle disposizioni di legge sopra richiamate e non si intravede il motivo che giustifica e legittima la loro esclusione.

Quindi, se l'intento e lo scopo con il quale è stata approvata la legge in parola, era quello di eliminare il cosiddetto « contenzioso minore », non si capisce perché il ministero delle finanze ritenga di operare tutti quei « distinguo » contenuti nella circolare n. 197/E del 30 novembre 1994, che produrranno l'effetto contrario rispetto a quello voluto dalla legge, e cioè faranno solo « aumentare » il contenzioso minore già in essere avanti alle Commissioni tributarie.

doveroso, quindi, che lo stesso ministero provveda a rettificare le istruzioni impartite agli Uffici del registro concernenti le materie sopra richiamate, e che, di fatto, costituiranno sicuramente un ostacolo insormontabile che aggraverà ancor di più il lavoro degli Uffici preposti, con ulteriori notevoli costi a carico dello Stato per entrate, non certe, né liquide, né esigibili —:

alla luce di quanto sopra esposto, se non intenda in parte rettificare la circolare n. 88/E del 24 marzo 1995 e precisamente al punto 3.2), lettera c), includendo nella possibile definizione delle liti pendenti ai sensi dell'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito in legge 656/1994, anche le controversie pendenti fino alla data del 31 dicembre 1994, in ogni stato e grado, concernenti avvisi di liquidazione emessi dagli Uffici del registro ai sensi della citata legge 154/1988 e la rettifica del punto 1.4.1 della circolare n. 197/E del 30 novembre 1994, al fine di comprendere nella possibile definizione delle liti pendenti anche le controversie per atti impositivi concernenti imposte complementari o suppletive, non dipendenti da accertamento di maggior valore. (4-00180)

RISPOSTA. — *Nell'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole, dopo aver svolto talune considerazioni sull'applicazione dell'articolo 2 quinquies (chiusura delle liti fiscali pendenti) del decreto-legge 30 settembre 1994 n. 564 convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 656, in particolare con riferimento alle controversie insorte a seguito di avvisi di liquidazione emessi, ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 154, in materia di imposta di registro, chiede di conoscere se l'Ammistrazione finanziaria non intenda rettificare talune circolari emanate per fornire chiarimenti sulla portata applicativa delle disposizioni di cui alla normativa sopra citata. Ciò al fine di comprendere nella definizione delle liti pendenti anche le controversie per atti impositivi concernenti imposte complementari o suppletive, non dipendenti da accertamento di maggior valore.*

In particolare, la S.V. Onorevole sottolinea come, nei confronti di numerosi contribuenti che hanno presentato domanda di definizione delle liti pendenti, ai sensi del predetto articolo 2 quinquies, con riferimento alle cennate controversie, i competenti uffici del registro abbiano ritenuto inaccettabili tali domande.

Al riguardo, è il caso, preliminarmente, di svolgere taluni brevi cenni al quadro normativo cui ci si riferisce.

L'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) prevede l'applicazione del cosiddetto criterio di « valutazione automatica » degli immobili, consistente, in buona sostanza, nella determinazione del valore degli stessi mediante l'applicazione di un moltiplicatore alla loro rendita catastale.

Con l'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 10, convertito nella legge 13 maggio 1988, n. 154, si è inteso estendere l'applicazione del predetto criterio di « valutazione automatica » anche ai fabbricati non ancora iscritti in catasto con attribuzione di rendita, prevedendo, al momento dell'attribuzione della rendita da parte dell'Ufficio tecnico erariale, la liquidazione dell'imposta calcolata sulla differenza tra il valore così determinato definitivamente e quello precedentemente dichiarato.

Il citato articolo 12, nel prevedere l'estensione dell'ambito applicativo di tale meccanismo, ha prescritto specifici adempimenti per i contribuenti; in caso di omissione di tali adempimenti, i competenti Uffici del registro debbono procedere alla valutazione in base al valore venale dei beni, ai sensi del comma 1 del menzionato articolo 52 del decreto n. 131 del 1986.

In conseguenza, va dedotto che l'imposta liquidata e richiesta in forza delle disposizioni dell'articolo 12 del decreto n. 70 del 1988 non può essere considerata alla stregua di un'imposta complementare per maggior valore accertato, quale, per contro, può essere quella liquidata ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 52 del decreto n. 131 del 1986.

Tale principio è adeguatamente supportato dalle considerazioni svolte dall'Avvoca-

tura dello Stato in occasione di un parere reso nella materia che ci occupa, nonché dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 463 del 19-26 ottobre 1995, che ha dichiarato costituzionalmente legittimo il più volte richiamato articolo 12 della legge n. 154 del 1988. È il caso di evidenziare che la questione di legittimità era stata sollevata con riferimento alla mancata previsione della comunicazione al contribuente, da parte dell'Ufficio tecnico erariale, del certificato contenente l'attribuzione della rendita catastale.

Il principio di che trattasi, peraltro, non è contraddetto dalla circostanza, segnalata dalla S.V. Onorevole, che per le controversie in argomento fosse stata prevista la possibilità di definizione agevolata mediante presentazione di istanza ai sensi dell'articolo 53 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e delle istruzioni emanate con la circolare ministeriale n. 69/E del 14 giugno 1994.

Al riguardo va infatti precisato come le norme della legge del 1991 in materia di definizione agevolata avessero un ambito di applicazione molto vasto (ciò è confortato dal fatto che potevano essere oggetto di definizione, con modalità particolari, anche atti per i quali non era stato ancora notificato avviso di accertamento), e concretizzassero, nelle intenzioni del legislatore, un vero e proprio provvedimento di condono. Infatti, nella stessa circolare n. 69/E, laddove venne chiarito che era ammessa la possibilità di definire il rapporto tributario anche nell'ipotesi in cui « alla data del 30 settembre 1991, pur in presenza di regolare istanza — ex articolo 12 della legge n. 154 del 1988 — non fosse ancora stato notificato l'avviso di liquidazione dell'imposta », fu ribadita la natura eccezionale della norma di cui all'articolo 53, comma 2, della legge n. 413 del 1991, norma di cui si intendeva comunque dare la più ampia applicazione.

Lo stesso non può valere per la « ratio » ispiratrice della disciplina in materia di chiusura delle liti fiscali pendenti, con la quale il legislatore non ha inteso introdurre una sanatoria generalizzata, ma ha voluto prevedere la possibilità di definire solo alcuni tipi di controversie, in particolare quel

le legate ad accertamenti di maggior valore, ovvero quelli di natura estimativa.

V'è da sottolineare, peraltro, che i chiarimenti forniti con le circolari di cui viene chiesta la rettifica vanno in senso perfettamente conforme al dettato normativo. Invero, il sopra richiamato articolo 2 quinquies del decreto n. 564 del 1994, nel disporre la possibilità di definire le liti fiscali pendenti ed il loro limite di valore, chiarisce, al comma 4, che « il valore delle liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e condominiale sull'incremento di valore degli immobili è costituito dall'imposta relativa al maggiore imponibile accertato », con ciò riferendosi evidentemente alla sola imposta complementare derivante da accertamento di maggior valore.

Ulteriore argomento, a sostegno della impostazione assunta in merito all'inapplicabilità dell'articolo 2 quinquies alle fattispecie in parola, è dato rinvenire nella disposizione di cui al comma 6 dell'articolo medesimo, laddove è disposto che « restano comunque dovute le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge in ipotesi di pendenza di giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate ». Infatti, atteso che, in virtù dell'articolo 56 del già citato decreto n. 131 del 1986, il ricorso del contribuente non sospende la riscossione, a meno che si tratti di imposta per il maggior valore accertato o di imposta suppletiva, anche in presenza di gravame l'imposta complementare diversa da quella per maggior valore accertato — e quindi anche quella dovuta ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 154 del 1988 — deve essere riscossa per intero, salvo il diritto al rimborso in caso di decisione favorevole della lite.

Di conseguenza, nell'ipotesi in cui si volessero ritenere definibili le controversie in esame ai sensi delle disposizioni del più volte citato articolo 2 quinquies, ne scaturirebbe l'effetto aberrante di dover versare le somme previste per la chiusura delle liti fiscali, a seconda del valore della lite, oltre l'intera imposta liquidata.

Parimenti deve concludersi per la fattispecie evidenziata a titolo esemplificativo

nell'interrogazione, concernente le controversie insorte a seguito di decadenza da agevolazioni fiscali. Per quanto concerne infatti le agevolazioni previste dalla legge 22 aprile 1982, n. 168, l'Amministrazione finanziaria aveva in un primo tempo adottato una determinata interpretazione, esplicitata dettagliatamente nella circolare 2 giugno 1982, n. 29/9/1449; successivamente, con la risoluzione ministeriale n. 300155 del 20 aprile 1993, si è accolta la chiave di lettura fornita dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1896 del 1992, impartendo istruzioni nel senso di abbandonare le controversie pendenti sulla questione (limitatamente all'applicazione della legge n. 168 del 1982, atteso che agevolazioni simili sono state introdotte con la legge 5 aprile 1985, n. 118, di conversione del decreto n. 12 del 1985). Peraltro, ammettere alla definizione tali ultime controversie costituirebbe atteggiamento illogico nonché fortemente scorretto da parte dell'Amministrazione finanziaria, poiché significherebbe richiedere ai contribuenti il pagamento delle somme previste per la chiusura delle liti con riferimento e procedimenti per i quali è stato ritenuto opportuno disporre l'abbandono.

Sulla base delle considerazioni sinora svolte, non può che rappresentarsi, quindi, che non appare proponibile l'ipotesi di una rettifica delle circolari in argomento nel senso auspicato nell'interrogazione, essenzialmente poiché, come sopra esplicitato, ne conseguirebbe un'interpretazione contraria alla lettera della legge; per raggiungere gli obiettivi auspicati dalla S.V. Onorevole, in conclusione, potrebbe eventualmente procedersi soltanto mediante l'adozione di apposita previsione normativa, qualora la volontà politica dovesse indirizzarsi in tal senso. È comunque il caso di rammentare la disciplina di delega contenuta nel disegno di legge recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica (c.d. collegato alla legge finanziaria per il 1997), volta ad un riordino in materia di imposta di registro, nonché, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, prevista nello stesso provvedimento, per la semplificazione degli adempimenti formali, quello consistente nella riorganizzazione degli adempimenti con-

nessi agli uffici del registro con contestuale attribuzione al Dipartimento del territorio della gestione degli atti immobiliari.

Per quanto concerne, infine, gli adempimenti degli Uffici tecnici erariali in sede di attribuzione delle rendite catastali, si fa presente che le numerosissime istanze presentate ai sensi del più volte citato articolo 12 del decreto n. 70 del 1988 hanno determinato un'ingente mole di lavoro presso gli uffici medesimi. L'Amministrazione finanziaria, in ottemperanza al disposto dell'articolo 11 del predetto decreto (che, nell'ottica di una semplificazione delle procedure di accatastamento delle unità immobiliari urbane, prevede che il classamento delle stesse possa essere effettuato anche senza visita sopralluogo), ha di conseguenza individuato delle procedure di classamento automatico (DOCFA) che consentono, mediante un programma informatico in via di adozione presso tutti gli uffici preposti, la denuncia dei fabbricati a cura del contribuente, il quale può avvalersi di un tecnico abilitato. I risultati del classamento automatico vengono comunque controllati dai competenti uffici, i quali sono tenuti a dare comunicazione dell'avvenuto classamento.

In considerazione dell'elevato numero di unità immobiliari soggette a tale procedura, gli uffici possono procedere alla notificazione in oggetto mediante pubblicazione nei locali comunali, ai sensi dell'integrazione ministeriale all'istruzione per la conservazione del catasto edilizio urbano, formalizzata in data 6 ottobre 1989, n. 3/3309 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 250 del 25 ottobre 1989.

Il Ministro delle finanze: Visco.

NICOLA PASETTO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

è noto che lo Stato ha stanziato somme ingenti al fine di realizzare varie opere in vista del Giubileo proclamato per l'anno duemila;

gli interventi dello Stato non saranno realizzati solo nella città di Roma, bensì distribuiti in varie regioni italiane;

in relazione a tale iniziativa di spesa appare quanto mai opportuno cercare di concretizzare fin da subito quel decentramento, quel federalismo invocato a gran voce da ogni parte —:

se non intendano attivarsi per l'emanazione di un decreto-legge con il quale si preveda che i fondi indicati nella presente interrogazione vengano gestiti dalle regioni e dai comuni, stabilendo, eventualmente, forme di controllo da parte dell'Amministrazione centrale sull'impiego del pubblico denaro. (4-00806)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione in oggetto si rappresenta quanto di seguito.

Per quanto attiene all'individuazione di altri comuni al di fuori della Regione Lazio l'articolo 1 comma 11 del decreto legge 23 ottobre 1996 n. 551 stabilisce che con successivi provvedimenti legislativi riguardanti l'intero territorio nazionale saranno assunte le ulteriori iniziative per assicurare il pieno conseguimento delle finalità connesse alla celebrazione dell'Anno Santo di cui al comma I dell'articolo 1 del decreto legge medesimo.

Si fa inoltre presente che il Governo ha presentato, in sede di collegato alla finanziaria '96, una serie di emendamenti per disciplinare la procedura di attuazione degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo per il fuori Lazio.

Come riferito da questo Ministro alla Commissione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici nella seduta del 10 ottobre 1996 nel disegno di legge finanziaria sono ora previste delle somme per rate di ammortamento mutui a decorrere dal 1998, il che non significa — ove il Parlamento lo ritenga — che gli impegni non possano essere assunti già a partire dal prossimo anno.

Per quanto di attinente alle procedure questo Ministro, come riferito nella citata Commissione, ha ipotizzato di attribuire al

Ministro dei Beni Culturali, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, l'approvazione del piano degli interventi.

Il Ministro dei lavori pubblici e incarico per le aree urbane:
Di Pietro.

NICOLA PASETTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

in provincia di Verona esiste la strada statale n. 434 denominata « Transpolesana »;

in suddetta strada si sono verificati numerosi incidenti stradali, che fino ad oggi hanno provocato la morte di 83 persone, l'ultima delle quali è avvenuta nella mattinata del 21 giugno 1996;

da anni si attende la collocazione nella predetta strada di una barriera spartitraffico che impedisca i passaggi fra le corsie di marcia, con invasione della carreggiata opposta;

la maggior parte degli incidenti sarebbe stata evitata se tale opera fosse stata realizzata —:

se non intenda immediatamente intervenire presso l'Anas affinché si dia corso all'esecuzione di tale elementare opera. (4-01257)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si informa di quanto di seguito.*

Con lettere del 2.7.96 e 5.9.96 sono state richieste all'ANAS le informazioni indispensabili per la dovuta risposta.

Preso atto del mancato inoltramento delle informazioni richieste e in considerazione dell'obbligo dell'ANAS di fornire a questo Ministero tutte le informazioni richieste; delle disposizioni dei regolamenti parlamentari in materia; della rilevanza per l'interesse collettivo attribuita al fatto dal Parlamentare interrogante e condivisa; dei poteri di vigilanza del Ministero sull'ANAS di cui all'articolo 1, comma 4 del D. Leg.vo del 26.2.94 n. 143 questo Ministero ha incaricato con

lettera in data 25.9.96 l'ufficio competente di procedere all'accertamento diretto presso l'ANAS ed eventualmente in loco dei fatti evidenziati nell'atto ispettivo.

Con nota del 03.10.96, a disposizione del Parlamentare interrogante, l'ANAS ha fornito le informazioni richieste.

Con tale nota l'ANAS informa che il progetto che prevedeva i lavori di completamento ed adeguamento della sede stradale alle norme CNR tipo 3° con installazione di barriere centrali ed eliminazione degli incroci a raso lungo la S.S. 434 da Legnago a Rovigo è stato approvato dall'ANAS nell'anno 1993.

In corso di esecuzione dei lavori, affidati all'impresa Romagnoli S.p.a., sono emerse alcune problematiche tra le quali quella della necessità di adeguare le caratteristiche delle barriere metalliche alla normativa di cui al decreto ministeriale 223/93. Per tale motivo l'ANAS ha redatto una perizia di variante, dalla quale è stata stralciata, per motivi tecnico economici, la parte riguardante le barriere spartitraffico centrale e laterali.

Il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali nel rilasciare parere favorevole all'esecuzione dei lavori ha posto come condizione che nello spartitraffico centrale venisse inserita una siepe e venissero sistemate a verde le scarpate.

A causa dei problemi tecnici che l'attuazione di tali prescrizioni comporterebbe l'ANAS ha redatto un progetto di variante prevedendo la sostituzione della siepe centrale con due laterali.

Tale progetto è stato approvato nella conferenza dei servizi (richiesta della Soprintendenza ai BB.CC. di Verona) in data 29.3.95 e successivamente ha ricevuto l'approvazione della Regione Veneto ai sensi dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 616/77.

Attualmente il progetto n. 84 del 2.7.96 inerente i « lavori di fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza su spartitraffico centrale e bordo laterale » lungo la S.S. 434 è all'esame degli Uffici Tecnici e Amministrativi dell'ANAS per la predisposizione degli atti di finanziamento dei lavori in questione e per poter avviare la procedura di appalto.

Eventuali difformità tra il contenuto della nota dell'A.N.A.S., sopra riportato, e le risultanze dell'accertamento disposto saranno comunicate, unitamente ad eventuali provvedimenti assunti, al Parlamentare interrogante.

Il Ministro dei lavori pubblici e incarico per le aree urbane:
Di Pietro.

NICOLA PASETTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

da anni i cittadini di Montegrotto Terme (PD) attendono il completamento di una circonvallazione nella parte ovest della città, opera assolutamente indispensabile per alleggerire dall'intenso traffico il centro cittadino;

tale opera è stata in realtà iniziata, ma, come spesso capita in Italia, mai terminata, e quindi appare come urgente completare tale strada al fine di evitare che anche il tratto già realizzato deperisca;

tra l'altro, tale circonvallazione rappresenta un collegamento ideale per il locale svincolo « Terme Euganee » dell'autostrada Padova-Bologna —:

quale azione intenda intraprendere, e quali atti adottare per portare a compimento l'opera pubblica di cui alla presente interrogazione. (4-01624)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto si informa quanto di seguito.*

Con lettere del 10.07.1996 e 5.09.1996 sono state richieste e sollecitate all'ANAS le informazioni indispensabili per la dovuta risposta.

Preso atto del mancato inoltro delle informazioni richieste e in considerazione dell'obbligo dell'ANAS di fornire a questo Ministero tutte le informazioni richieste; delle disposizioni dei regolamenti parlamentari in materia; della rilevanza per l'interesse collettivo attribuito al fatto dal Parlamentare interrogante e condivisa; dei poteri di vigilanza del Ministero sull'ANAS di cui all'ar-

ticolo 1, comma 4 Decreto Leg.vo del 26.02.1994 n. 143, questo Ministro ha incaricato con lettera in data 25.09.1996 l'Ufficio competente di procedere all'accertamento diretto presso l'ANAS ed eventualmente in loco dei fatti evidenziati nell'atto ispettivo.

Con nota prot. n. 907 del 27.9.1996, a disposizione del Parlamentare interrogante, l'ANAS ha fornito le informazioni richieste e sollecitate con nostre del 10.7.1996.

Con tale nota l'ANAS informa che non sono previsti interventi relativi alla circonvallazione di Montegrotto Terme sulla statale n. 250.

Tale arteria, riferisce inoltre la nota, è stata peraltro inserita tra le strade statali proposte per la declassificazione, come previsto dall'articolo 2 comma 6 del Nuovo Codice della Strada relativamente alla razionalizzazione delle reti viarie compartimentali.

Eventuali difformità tra quanto comunicato e le risultanze dell'accertamento disposto saranno comunicate da questo Ministro, unitamente ad eventuali provvedimenti assunti al Parlamentare interrogante.

Il Ministro dei lavori pubblici e incarico per le aree urbane:
Di Pietro.

NICOLA PASETTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

nel passato, più volte, senza avere mai ricevuto la minima risposta, questo interrogante si è dovuto occupare delle vicende riguardanti la strada statale n. 434, a quattro corsie, la cosiddetta « Transpolesana », a causa dei numerosi incidenti mortali (ottantatré morti) che vi si sono verificati;

la causa della maggior parte dei sinistri si può ricondurre tranquillamente alla mancanza di elementari accorgimenti tecnici, quali ad esempio uno spartitraffico che divida i due sensi di marcia, tale da impedire salti di corsia o criminali inversioni di marcia che, purtroppo, sono all'ordine del giorno;

i lavori di completamento della predetta strada statale sono stati affi-

dati dall'Anas nell'aprile 1996, alla ditta CO.IN.PRE s.r.l., con il 46 per cento di ribasso sul prezzo di base, d'asta che era stato fissato in 45 miliardi e 440 milioni;

ad una verifica camerale, si è potuto constatare che la quote della CO.IN.PRE. appartengono per il 99,5 per cento alla CO.MA.PRE. SpA, società quest'ultima che aveva ceduto il giorno 8 febbraio 1995 il ramo di azienda relativo alle costruzioni stradali alla s.r.l. controllata, guarda caso due mesi prima dell'appalto indetto dall'Anas, e meno di un mese prima della messa in liquidazione, avvenuta il 3 marzo 1995, della CO.MA.PRE.;

è giunta notizia, tra l'altro, che la CO.MA.PRE. abbia chiesto un concordato fallimentare;

non risultano, sempre dai certificati ottenuti dalla Camera di commercio, es-servi addetti all'attività delle due società;

appare incredibile che l'Anas abbia potuto affidare lavori di tale importanza (a tutt'oggi nemmeno iniziati) e per tali importi ad una società a responsabilità limitata dal capitale sociale di soli venti milioni di lire, che ha praticato un ribasso tanto consistente, di fatto fuori mercato;

risulta all'interrogante che altri enti pubblici, fra i quali la regione Veneto e la società aeroportuale di Verona, abbiano escluso, più o meno nello stesso periodo, la CO.IN.PRE. dalle gare proprio per l'assoluta inaffidabilità della società —:

quali urgenti indagini intenda compiere per verificare quanto denunciato dall'interrogante, ed inoltre in quale modo intenda procedere per dare corso ai lavori indispensabili per rendere sicura quella che può ormai essere tragicamente definita «la superstrada della morte», percorsa realmente con cuore in gola, specialmente nei nebbiosi mesi invernali, dagli utenti costretti a percorrerla per motivi di lavoro.
(4-02092)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si informa di quanto di seguito.*

Con lettera del 23.7.96 sono state richieste all'ANAS le informazioni indispensabili per la dovuta risposta.

Preso atto del mancato inoltro delle informazioni richieste e in considerazione: dell'obbligo dell'ANAS di fornire a questo Ministero tutte le informazioni richieste delle disposizioni dei regolamenti parlamentari in materia; della rilevanza per l'interesse collettivo attribuita al fatto dal Parlamento interrogante e condivisa; dei poteri di vigilanza del Ministero sull'ANAS di cui all'articolo 1, comma 4 del D.Leg.vo del 26.2.94 n. 143 questo Ministero ha incaricato con lettera in data 25.9.96 l'ufficio competente di procedere all'accertamento diretto presso l'ANAS ed eventualmente in loco dei fatti evidenziati nell'atto ispettivo.

Con nota n. 1415 del 24.10.96, a disposizione del Parlamentare interrogante, l'ANAS ha fornito le informazioni richieste.

Con tale nota l'ANAS informa che in merito alla realizzazione dello spartitraffico centrale della SS. 434 «transpolesana», dette opere sono suddivise in più lotti:

LOTTO 3°: a seguito della intervenuta modifica delle normative tecniche riguardanti le barriere stradali, l'ANAS ha dovuto stralciare dette opere dal progetto originario e predisporre uno nuovo a sé stante adeguandosi alle normative vigenti; il nuovo progetto è stato approvato in linea tecnica ed attualmente è in corso di predisposizione per l'appalto ed il finanziamento.

LOTTO 1° e 2°: lo spartitraffico di questi due lotti potrà essere eseguito, solo dopo la fine dei lavori di adeguamento ed allargamento della sede stradale appaltati di recente.

Per quanto riguarda i lavori di allargamento ed adeguamento della SS. 434 «Transpolesana» sono stati appaltati i lavori del 1° e 2° lotto.

LOTTO 1°: i lavori appaltati dall'Impresa Toto S.r.l. di Chieti sono stati consegnati in data 21.12.1995 e dovranno essere terminati entro il 19.12.1997. I lavori procedono regolarmente; a seguito di alcune

richieste del Comune di S. Giovanni in Lupatoto, l'ANAS ha dovuto procedere alla redazione di una perizia di variante tecnica senza aumento di spesa e senza proroghe ai tempi contrattuali, che è stata già approvata ed il cui atto aggiuntivo con l'Impresa è stato già perfezionato.

LOTTO 2°: i lavori appaltati dall'Impresa COINPRE di Roma sono stati consegnati sotto riserve di legge in data 30.01.1996. Il contratto è in corso di stipula (si è in attesa del certificato antimafia).

Dal certificato della Camera di Commercio risultano i nominativi delle cariche sottoelencate:

Amministratore Unico Sig. Narco GIOVANNUCCI;

Direttore Tecnico: Sig. Carlo FRICCHIONE;

Procuratore Speciale: Sig.ra M.R. CAFARO

Procuratore: Sig. Francesco FIORILLO.

Lo stato dei lavori risulta il seguente:

L'Impresa ha proceduto solo alla presa delle aree. In data 5.7.96 con ordine di servizio n. 3 la DL ha ordinato all'Impresa di dare concreto inizio ai lavori.

L'ANAS sta attualmente esaminando l'attuale situazione di stallo del cantiere per la formulazione delle conseguenti eventuali determinazioni.

L'esclusione della Impresa COINPRE dalla gare ANAS non è apparsa, all'ANAS stessa, legittima, in mancanza di adeguati strumenti legislativi che consentano all'Ente di approfondire le indagini sui ribassi offerti.

Eventuali difformità tra il contenuto della nota dell'ANAS, sopra riportato, e le risultanze dell'accertamento disposto, saranno comunicate, unitamente ad eventuali provvedimenti assunti, al Parlamentare interrogante.

Il Ministro dei lavori pubblici e incarico per le aree urbane:
Di Pietro.

PECORARO SCANIO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

sull'autostrada A30 (Caserta-Roma), nel tratto che interessa il comune di mercato S. Severino (Salerno) si stanno effettuando i lavori per l'ampliamento della barriera autostradale;

i lavori, in una logica di velocizzazione, in considerazione dell'avvicinarsi dell'esodo vacanziero, sottopongono a massacranti turni di lavoro gli operai;

i caselli autostradali, posti pericolosamente ad « elle », si trovano a meno di cinquanta metri dal ponte che si sta allargando e sono ubicati tra due gallerie;

i lavori, nella zona di « Acquarola », che interessano una strada provinciale fanno sì che si crei un abbassamento del terreno, creando difficoltà agli utenti anche in considerazione del fatto che la strada, già in fortissima pendenza, sarà resa ancor più veloce;

per oltre un chilometro, il tratto della provinciale interessato dai lavori di sbancamento, oltre ad essere in pendenza, termina improvvisamente con un incrocio, non è illuminato né presenta marciapiedi per i pedoni;

si sta ampliando di tredici metri il ponte dell'autostrada, creando un lungo tunnel, tale da procurare al di sotto di questo, un ristagno di acqua pericolosissimo per le automobili in transito;

nessuna tabella è stata esposta per pubblicizzare i lavori in corso —:

quali provvedimenti intenda adottare per la sicurezza degli automobilisti nel tratto autostradale in questione e se non risulti necessario rivedere l'ubicazione dei caselli della barriera ubicati tra due gallerie.

(4-01994)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si informa di quanto di seguito.

Con lettere del 19.07 e 10.9.96 sono state richieste all'ANAS le informazioni indispensabili per la dovuta risposta.

Preso atto del mancato inoltramento delle informazioni richieste e in considerazione dell'obbligo dell'ANAS di fornire a questo Ministero tutte le informazioni richieste delle disposizioni dei regolamenti parlamentari in materia; della rilevanza per l'interesse collettivo attribuita al fatto dal Parlamento interrogante e condivisa; dei poteri di vigilanza del Ministero sull'ANAS di cui all'articolo 1, comma 4 del D. Leg.vo del 26.2.94 n. 143 questo ministero ha incaricato con lettera in data 25.9.96 l'ufficio competente di procedere all'accertamento diretto presso l'ANAS ed eventualmente in loco dei fatti evidenziati nell'atto ispettivo.

Con nota del 27.09.96, a disposizione del Parlamento interrogante, l'ANAS ha fornito le informazioni richieste e sollecitate con nostre del 19.07 e 10.09.96.

Con tale nota l'ANAS informa che i lavori di ampliamento del piazzale della stazione di Salerno dell'Autostrada A30 (Caserta-Nola-Salerno), si rendono necessari per migliorare l'accesso al piazzale stesso ed alle corsie, in modo tale da ridurre sia i tempi di sosta che i livelli di inquinamento acustico ed atmosferico.

Per quanto riguarda la posizione dei caselli della stazione in questione, non esistono, a detta dell'ANAS, situazioni di pericolosità e l'utilizzo delle cinque corsie laterali avviene solamente in periodo di esodi estivi per contenere le code nell'ambito del piazzale.

L'incidentalità del tratto in questione risulta, dalla stessa nota, essere quasi nulla in quanto i sinistri in loco sono stati quasi azzerati con l'installazione, risalente a circa 10 anni fa, di un impianto semaforico che blocca il traffico prima della galleria nel momento in cui le code del piazzale della stazione superano i limiti di sicurezza.

Inoltre i lavori di ampliamento dell'impalcato e l'abbattimento della livelletta, prevedono tutti gli accorgimenti necessari per una corretta regolamentazione delle acque

superficiali, evitando anche il crearsi dei ristagni durante la realizzazione dei lavori.

I lavori in questione sono ampiamente pubblicizzati mediante due cartelli posti nella sede autostradale, uno in carreggiata Nord e l'altro in carreggiata Sud.

Eventuali difformità tra il contenuto della nota dell'A.N.A.S., sopra riportato, e le risultanze dell'accertamento disposto saranno comunicate, unitamente ad eventuali provvedimenti assunti, al Parlamento interrogante.

Il Ministro dei lavori pubblici e incarico per le aree urbane:
Di Pietro.

PERETTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

per il Giubileo del 2000 sono stati stanziati più di 4.700 miliardi;

questo immenso fiume di denaro dovrebbe servire a finanziare progetti che devono essere ultimati entro il 1999, pena l'inservibilità ai fini delle manifestazioni del Giubileo;

esiste il fondato timore che i tempi di realizzazione di buona parte di tali progetti siano incompatibili con la scadenza perentoria del 1999;

il programma dei lavori per Italia '90, in occasione della finale dei campionati del mondo di calcio, ha mostrato un campionario di opere inutili, costose e programmate oltre i tempi del loro utilizzo, con grande spreco di denaro pubblico e fenomeni di corruzione —:

quale sia lo stato della programmazione dei singoli progetti, in particolare lo scadenario delle fasi di progettazione, realizzazione e consegna delle opere;

se non sia il caso di stralciare fin d'ora dal programma quei progetti la cui

ultimazione sia prevista oltre il 1999, e che quindi risultano inutili. (4-00484)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione in oggetto si rappresenta quanto di seguito.*

In data 8 luglio 1996 la Commissione per Roma Capitale di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 396/90 « Interventi per Roma, Capitale della Repubblica » ha definito — ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 3 luglio 1996, n. 349, « Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000 » — il Piano degli interventi concernenti la città di Roma e le altre località della provincia di Roma e della Regione Lazio direttamente interessate al Giubileo.

In attuazione del disposto di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 349/1996 il Piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e ad intervenuta conclusione dell'iter amministrativo, viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Con riferimento alla richiesta dell'interrogante volta a sapere quale sia lo stato della programmazione dei singoli progetti, in particolare lo scadenziario delle fasi di progettazione, realizzazione e consegna delle opere, si fa presente che il piano indica, tra l'altro, per ciascun intervento i termini entro i quali devono essere perfezionati gli adempimenti amministrativi occorrenti nonché i tempi entro i quali le opere devono essere completate e rese pienamente funzionali.

Gli interventi ricompresi nel piano presentano, secondo le informazioni fornite dai soggetti proponenti, differenti gradi di definizione.

Lo sviluppo ed il completamento delle diverse fasi di approntamento dei progetti, di pubblicazione delle gare di appalto e di completamento dei lavori per i diversi interventi, sono in stretta connessione con il diverso stato di avanzamento progettuale dei singoli interventi.

I soggetti proponenti hanno indicato, per ciascun intervento — così come disposto dal comma 3, lettere c) e d), dell'art. 1 del decreto-legge n. 349/96 — i termini entro i quali devono essere perfezionati gli adempimenti amministrativi occorrenti ed i

tempi entro i quali le opere devono essere completate e rese funzionali, che rientrano nelle scadenze temporali utili in relazione alle celebrazioni giubilari.

Per quanto attiene, infine, alla richiesta del parlamentare interrogante intesa a sapere se non sia il caso di stralciare fin d'ora dal programma quei progetti la cui ultimazione sia prevista oltre il 1999, si fa presente che non risulta acquisito alla documentazione dell'Ufficio alcun progetto che preveda il termine dei lavori oltre il 1999.

Il Ministro dei lavori pubblici e incarico per le aree urbane:
Di Pietro.

PERETTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

la gestione della normativa urbanistica rappresenta una delle funzioni più importanti dell'amministrazione comunale;

il sindaco, prima di concedere l'autorizzazione per gli interventi edilizi, deve fare riferimento al parere, obbligatorio ma non vincolante, della commissione edilizia comunale;

le sedute della commissione edilizia comunale diventano quindi il luogo dove vengono discussi i progetti e dove si forma il parere dell'amministrazione comunale sugli stessi;

non può quindi sfuggire l'importanza a che l'attività della commissione edilizia assuma tutti i crismi di trasparenza, tenuto conto dell'importanza delle decisioni che vengono prese;

è materia di discussione e di varia interpretazione la fonte giuridica secondo la quale stabilire se le adunanze della commissione edilizia comunale debbano avvenire o meno in seduta segreta —:

se non convenga chiarire questo importante quesito e conseguentemente darne ampia comunicazione alle amministrazioni comunali. (4-03349)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione indicata in oggetto, sono state richieste notizie alla Direzione Generale del Coordinamento Territoriale con nota dell'1.10.96.*

La predetta Direzione Generale con lettera n. 3774 del 14 ottobre u.s. a disposizione della S.V. On.le, precisa che l'articolo 33 della legge Urbanistica 17.08.42 n. 1150 attribuisce all'autonomia comunale il funzionamento della propria Commissione Edilizia attraverso il regolamento edilizio.

Detta Commissione svolge una attività di carattere tecnico, finalizzato alla emissione di un parere in relazione al quale il Sindaco adotta le proprie determinazioni in ordine alle istanze di commissione edilizia.

Pertanto, la eventuale « adunanza in seduta segreta » può essere considerata legittima in relazione al carattere dell'esame da effettuare.

Comunque il cittadino, ai sensi dell'articolo 31 della Legge n. 1150/42, è agevolato nella possibilità di ricorrere contro il rilascio della licenza edilizia, sia per la facoltà di prendere visione del parere rilasciato dalla Commissione Edilizia e sia dal fatto che il provvedimento deve essere motivato anche in relazione al suddetto parere.

Il Ministro dei lavori pubblici e
incarico per le aree urbane:
Di Pietro.

PEZZOLI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e navigazione. — Per sapere — premesso che:*

in data 12 ottobre 1994, mediante licitazione privata, il ministero dei lavori pubblici affidava l'appalto dei lavori urgenti in escavo per la manutenzione dei fondali del canale Malamocco-Marghera, nel porto di Venezia, alla ditta « Costruzioni generali Boscolo e Tiozzo spa », di Chioggia (VE), per il ragguardevole importo di lire 8.850.000.000;

la società cooperativa S. Martino, esclusa dalla licitazione privata per l'appalto, ricorrendo al Tar del Lazio e quindi

al Consiglio di Stato, ha ottenuto nel mese di dicembre 1996 la sospensione dell'appalto —:

se risulti vero che la società cooperativa S. Martino aveva presentato alla gara d'appalto l'offerta più bassa con i mezzi migliori;

se non ritenga di dover disporre l'annullamento del verbale di gara del 12 ottobre 1994 e la riconvocazione della gara, in quanto solo ciò permetterebbe l'esecuzione dei lavori. (4-03402)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione indicata in oggetto, sono state richieste informazioni all'ufficio del Genio Civile OO.MM. di Venezia con nota del 9.10.96.*

Il predetto Ufficio con lettera n. 6578 del 24.10.96, a disposizione del Parlamentare interrogante, ha precisato quanto segue:

la Ditta Costruzioni Generali Boscolo e Tiozzo S.p.a. di Chioggia era rimasta aggiudicataria della gara ma non ancora affidataria dell'appalto per l'importo di L. 5.059.000.000;

la Cooperativa S. Martino, aveva presentato effettivamente alla gara d'appalto l'offerta più bassa, ma con mezzi sui quali non è stato espresso alcun parere tecnico in grado di definirli migliori di altri;

la gara di cui trattasi è stata annullata con decreto ministeriale 6.9.96 n. 666 e quanto prima si provvederà alla riconvocazione della gara.

Il Ministro dei lavori pubblici e
incarico per le aree urbane:
Di Pietro.

PISTELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per conoscere:*

quali siano le ragioni che hanno indotto a costituire la conferenza Stato-città ed autonomie locali con la presenza dei presidenti ed altri rappresentanti dell'Ance e dell'Upi, emargiando l'Uncem che, come ha dimostrato l'esito del suo recente congresso nazionale, è rappresentante quali-

ficata ed autorevole dei comuni e degli altri enti locali della montagna italiana, territorio che riguarda oltre la metà del Paese con più di dieci milioni di abitanti;

per quali ragioni il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri istitutivo non faccia riferimento ai « comuni », bensì alle « città », entità non citata dalla Costituzione;

per quali motivi nella conferenza siano presenti cinque rappresentanti delle « città individuate dall'articolo 17 della legge 142 del 1990 » e nessuno delle comunità montane di cui agli articoli 28 e 29 della medesima legge;

se non ritenga, quindi, con urgenza pervenire ad utili modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che tengano conto delle predette osservazioni e, soprattutto, degli enti locali montani, tramite la loro associazione nazionale, anche in considerazione della rilevanza che la gestione della montagna assume sempre più nel Paese e della necessità di dare attuazione concreta alle politiche indicate dalla legge n. 97 del 1994. (4-01821)

RISPOSTA. — Con riferimento alla interrogazione indicata in oggetto si fa presente che le comunità montane, pur senza sottovalutarne il ruolo e l'importanza, non possono essere messe sullo stesso piano dei comuni e delle province. Esse, infatti, non hanno rilevanza costituzionale e, prese nel loro insieme, non rappresentano la totalità della popolazione, in quanto non sono costituite nella totalità del territorio. Peraltro, anche considerate singolarmente, hanno un minor grado di rappresentatività, in quanto i loro organi non derivano la loro investitura da una elezione popolare diretta, ma sono designati dagli organi dei comuni partecipanti. Solo i comuni e le province, infine, sono indicati dalla Legge n. 142/90 come enti titolari, oltre che di specifiche competenze amministrative proprie, anche della rappresentanza della generalità degli interessi delle rispettive popolazioni.

Tutto ciò appare sufficiente a giustificare la configurazione scelta per la Conferenza

Stato-Città ed autonomie locali; pur tuttavia non è escluso che il ruolo delle comunità montane possa trovare adeguata valorizzazione in altre sedi e in altre occasioni.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: Micheli.

PISTONE, PISAPIA, SINISCALCHI, SPINI e MANISCO. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere —* premesso che:

Milena Ladu, nata a Olbia il 24 giugno 1972, è indagata in un procedimento penale innanzi alla procura della Repubblica di Sassari ed è attualmente detenuta presso la casa circondariale di Rebibbia a seguito di ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Sassari in data 4 gennaio 1995;

a quanto riferito agli interroganti, la Ladu si trova sottoposta, da oltre otto mesi, a un totale regime di isolamento;

a quanto risulta, inoltre: la Ladu è controllata 24 ore su 24; non può vedere né parlare con persone diverse dai magistrati e dal difensore;

non ha permessi di colloquio né di alcun altro tipo di contatto, neppure con i familiari; non le è consentito l'uso del televisore né la lettura dei quotidiani;

le numerose richieste rivolte dal difensore al PM di Sassari, con le quali si chiedevano spiegazioni rispetto a tale trattamento, non hanno avuto risposta alcuna; la Ladu non può ricevere né inviare nessun tipo di corrispondenza e pare siano state sequestrate anche lettere inviate al difensore; a quanto riferito, tale stato di isolamento è stato disposto dal pubblico ministero di Sassari;

gli interroganti ritengono che tale trattamento potrebbe essere in contrasto con i principi generali dell'ordinamento penitenziario, e, in particolare, con l'articolo 1, che prevede che il trattamento dei detenuti deve essere conforme a umanità e assicurare il rispetto della dignità della persona;

qualora le disposizioni impartite dal pubblico ministero alla direzione del carcere facessero riferimento all'articolo 33 dell'ordinamento penitenziario esse potrebbero essere altresì, in contrasto anche con l'attuale normativa sulla custodia cautelare —:

sulla base di quali norme sia stato ordinato tale trattamento;

se, più in generale, non ritenga che il terzo comma dell'articolo 33 dell'ordinamento penitenziario debba ritenersi tacitamente abrogato dalle leggi successive, che hanno modificato l'ordinamento penitenziario e dalle vigenti norme processuali in tema di custodia cautelare;

se, nell'ambito delle sue prerogative, non ritenga necessario e urgente intervenire al fine di chiarire, rispetto al terzo comma dell'articolo 33 della legge 26 luglio 1975, n. 354, quale soggetto processuale — dopo l'entrata in vigore del codice di procedura penale del 1988 — debba intendersi per «autorità giudiziaria che può disporre l'isolamento, dal momento che l'attuale norma — così come formulata — si appalesa in aperto contrasto con i principi costituzionali e con le norme sulla custodia cautelare. (4-00340)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto, si comunica quanto segue.*

In relazione alle indagini svolte a seguito dell'omicidio, avvenuto in agro di Ozieri il 16 agosto 1995, dei Carabinieri Ciriaco Carru e Walter Frau, intervenuti durante un tentativo di rapina ai danni di un furgone portavalori, episodio nel quale avevano perso la vita anche due dei rapinatori di cui uno ucciso dai complici ed un altro verosimilmente suicida, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, in persona del Sostituto Procuratore dott. Gaetano Alfredo Cau emetteva ordine di fermo eseguito in data 15.9.1995, a carico di Milena Ladu.

Il G.I.P. del Tribunale di Tempio Pausania, su richiesta del P.M., disponeva in data 17.9.1995 la misura cautelare della custodia in carcere della Ladu indagata,

unitamente ad altre persone, per i reati di concorso in omicidio plurimo, porto e detenzione di armi, ricettazione in armi da guerra ed altro, e dichiarava la propria incompetenza per territorio, rimettendo gli atti all'Autorità Giudiziaria di Sassari.

Lo stesso giorno, il Dott. Cau, nel rilevare l'inidoneità dell'istituto di Tempio Pausania a garantire l'isolamento giudiziario della detenuta Ladu e dei coimputati, chiedeva al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria di provvedere a disporre l'immediato trasferimento in un idoneo istituto penitenziario fuori dalla Sardegna con obbligo di mantenere l'assoluto isolamento.

Nel contempo la predetta Autorità giudiziaria rendeva noto che era in procinto di chiedere l'applicazione del regime speciale di cui all'articolo 41 bis comma 2°, dell'Ordinamento penitenziario nei confronti di tutti gli indagati.

Il trasferimento della Ladu dalla Casa Circondariale di Tempio Pausania a quella di Roma Rebibbia femminile è stato pertanto disposto in data 20.9.1995 con le modalità stabilite dall'Autorità giudiziaria.

Il 25.9.1995 il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha provveduto a richiedere al dr. Cau fino a quando dovesse ritenersi in vigore l'isolamento nei confronti, tra gli altri, anche della detenuta in questione, atteso quanto previsto dalla normativa vigente (articolo 22, 5° comma decreto del Presidente della Repubblica 29.4.1976, n. 431 sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18.5.1989, n. 248).

Il Dipartimento ha riferito che nessun riscontro è pervenuto a tale richiesta e che solo in data 29.5.1996 il Sostituto Procuratore dr. Cau ha revocato, nei confronti della Ladu, l'isolamento giudiziario mantenendo tuttavia il controllo sulla corrispondenza. La detenuta è stata pertanto allocata nella sezione femminile di Rebibbia, in cella singola e con la possibilità di fruire dei passeggi e della socialità ed è stata altresì autorizzata a leggere i giornali, a vedere la televisione nonché ad effettuare regolari colloqui con i familiari. Avuta notizia dalla stampa di tali fatti, è stata disposta indagine ispettiva finalizzata ad accertare le ragioni

che avevano determinato l'applicazione e il mantenimento per oltre otto mesi dello stato di isolamento giudiziario in carcere della Ladu, nonché delle forme e modalità con le quali era stato disposta, prorogata e successivamente revocata la detta misura.

Gli accertamenti ispettivi hanno fatto emergere alcuni comportamenti mantenuti dal Sostituto Procuratore dr. Gaetano Cau che sono apparsi censurabili sotto il profilo disciplinare. In particolare per la violazione dell'obbligo di specificazione di modalità, limiti e durata dell'isolamento della detenuta in relazione al disposto dell'Ordinamento penitenziario; per l'omissione di risposte alle richieste di precisazioni sulla durata della misura dell'isolamento rivoltegli dalla Amministrazione penitenziaria e per avere omesso di provvedere su istanze della detenuta concernenti il proprio stato di isolamento.

Poiché tali condotte possono configurare violazione dei doveri di diligenza e di osservanza di specifiche regole ordinamentali il Ministro ha ritenuto di promuovere l'azione disciplinare nei confronti del detto Magistrato con richiesta al Procuratore Generale della Corte di Cassazione di attivare la relativa procedura, in data 13 settembre 1996.

Per quanto attiene all'autorità competente a disporre l'isolamento, pare che possa essere individuata nel giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'articolo 33 dell'ordinamento penitenziario, dell'articolo 22 del relativo regolamento di esecuzione e degli artt. 208 e seguenti delle norme di coordinamento del c.p.p.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

PITTELLA, BOCCIA, MOLINARI e SICA. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

L'Anno Santo del 2000 sarà l'occasione non solo di un grande rinnovamento ideale e spirituale, ma anche di un incontro di popoli e di culture quale mai nella storia si è verificato;

verso il centro della cristianità si dirigeranno in totale non meno di 40-50 milioni di persone e molto verosimilmente milioni di pellegrini intenderanno cogliere l'occasione del viaggio a Roma per una visita ai luoghi della fede ed alle città d'arte italiane;

facendo centro in Roma, sono ipotizzabili almeno due itinerari di grande interesse: quello della « romea », la strada dei pellegrini che collegava il Nord Europa con il centro della cristianità (passando per Verona, Bologna, Firenze ed Orvieto); e quello della antica via Appia, ponte tra Occidente ed Oriente, che attraversa la Campania, la Basilicata e la Puglia;

la Basilicata, disponendo di uno straordinario patrimonio storico-religioso e naturalistico (sono più di 60 i santuari immersi nei boschi o visibili sulle alture, che sono meta incessante di pellegrinaggi e centro di riti e feste popolari, dalla Madonna di Viggiano al monte Carmine di Piano, a San Biagio di Maratea, a San Rocco di Tolve alla festa dei Turchi di Potenza, alla « Bruna » di Matera, al « maggio » di Accettura, eccetera, e sono innumerevoli gli itinerari storico-culturali, come i castelli federiciani, la città di Orazio, il museo archeologico del Pollino, il castello di Ruggero di Lauria, gli scavi di Grumentum, eccetera), può legittimamente candidarsi ad ospitare parte dei pellegrini che accorreranno a Roma;

la regione Basilicata ha predisposto un pacchetto di proposte meritevole della considerazione del Governo —:

se il Ministro dei lavori pubblici e gli altri Ministri competenti per l'evento del Giubileo intendano prevedere, nel programma in via di predisposizione, specifici interventi a sostegno dell'offerta turistico-culturale-religiosa della Basilicata.

(4-02344)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione in oggetto si rappresenta quanto di seguito.

Per quanto attiene all'individuazione di altri comuni al di fuori della Regione Lazio l'articolo 1 comma 11 del decreto legge 23

ottobre 1996 n. 551 stabilisce che con successivi provvedimenti legislativi riguardanti l'intero territorio nazionale saranno assunte le ulteriori iniziative per assicurare il pieno conseguimento delle finalità connesse alla celebrazione dell'Anno Santo di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge medesimo.

Si fa inoltre presente che il Governo ha presentato, in sede di collegato alla finanziaria '96, una serie di emendamenti per disciplinare la procedura di attuazione degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo per il fuori Lazio.

Come riferito da questo Ministro alla Commissione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici nella seduta del 10 ottobre 1996 nel disegno di legge finanziaria sono ora previste delle somme per rate di ammortamento mutui a decorrere dal 1998, il che non significa — ove il Parlamento lo ritenga — che gli impegni non possano essere assunti già a partire dal prossimo anno.

Per quanto di attinente alle procedure questo Ministro, come riferito nella citata Commissione, ha ipotizzato di attribuire al Ministro dei Beni Culturali, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, l'approvazione del piano degli interventi.

Per quanto di attinente alle istanze del Parlamentare interrogante questo Ministro assicura, per quanto di propria competenza, che saranno tenute nella massima considerazione le importanti testimonianze del cristianesimo in Basilicata anche ai fini di apportare i doverosi istituzionali stimoli all'occupazione giovanile della Regione.

Il Ministro dei lavori pubblici e incarico per le aree urbane:
Di Pietro.

PITTELLA e MOLINARI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

nel 1986 l'Anas ha indetto l'appalto concesso per la realizzazione della strada statale n. 92, Fondovalle del Sauro, tronco Corleto Perticara — strada provinciale Camastra, primo lotto, dell'estensione di chilometri 12,355;

l'appalto è stato aggiudicato al raggruppamento formato da Furlanis costruzioni generali Spa, (ing. Lino e Iti Del Favero Spa Seco Spa, Antonio e Raffaele Giuzio smc), per un importo di 34 miliardi di lire;

nel 1992 i lavori sono stati sospesi; vi è stata quindi la rescissione del contratto e la nomina di un collegio arbitrale, a causa dei problemi avuti dall'impresa Furlanis;

i lavori del collegio arbitrale non sono ancora conclusi;

l'importante arteria viaria, che potrebbe liberare dall'isolamento le comunità del Sauro e della Camastra, è dunque incompleta;

il danno economico locale, alle possibilità di sviluppo, ed all'occupazione nel settore edile e nell'indotto è notevolissimo —:

quali iniziative abbia assunto il Ministro dei lavori pubblici o intenda assumere per accelerare la conclusione dei lavori del collegio arbitrale, ponendo fine all'incresciosa vicenda della « Saurina ».

(4-03345)

RISPOSTA. — In merito alla interrogazione in oggetto, si rappresenta quanto di seguito.

Con nota del 25 ottobre 1996 l'ANAS, richiesta da questo Ministero, informa di quanto di seguito.

Per i lavori di costruzione del I lotto della strada di fondo Valle Sauro, fu indetto un appalto-concorso vinto dal raggruppamento di Imprese Furlanis, del Favero e Giuzio.

Dopo l'inizio dei lavori, da parte degli Enti locali, fu richiesta una variante in corso d'opera che l'ANAS ritenne meritevole di accoglimento.

Ne conseguì contenzioso con il predetto raggruppamento che dette luogo a rescissione di contratto e ricorso in arbitrato per i danni derivati.

Il Collegio arbitrale ha emesso lodo in data 22.3.96 con il quale l'ANAS è stata

dichiarata soccombente per l'importo di L. 5.941.986.285 oltre agli interessi legali e L. 686.666.667 per spese di giudizio.

Con provvedimento del 29.7.96 l'Amministratore dell'Ente ha corrisposto, pertanto, la complessiva somma di L. 7.065.250.000 al raggruppamento suddetto.

La motivazione che ha prevalentemente determinato il suddetto lodo, riferisce l'ANAS, è quella relativa alla sorpresa geologica in quanto il tracciato si svolge in terreni soggetti a frane che non erano state messe in preventivo.

L'ANAS ritiene pertanto, che il progetto presentato e dichiarato vincitore nell'appalto-concorso debba essere completamente rielaborato tenendo conto delle opere già realizzate.

Dalla nota dell'ANAS non risulta che si sia dato corso alla predetta progettazione.

Questo Ministro, in considerazione della rilevanza del fatto evidenziato dal Parlamento interrogante, dell'ingente somma corrisposta dall'ANAS a seguito del lodo arbitrato, della soccombenza della stessa, ha disposto accertamento al fine di evidenziare eventuali responsabilità e comunque di determinare modi e tempi per la possibile ripresa della progettazione e delle opere interrotte.

Il Ministro dei lavori pubblici e incarico per le aree urbane:
Di Pietro.

POZZA TASCA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

la legge 31 gennaio 1994, n. 97, è orientata allo scopo di realizzare una più moderna fase di sviluppo globale, organico, integrato e plurisettoriale per le zone montane;

in base all'articolo 28 della legge n. 142 del 1990, la comunità montana è stata qualificata ente locale ad autonomia statutaria, ed ha costituito un punto essenziale di riferimento in montagna per i comuni di minore dimensione demografica, sia in ordine all'esercizio di funzioni

dei medesimi in forma associata che alla concreta gestione dei servizi da svolgersi a livello comprensoriale;

l'Uncem (Unione nazionale comuni comunità enti montani), sin dalla sua costituzione, nel 1952, si è impegnata essenzialmente al fine di salvaguardare la valorizzazione e la promozione dello sviluppo sociale, civile ed economico delle popolazioni e dei territori montani, maggiormente penalizzati dalla prevalente localizzazione delle risorse e dei processi produttivi del paese;

l'Uncem, nonostante i numerosi incontri con rappresentanti del Governo che avevano manifestato attenzione per l'esigenza di adeguata tutela dei piccoli comuni e delle comunità montane, non è stata inserita all'interno della conferenza Stato-città ed autonomie locali —:

se non intenda assumere iniziative per integrare la composizione della conferenza Stato-città ed autonomie locali con una rappresentanza di questa unione, per garantire pari diritto e pari dignità anche a quelle realtà sociali del Paese, storicamente meno favorite, quali sono quelle della montagna. (4-02282)

RISPOSTA. — Con riferimento alla interrogazione indicata in oggetto si fa presente che le comunità montane, pur senza sottovalutarne il ruolo e l'importanza, non possono essere messe sullo stesso piano dei comuni e delle province. Esse, infatti, non hanno rilevanza costituzionale e, prese nel loro insieme, non rappresentano la totalità della popolazione, in quanto non sono costituite nella totalità del territorio. Peraltro, anche considerate singolarmente, hanno un minor grado di rappresentatività, in quanto i loro organi non derivano la loro investitura da una elezione popolare diretta, ma sono designati dagli organi dei comuni partecipanti. Solo i comuni e le province, infine, sono indicati dalla Legge n. 142/90 come enti titolari, oltre che di specifiche competenze amministrative proprie, anche della rappresentanza della generalità degli interessi delle rispettive popolazioni.

Tutto ciò appare sufficiente a giustificare la configurazione scelta per la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali; pur tuttavia non è escluso che il ruolo delle comunità montane possa trovare adeguata valorizzazione in altre sedi e in altre occasioni.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: Micheli.

RANIERI e CENNAMO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

lo Iacp di Napoli approvò nel 1978 il progetto per i lavori di costruzione di duecento alloggi ed ulteriori ventidue alloggi in Napoli-Secondigliano (comp. G/167), finanziati con la legge 22 ottobre 1971, n. 865 (articoli 67 e 68);

con licitazione privata, nell'aprile 1978 l'impresa Pica si aggiudicò l'appalto dei lavori per un importo di lire 3.099.485.450, al netto del rimborso dell'8,79 per cento;

nel dicembre 1980, causa gravi ritardi e inadempienze dell'impresa Pica, lo Iacp di Napoli procedeva alla rescissione del contratto;

la contabilità finale dei lavori eseguiti dall'impresa Pica nel maggio del 1981 ammontava a lire 495.781.125;

lo Iacp di Napoli nell'aprile del 1984 approvava la perizia di completamento dei lavori senza necessità di aggiornamento sismico, per l'importo dell'intervento aggiornato di lire 14.561.180.792;

lo Iacp di Napoli approvava nell'agosto del 1987 il progetto di riappalto dei lavori, prevedendo, questa volta, la necessità di adeguare sismicamente le strutture mediante il reimpiego di quelle esistenti e per un importo del finanziamento di lire 17.693.300.000;

nel marzo del 1988, a seguito di licitazione privata, i lavori principali furono aggiudicati con il ribasso del 4,85 per cento all'impresa Ati Silvestro; venne stipulato il

contratto nel giugno del 1989 per l'importo di lire 11.095.406.295 ed i relativi lavori furono consegnati nel febbraio del 1990;

nel giugno del 1991, lo Iacp di Napoli approvava la perizia suppletiva di variante per maggiori lavori nelle fondazioni, con un ulteriore finanziamento di lire 1.289.895.187;

pertanto l'importo finanziato a fine 1994 per l'intervento « comp. G/167 » di Secondigliano ammontava a lire 18.983.189.387;

i lavori dovevano completarsi entro dicembre del 1994 a seguito di sospensioni e proroghe regolarmente concesse all'impresa dall'Iacp di Napoli;

causa contenzioso tra Iacp di Napoli e l'impresa, i lavori furono sospesi nell'aprile del 1995, e solo nell'aprile del 1996 sono stati ripresi dall'impresa principale;

i 220 alloggi in Napoli-Secondigliano « comp. G/167 » sono in una fase di completamento (circa 70 per cento del totale) e sono destinati all'assegnazione di quei cittadini vincitori del bando alloggio del comune di Napoli emanato a dicembre 1995;

l'amministrazione comunale di Napoli in più occasioni ha sollecitato la consegna degli alloggi allo Iacp di Napoli per soddisfare l'emergenza abitativa della città;

c'è il rischio di una ulteriore sospensione dei lavori per mancanza di fondi, in quanto per il completamento degli alloggi occorrono finanziamenti integrativi della regione Campania pari a lire 2.700.000.000;

il servizio nazionale, settore edilizia abitativa pubblica, sebbene nell'ottobre del 1995 pronunciava allo Iacp di Napoli la erogazione del necessario finanziamento, allo stato non è stata attivata nessuna procedura amministrativa;

tali finanziamenti, se non erogati, renderebbero lo Iacp di Napoli inadempiente nei confronti dell'impresa;

su sollecitazione dei cittadini sono state presentate interrogazioni alla regione Campania e al comune di Napoli da parte dei consiglieri regionali e comunali, al fine di poter intervenire per completare in tempi brevi i lavori previsti per Napoli-Secondigliano « comp. G/167 » —:

se il Ministro interrogato intenda sollecitare tutti gli enti interessati, regione Campania, comune di Napoli e IACP di Napoli, al fine di procedere tempestivamente al completamento dei lavori e alla relativa consegna degli alloggi agli aventi diritto, ai sensi del bando alloggio del 1995;

se intenda intervenire per evitare un ulteriore aggravio di spesa per l'erario, in considerazione del mancato finanziamento integrativo della regione Campania ed il rischio consequenziale di una ulteriore sospensione dei lavori da parte della impresa;

se si possa verificare se sia stato trasparente l'iter amministrativo e contabile previsto per la realizzazione dei 220 alloggi in Napoli-Secondigliano « comp. G/167 », finanziati ai sensi della legge 865 del 1971, articoli 67-68, anche in considerazione del relativo impegno di spesa, da 5 miliardi di lire nel 1978, a 19 miliardi di lire nel 1994. (4-02252)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione indicata in oggetto, il Segretariato Generale del Comitato per l'Edilizia Residenziale CER con nota n. 3414 del 4 ottobre 1996, a disposizione degli onorevoli interroganti, ha comunicato i lavori relativi alla costruzione di duecento alloggi in Napoli-Secondigliano hanno subito nel corso degli anni una lievitazione nei costi.*

L'importo complessivo dell'intervento risulta oggi di lire 18.983.195.387, di cui lire 18.034.035.618 già a disposizione dello IACP di Napoli mentre il restante 5 per cento potrà essere accreditato solo a fine lavori.

Il CER ha disposto il sopraccitato accreditamento in successivi momenti.

Tutta l'attività di scelta del contraente, le problematiche attinenti alla mancata esecuzione dei lavori da parte dell'aggiudica-

tario del primo appalto, il successivo riappalto dei lavori nonché l'attività di controllo in merito al contenimento dei costi ricade essenzialmente sullo IACP competente e sulla rispettiva Regione.

Per quanto concerne la richiesta di un finanziamento integrativo dell'intervento, il CER ha fatto presente che la Regione Campania dispone ancora attualmente di un residuo di lire 287.040.644, somma che può essere messa a disposizione previo parere favorevole della Regione stessa.

Considerato comunque le problematiche sollevate dalle SS.VV. On.li con separata nota si sono sollecitati tutti gli Enti interessati a rimuovere gli ostacoli che hanno impedito il completamento dei lavori.

Il Ministro dei lavori pubblici e incarico per le aree urbane:
Di Pietro.

SCALIA, GALLETTI e TURRONI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere, premesso che:

alla centrale nucleare di Caorso si trovano 632 barre di combustibile irraggiato nelle piscine di raffreddamento, oltre 560 barre nel reattore e 56 immagazzinate come combustibile nucleare « fresco », oltre ad altre scorie di vario tipo;

a quanto sembra l'ENEL ha deciso di inviare le barre irraggiate all'impianto britannico di Sellafield per essere sottoposte a riprocessamento;

lo scorso anno l'associazione Greenpeace, con una clamorosa azione di protesta, ha bloccato l'invio dello speciale contenitore da Sellafield in Germania per una operazione analoga a quella, in fase di avvio a Caorso e, dopo il processo celebrato all'inizio di quest'anno, i suoi militanti sono stati assolti con formula piena in quanto si è dimostrato come il trasporto avveniva in assenza delle garanzie di sicurezza;

tale riprocessamento consiste nella separazione delle varie componenti delle

barre che — mediamente — contengono per il 96 per cento (in volume) isotopo dell'uranio, plutonio (1 per cento) e le scorie vere e proprie (3 per cento). Queste contengono il 99 per cento della radioattività;

tale processo implica emissioni di radioattività in aria e in acqua;

tale operazione implica una moltiplicazione del volume delle scorie di risulta fino a quasi 200 volte il volume originario;

tale operazione implica il trasporto in andata delle barre irraggiate e al ritorno dei volumi di scorie di risulta verso il sito o i siti di stoccaggio, con i rischi associati a tale trasporto;

la finalità primaria del riprocessamento è il recupero del plutonio e della frazione di uranio 235 non ancora combusta (19 per cento in volume);

in alternativa a questo riprocessamento si possono stoccare le barre a secco, riducendo i volumi di scorie da gestire riducendo drasticamente le immissioni di radioattività e i rischi associati al trasporto su lunghe distanze;

lo stoccaggio a secco è una opzione già praticata altrove (Francia e Germania);

lo stoccaggio a secco è certo una opzione « temporanea », come del resto lo è anche il riprocessamento —

su quali basi l'Enel non abbia optato per lo stoccaggio a secco;

quale sia l'accordo con l'ente nucleare britannico Enel che gestisce l'impianto di Sellafield, sia sul piano economico che su quello della gestione delle scorie di risulta, dell'uranio e del plutonio estratto;

quale sia la destinazione finale delle quantità di plutonio già separate dalle scorie nucleari italiane, comprese quelle che si intendono inviare a Sellafield da Caorso;

quale sia l'itinerario che le barre seguiranno nel loro eventuale viaggio in Gran Bretagna e quali siano le procedure di sicurezza seguite;

se il Ministro non ritenga opportuno fermare tale trasporto in modo che sia possibile condurre una valutazione complessiva della questione e in modo da consentire alle varie opzioni un più ampio e articolato confronto. (4-02007)

RISPOSTA. — Con riferimento al problema del trasferimento del combustibile esaurito contenente plutonio della centrale di Caorso, si fa presente che l'ENEL ha comunicato la propria decisione di sospendere la spedizione dei 17 elementi di combustibile irraggiato dalla Centrale nucleare di Caorso agli impianti di riprocessamento di Sellafield (CB), programmato per l'ultima decade di agosto.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e incarico per il turismo: Bersani.

ZACCHEO e VINCENZO BIANCHI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici con incarico per le aree urbane, per i beni culturali e ambientali e per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:

per lo svolgimento del Giubileo del 2000, che porterà in Italia un notevole afflusso di turisti e pellegrini, coinvolgendo tutto il territorio laziale, il Governo ha stanziato, con decreto 24 aprile 1996, 3200 miliardi;

la provincia di Latina aveva presentato progetti per 127 miliardi e la giunta regionale aveva assicurato risorse per almeno 80 miliardi;

risulta che il finanziamento concesso alla stessa provincia sarebbe di 18 miliardi, con la totale esclusione di interventi ed opere di interesse pubblico nella città di Latina (seconda provincia del Lazio che conta 500 mila residenti), Aprilia (seconda città della provincia) e Cisterna;

sembra che, dopo la delibera della giunta sui progetti per il Giubileo, la com-

missione Regionale per Roma Capitale e il comitato per il Giubileo in sede congiunta abbiano selezionato i progetti presentati, concedendo notevoli finanziamenti ai governi locali guidati dal centrosinistra e penalizzando le altre Amministrazioni dell'area pontina —:

quali provvedimenti urgenti intendano prendere i Ministri interrogati per accertare quanto esposto e l'idoneità degli organi che gestiscono l'intera operazione per il Giubileo;

se non ritenga opportuno intervenire per una corretta ed equa ripartizione dei fondi messi a disposizione per tutto il territorio laziale. (4-01646)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione in oggetto si rappresenta quanto di seguito.

Gli Enti locali della Regione Lazio sono individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 3 lett. a) del decreto legge 3 luglio 1996 n. 349, così come reiterato con decreto Legge 30 agosto 1996 n. 455, tra i soggetti che possono beneficiare dei finanziamenti per la realizzazione di interventi connessi alle celebrazioni giubilari.

L'articolo 2 comma 2 del sopracitato decreto legge prevede che il piano degli interventi connessi alle celebrazioni del grande Giubileo dell'anno 2000 sia definito dall'apposita Commissione di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990 n. 396.

Tale Commissione, sulla base delle proposte presentate anche dalla Regione Lazio che si è determinata in materia di Giubileo con deliberazione del Consiglio Regionale n. 205 del 5 luglio 1996, ha definito — ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legge 3 luglio 1996 n. 349 — il piano degli interventi per il Giubileo, provvedendo ad indicare per ciascun intervento ricompreso nel piano medesimo — così come stabilito dall'articolo 1 comma 3 lett. a) b) c) d) del decreto legge 3 luglio 1996 n. 349 — il soggetto beneficiario del finanziamento, le risorse finanziarie necessarie, i tempi per il perfezionamento degli adempimenti ammi-

nistrativi, i tempi entro i quali le opere devono essere completate e rese pienamente funzionali.

Successivamente alla definizione del piano, la Commissione per Roma Capitale può — ai sensi dell'articolo 1 comma 2 ultima parte del decreto-legge n. 551/1996 modificare ed integrare il piano stesso, anche sulla base delle relazioni trimestrali che i soggetti beneficiari del finanziamento sono tenuti a trasmettere alla Commissione stessa in ordine all'attività di monitoraggio sviluppata.

Il Ministro dei lavori pubblici e incarico per le aree urbane:
Di Pietro.

ZACCHERA. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

più volte in passato il Ministro e l'ANAS sono stati sensibilizzati, anche dal sottoscritto, in merito al completamento di due opere pubbliche nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, e, specificatamente, lo svincolo autostradale di Baveno (A26) sul Lago Maggiore e il completamento della circonvallazione di Omegna;

lo svincolo di Baveno raccoglierebbe tutto il traffico turistico del lago Maggiore e verso la Svizzera; l'inizio dei lavori stato più volte confermato e sempre rimandato e alcune opere preparatorie sono già state eseguite; la riapertura di un cantiere dopo la conclusione dei lavori autostradali comporta nuovi costi, mentre era molto più logico non interrompere gli stessi in « coda » all'apertura della A26 avvenuta lo scorso anno;

la ventennale attesa per il completamento della circonvallazione di Omegna si impone prima di tutto nella logica di evitare sperperi di fondi pubblici, lasciandoli inutilizzati (i lavori sono praticamente conclusi, mancano solo opere minori di sistemazione, protezione e segnaletica), e poi perché attualmente il 1° lotto, già da tempo utilizzato, si inserisce in maniera pericolosa sulla strada statale del lago d'Orta, con un innesto provvisorio che,

invece, sarà migliorato dal completamento dei lavori del 2° lotto e con la speranza che in tempi ragionevoli l'opera venga completata fino a Gravellona Toce e relativo collegamento con la A26 —:

quali tempi siano previsti per il completamento delle due opere pubbliche suddette e quali iniziative il ministero abbia attivato su ANAS e società Autostrade a questo proposito. (4-00135)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione indicata in oggetto, questo Ufficio ha richiesto informazioni all'ANAS con lettera del 22.05.96 sollecitata con note del 19.06.96 e 3.10.96.*

L'ANAS con nota n. 1388-1536 del 24.10.96 integrativa delle note n. 185-191 del 23.7. e n. 1024 del 23.9.96 a disposizione del Parlamentare interrogante, ha fornito le seguenti precisazioni.

Non è stato possibile dare immediata esecuzione ai lavori relativi allo svincolo di Baveno da parte della Società concessionaria in quanto l'ANAS ha ritenuto che l'affidamento dei lavori « in proprio » fosse improponibile poiché in contrasto con il Decreto Legislativo 406/91 che si riteneva avesse abolito, fin dal momento della sua entrata in vigore, tale possibilità prevista dalla convenzione concessoria.

Mutato intanto il quadro normativo in materia di opere pubbliche, la Società Autostrade dopo aver provveduto all'adeguamento del progetto, ha manifestato l'intendimento di affidare i lavori in questione a Impresa « collegata » ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della Legge n. 109/94 come modificata dalla legge 216/95.

L'ANAS con provvedimento n. 247 del 27.05.1996, su espressa richiesta della Società Autostrade, in data 20.08.96 ha disposto l'affidamento dei lavori a impresa collegata (ITALSTRADE S.p.A.) nonché la pro-

roga del termine per i lavori relativi allo svincolo di Baveno (A 26) il cui progetto era stato approvato dall'ANAS fin dall'8.7.1994 con D.A. n. 910.

In particolare, circa lo svincolo di Baveno, viene precisato che l'opera è inserita nel tronco dell'Autostrada A/2C che va dalla SS. n. 32 a Gravellona-Toce (tratto Carpu gnino-Feriolo) e riguarda esclusivamente la realizzazione del collegamento tra lo svincolo di Baveno e la SS. 33 « del Sempione », i cui lavori dovranno essere conclusi entro il termine di 700 giorni dalla consegna.

In merito alla Circonvallazione di Ome gna l'ANAS comunica che i lavori di costruzione della variante risultano completati ormai da parecchio tempo. Tuttavia per l'apertura al traffico era indispensabile procedere all'installazione di protezioni marginali (guard rails e ringhiere) e dei giunti di dilatazione, opere per le quali sono subentrate difficoltà nell'appalto circa la interpretazione delle norme legislative (in funzione del rapporto tra l'entità delle forniture e quelle della mano d'opera).

Allo stato attuale, tali opere risultano appaltate; purtroppo la variante in occasione dei noti eventi alluvionali dell'8.7.96 ha riportato alcuni danni al Ponte sul Rio Inferno, e non essendo le opere collaudate, la procedura di ripristino risulta ancora più lunga del dovuto; tali lavori sono, peraltro, vincolati alla preventiva esecuzione da parte della Protezione Civile di interventi di sistemazione e ripristino del territorio.

Non appena tali interventi saranno ultimati si darà corso alla riparazione dei danni subiti dall'opera d'arte e nell'arco di quattro mesi circa, si potrà aprire la variante in questione.

Il Ministro dei lavori pubblici e incarico per le aree urbane:
Di Pietro.